BOLLETTINO UFFICIALE

n. 52
DEL 30 DICEMBRE 2015

Anno LII n. 52

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_52_1_DPR_252_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2015, n. 0252/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13. Ricostituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'Arpa.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita nel Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, quale ente di diritto pubblico preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali e dalle Aziende per i servizi sanitari, nonché all'erogazione di prestazione analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
VISTO l'articolo 13 della legge regionale 6/1998, il quale prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi di ARPA e nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei diversi livelli istituzionali, sia istituito il Comitato di indirizzo e verifica, con il compito di orientare l'attività di ARPA al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi delineati, nonché di verificarne l'andamento generale e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998, il Comitato di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed ha la seguente composizione:
- l'Assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;
- l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
- l'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;
- l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
- l'Assessore regionale all'industria o suo delegato;
- i Presidenti delle Province o loro delegati;
- un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
- un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute e operanti nel territorio regionale e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

CONSIDERATO che il Comitato di indirizzo e verifica, ricostituito con proprio decreto 16 ottobre 2009, n. 0283/Pres., è decaduto per decorrenza del termine quinquennale della durata in carica;
DATO ATTO che, ai fini della ricostituzione del Comitato di indirizzo e verifica, la Direzione centrale ambiente ed energia con note del 17 novembre 2014 ha invitato le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere h), i) ed l) della legge regionale 6/1998, a designare un proprio rappresentante;
ATTESO che, tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale interpellate, hanno così risposto:
- Confindustria FVG, con nota dell'1 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- Confartigianato FVG, con nota del 2 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- Coldiretti FVG d'intesa con Confagricoltura FVG, con nota del 15 gennaio 2015, indicando un proprio

rappresentante;
ATTESO che, tra le associazioni di protezione ambientale e le associazioni per la difesa dei consumatori interpellate, hanno così risposto:
- Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo d'intesa con l'Associazione Ambiente e Vita, con nota del 29 novembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- La Casa del Consumatore, con nota pervenuta l'11 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- Italia Nostra, con nota del 12 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- Legambiente FVG, con nota del 19 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- WWF, con nota del 22 dicembre 2014, indicando un proprio rappresentante;
- FIAB ONLUS, con nota del 9 gennaio 2015, indicando un proprio rappresentante;
ATTESO che l'ANCI FVG, con nota del 25 febbraio 2015, ha designato quale proprio rappresentante il dott. Francesco Del Sordi, Assessore all'ambiente del Comune di Gorizia;
RILEVATO che non avendo le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale, né le associazioni ambientaliste e quelle per la difesa dei consumatori, raggiunto l'intesa sui soggetti da designare quali propri rappresentanti nel costituendo Comitato di indirizzo e verifica, si rende necessario provvedere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 6/1998;
VISTA la generalità della Giunta regionale n. 2266 del 13 novembre 2015, con la quale sono stati individuati:
- l'ing. Fabio Veronese, quale rappresentante per le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale, designato da Confartigianato FVG;
- il dott. Luca Cadez, quale rappresentante per le associazioni di protezione ambientale riconosciute e operanti nel territorio regionale e per le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, designato da Legambiente FVG e da FIAB ONLUS;
VISTI:
- l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo al conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;
- l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), relativo ai divieti di nomina o di designazione, previsti per i componenti di Comitati di nomina regionale;
- l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) relativo alle incompatibilità previste dalla normativa antimafia;
ATTESO che con mail del 27 novembre 2015, il Servizio Organizzazione e relazioni sindacali della Direzione generale, con riferimento all'autorizzazione per l'assunzione di incarichi esterni da parte di dipendenti regionali, ha precisato che l'assunzione della carica di componente del Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA da parte del dott. Francesco Del Sordi, dipendente regionale, rientra nelle previsioni dell'articolo 10, comma 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e, quindi, non è soggetta ad autorizzazione ancorché non si tratti di carica svolta per conto della Regione ed il dipendente svolgerà l'attività al di fuori dell'orario di servizio, nonché ha rappresentato la necessità di acquisire la dichiarazione del Direttore della struttura di appartenenza del dipendente circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziali, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente in ragione della carica che intende assumere;
VISTA la nota prot. n. 90407 del 9 dicembre 2015, con la quale il Direttore dell'Area risorse agricole, forestali e ittiche presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in risposta alla nota prot. n. 30984 dell'1 dicembre 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia, ha comunicato in merito all'individuazione quale componente del Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA in rappresentanza delle amministrazioni comunali, del dott. Francesco Del Sordi in qualità di Assessore all'Ambiente del Comune di Gorizia che, preso atto delle competenze poste in capo al Comitato medesimo, non sembrano sussistere situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al medesimo in quanto dipendente della citata struttura regionale;
VISTE le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978 e dell'articolo 15 della legge 55/1990, dal dott. Francesco Del Sordi, dall'ing. Fabio Veronese e dal dott. Luca Cadez;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTO l'articolo 8, commi 53 e 54 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) con il quale al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono stati ridotti del 10 per cento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1301 con la quale, ai sensi l'articolo 8, comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, il compenso dei componenti esterni del Comitato

di indirizzo e verifica dell'ARPA pari a 35,00 euro al 31 dicembre 2006, è stato ridotto del 10 per cento e, conseguentemente, è stato determinato nell'importo di 31,50 euro a partire dall'1 gennaio 2007;
PRESO ATTO che con proprio decreto n. 0283/Pres. del 16 ottobre 2009, era stato stabilito di corrispondere ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e verifica, l'importo del gettone di presenza pari a euro 33,30 per seduta, calcolato applicando all'importo di 31,50 euro, la rivalutazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI per il periodo compreso tra gennaio 2007 e agosto 2009, nonché di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del trattamento economico di missione secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione;
VISTO l'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2010), ai sensi del quale, con effetto dall'1 gennaio 2011 le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, sono stati ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010;
RITENUTO, pertanto, di assegnare ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e verifica, l'importo del gettone di presenza pari a euro 29,97 per seduta, nonché di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del trattamento economico di missione secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione;
VISTE la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015);
DATO ATTO che la spesa relativa ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese e al trattamento di missione, fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con riferimento al capitolo 9815 (P.D.C. U.1.03.02.99.999), nonché con riferimento ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2015, n. 2267;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998, è ricostituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia, il Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA, nella seguente composizione:
- Assessore regionale all'ambiente ed energia, attualmente avv. Sara Vito, con funzioni di Presidente;
- Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, attualmente dott.ssa Maria Sandra Telesca, o suo delegato;
- Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, attualmente dott. Cristiano Shaurli, o suo delegato;
- Assessore regionale delegato alla Protezione civile, attualmente avv. Paolo Panontin, o suo delegato;
- Assessore regionale alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo, attualmente dott. Sergio Bolzonello, o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Gorizia, attualmente sig. Enrico Gherghetta, o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Pordenone, attualmente ing. Claudio Pedrotti, o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Trieste, attualmente prof.ssa Maria Teresa Bassa Poropat, o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Udine, attualmente dott. Pietro Fontanini, o suo delegato;
- dott. Francesco Del Sordi in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- ing. Fabio Veronese in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
- dott. Luca Cadez in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e operanti nel territorio regionale e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le funzioni di segretario del Comitato di indirizzo e verifica sono svolte da un dipendente regionale con qualifica D specialista amministrativo economico, in servizio presso la Direzione centrale ambiente ed energia, nominato dal Direttore centrale.

3. Alle sedute del Comitato di indirizzo e verifica partecipa il Direttore generale di ARPA e possono essere invitati a partecipare: i Direttori dei Dipartimenti provinciali di ARPA, i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, nonché i Direttori di altre strutture regionali eventualmente interessate.

4. Il Comitato di indirizzo e verifica rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

5. Ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e verifica è corrisposto, quale compenso, un gettone di presenza determinato in euro 29,97 per seduta, nonché sono riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del trattamento economico di missione secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione.

6. La spesa relativa ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese e al trattamento di missione, fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con riferimento al capitolo 9815 (P.D.C. U.1.03.02.99.999), nonché con riferimento ai corrispondenti capitoli dei bilanci per esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_253_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2015, n. 0253/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), come modificato dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

VISTO il regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012 recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 055/Pres.;

RILEVATO che dall'aggiornamento congiunturale sull'economia in Friuli Venezia Giulia edito nel novembre dell'anno in corso dalla Banca d'Italia è emerso che, mentre i finanziamenti concessi alle medie e grandi imprese sono tornati a crescere (0,7 per cento su base annua), sono risultati in ulteriore calo i finanziamenti alle piccole imprese (-3,0 per cento) e che, in particolare, la riduzione è stata più marcata per i crediti indirizzati al finanziamento del capitale circolante (gli anticipi sui crediti commerciali sono scesi del 5,9 per cento, mentre le aperture di credito in conto corrente del 13,7 per cento);

RAVVISATA, alla luce delle difficoltà di accesso al credito sopra evidenziate, l'opportunità di abrogare il limite di cui all'articolo 9, comma 2, lett. g), del sopra citato regolamento, relativo alla non ammissibilità a contributo delle spese relative a beni di valore unitario inferiore a 100 euro, al fine di consentire ai soggetti beneficiari del contributo, nella quasi totalità dei casi costituiti da microimprese, di finanziare, in questo periodo di ristrettezze finanziarie, anche l'acquisizione di oggetti di ridotto valore, ma di utilità per la gestione aziendale;

VISTO il testo recante "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2403;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_253_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

art. 1 modifica all'articolo 9 del DPReg. 55/2015

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 è abrogata.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_254_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2015, n. 0254/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;
VISTO l'articolo 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;
VISTO il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2011 recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile", emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni;
RILEVATO che dall'aggiornamento congiunturale sull'economia in Friuli Venezia Giulia edito nel novembre dell'anno in corso dalla Banca d'Italia è emerso che, mentre i finanziamenti concessi alle medie e grandi imprese sono tornati a crescere (0,7 per cento su base annua), sono risultati in ulteriore calo i finanziamenti alle piccole imprese (-3,0 per cento) e che, in particolare, la riduzione è stata più marcata per i crediti indirizzati al finanziamento del capitale circolante (gli anticipi sui crediti commerciali sono scesi del 5,9 per cento, mentre le aperture di credito in conto corrente del 13,7 per cento);
RAVVISATA, alla luce delle difficoltà di accesso al credito sopra evidenziate, l'opportunità di abrogare il limite di cui all'articolo 9, comma 3, lett. g), del sopra citato regolamento, relativo alla non ammissibilità a contributo delle spese relative a beni di valore unitario inferiore a 100 euro, al fine di consentire ai soggetti beneficiari del contributo, nella quasi totalità dei casi costituiti da microimprese, di finanziare, in questo periodo di ristrettezze finanziarie, anche l'acquisizione di oggetti di ridotto valore, ma di utilità per la gestione aziendale;
VISTO il testo recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2404;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_254_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312

art. 1 modifica all'articolo 9 del DPReg. 312/2011

1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogata.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2015, n. 0255/Pres.

LR 42/1996, art. 4. Individuazione dei biotopi naturali denominati "Antico cimitero ebraico" e "Sorgenti del rio Vignella" in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
PRESO ATTO della nota prot. 35180 del 30 novembre 2010 con cui il Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento (PN) presentava alla Regione istanza concernente la proposta d'individuazione di due biotopi naturali di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 4, comma 1, denominati "Area dell'Antico Cimitero Ebraico" e "Area delle Sorgenti del Rio Vignella";
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 29 marzo 2011 con cui l'Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento ha autorizzato il Sindaco a presentare all'Amministrazione Regionale istanza di individuazione dei due summenzionati biotopi naturali;
VISTA la nota prot. 6364 del 27 febbraio 2013 con cui l'Amministrazione Comunale ha comunicato la propria intenzione di giungere al riconoscimento delle aree sopra indicate quali zone di rilevanza sotto il profilo naturalistico-ambientale in funzione degli ecosistemi e come capisaldi per la costituzione di reti ecologiche, dando nuovamente avvio al relativo procedimento e notificando a tutti i soggetti interessati il contenuto della proposta, con l'invito a formulare memorie scritte e documenti pertinenti;
DATO ATTO dell'avvenuto esame di tali osservazioni, con le relative controdeduzioni, contenute nella nota dell'Amministrazione Comunale prot. 17781 del 13 giugno 2013;
VISTA la nota di cui al prot. 44607/SCRI di data 30 dicembre 2013, con cui la stessa Amministrazione trasmetteva i documenti integrativi necessari all'avvio dell'istruttoria di competenza, la specifica documentazione tecnica consistente in relazione scientifica, perimetrazione su CTR dei biotopi proposti, proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione ed allegato di osservazioni e controdeduzioni;
VISTI i pareri favorevoli del Comitato tecnico scientifico per le aree protette n.1 e n.2 di data 16 ottobre 2014, riferentesi rispettivamente all'istituzione del biotopo "Antico Cimitero Ebraico" e del biotopo "Sorgenti del Rio Vignella", subordinatamente al recepimento di due modifiche apportate alla relativa normativa di tutela;
VISTA la nota 29823/STBP del 23 ottobre 2014 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e biodiversità trasmetteva i citati pareri al Comune di San Vito al Tagliamento, in particolare ai fini del recepimento delle modifiche richieste dal Comitato tecnico scientifico;
VISTA la nota del Comune di San Vito al Tagliamento prot. 20474 del 24 luglio 2015 di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale, n.116 del 16 luglio 2015, di recepimento delle modifiche apportate alla normativa di tutela richieste dal Comitato Tecnico Scientifico di cui ai pareri sopra menzionati n.1 - 2014 (denominato dal Comune allegato 1) e n.2 - 2014 (denominato dal Comune allegato 2), con trasmissione di documento (denominato dal Comune allegato 3) contenente il testo integrale e definitivo delle "Norme di Tutela modificate" quale trasposto, per chiarezza di lettura, nell'allegato 2 di cui al presente decreto;
VISTA la citata documentazione tecnica ed in particolare la relazione scientifica, la perimetrazione su CTR dei biotopi proposti e la proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione;
ACCERTATO che il sito interessato dalla proposta istitutiva del biotopo è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), dalla presenza di numerose specie animali di grande interesse faunistico oggetto di tutela ai sensi della menzionata Direttiva "Habitat" e del proprio decreto 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 9/2007), di numerose specie avicole di grande interesse avifaunistico oggetto di tutela ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, nonché da emergenze naturalistiche di grande interesse a rischio di distruzione e definitiva scomparsa ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996;
VERIFICATO che tali ambiti vanno a costituire una integrazione di aree di tutela in un contesto che ha visto una forte espansione dell'agricoltura intensiva, ponendosi in relazione con altre piccole aree naturali presenti ed in particolare con la ZSC Bosco Torrate che si trova a 800 m a ovest dell'Antico cimitero

degli ebrei e che entrambi i biotopi sono caratterizzati da ecosistemi in cui s'attestano prati stabili, siepi ed aree acquitrinose di risorgiva con una pregiata varietà di elementi vegetazionali;
ACCERTATO, come da istruttoria tecnica di data 8 gennaio 2014, che la proprietà delle aree è prevalentemente pubblica (comunale e provinciale) e sono presenti dei soggetti locali che si stanno già occupando della gestione dei siti;
VERIFICATO che sono presenti le condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 42/1996 per l'individuazione dei due biotopi richiesti dal Comune di San Vito al Tagliamento;
VISTI gli elaborati allegati al presente decreto e, in particolare:
- il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1;
- le "Norme di tutela dei biotopi naturali regionali - Area delle sorgenti del Rio Vignella e Area dell'antico Cimitero Ebraico" di cui all'allegato 2;
DATO ATTO che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo sarà riportata sulla Carta Tecnica Regionale Numerica;
RITENUTO che la normativa per la tutela dei valori naturali è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per i proposti biotopi tutelando gli habitat di specie che altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare i biotopi denominati "Area dell'Antico Cimitero Ebraico" e "Area delle Sorgenti del Rio Vignella come da elaborati allegati 1 e 2 al presente decreto;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2015, n. 2316;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, sono individuati i biotopi naturali denominati "Antico Cimitero Ebraico" e "Sorgenti del rio Viganella" in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), i cui perimetri sono indicati nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Sono approvate le "Norme di tutela dei biotopi naturali regionali - Area delle sorgenti del Rio Vignella e Area dell'antico Cimitero Ebraico" in Comune di San Vito al Tagliamento (PN) di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_255_2_ALL1

ALLEGATO 1

PERIMETRO "Antico Cimitero Ebraico"

PERIMETRO "Sorgenti del rio Viganella"

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_255_3_ALL2

ALLEGATO 2
NORME DI TUTELA

Norme di tutela dei biotopi naturali regionali "Area delle sorgenti del Rio Vignella" e "Area dell'antico Cimitero Ebraico" situati in comune di S. Vito al Tagliamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano per le aree comprese all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico in allegato alle presenti norme, redatto su CTRN 1:5.000 (allegato 1). Esse mirano alla conservazione, al restauro e alla ricostruzione degli habitat naturali e, in tale contesto, preventivamente al ripristino delle condizioni ecologiche favorevoli al mantenimento delle emergenze naturalistiche.
La normativa di tutela è così definita:
- Art. 1 ambito di applicazione;
- Art. 2 edificabilità;
- Art. 3 mantenimento dei prati;
- Art. 4 attività agricola;
- Art. 5 accessibilità;
- Art. 6 fuochi;
- Art. 7 corsi d'acqua;
- Art. 8 movimenti di terra;
- Art. 9 introduzione e impianto di specie vegetali;
- Art. 10 tutela del popolamento vegetale;
- Art. 11 tutela del popolamento animale;
- Art. 12 attività ittico – venatoria
- Art. 13 abbandono di rifiuti;
- Art. 14 interventi privi di rilevanza urbanistica;
- Art. 15 deroghe.

Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio o infrastrutturale, fatta eccezione la realizzazione di opere finalizzate a consentire una fruizione guidata delle aree da parte dei visitatori.
Non sono ammesse, inoltre, operazioni di modifica dell'assetto morfologico e ambientale dei fossati e in generale dei corpi idrici esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze. Sono tuttavia fatti salvi gli interventi di ripristino attuabili sulla base di documentate situazioni preesistenti previo l'ottenimento delle necessarie e previste autorizzazioni.

Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa la riduzione delle superfici in cui sono insediate cenosi erbacee riferibili ai prati naturali e seminaturali (L.R. 09/2005).

Sono vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modifica massiva del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l'abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura, le concimazioni, la risemina con l'utilizzo di specie non appartenenti alle associazioni vegetali proprie dei prati naturali e seminaturali presenti in loco.
Sono comunque fatti salvi gli interventi aventi come obiettivo il ripristino e il restauro dell'ambiente, il recupero degli elementi del paesaggio agrario storico, le semine e le operazioni rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari arborei e delle siepi sul margine delle particelle a prato.
È ammessa, inoltre, la piantagione di soggetti isolati di specie legnose all'interno delle superfici a prato qualora tale intervento miri alla ricomposizione di elementi costitutivi della diversità ambientale e al ripristino di aspetti del paesaggio agrario tradizionale.
La falciatura dei prati stabili, quale pratica inerente alla loro manutenzione, potrà essere eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, previa in tal caso l'adozione di attenzioni atte a scongiurare eventuali inconvenienti che si ripercuotano negativamente sulla conservazione del popolamento erboso.

Art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione dei biotopi è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.. .

Art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche ed autorizzate. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio e i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.
Non sono consentiti il campeggio, lo svolgimento di attività sportive agonistiche, praticare comunque attività ludico - ricreative che producano danno all'ambiente e possano recare disturbo alla fauna selvatica.

Art. 6 fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione dei biotopi, comunque pianificate, segnalate e accettate dall'Amministrazione Comunale, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

Art. 7 corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento di rogge e rii, compresi i canali artificiali e i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.
Sono comunque ammessi, se autorizzati, interventi di ripristino ambientale nel rispetto di un progetto corredato da opportuna documentazione o da rilievi e opportune indagini.

Art. 8 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'art. 4 e gli interventi di ripristino ambientale, sono vietati gli interventi di modificazione massiva del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l’abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno. Sono comunque fatti salvi gli interventi aventi come obiettivo il ripristino e il restauro dell'ambiente, il recupero degli elementi del paesaggio agrario storico, le semine e le operazioni rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari arborei e delle formazioni riparie sul margine dei corpi idrici.

Art. 9 introduzione di specie vegetali e animali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4.
Non è ammessa parimenti l`immissione nelle aree di specie animali non compatibili con la conservazione dell'ecosistema naturale e in questo contesto è vietato anche l'abbandono di soggetti di specie animali domestiche.

Art. 10 tutela del popolamento vegetale

È promossa la tutela del popolamento vegetale naturale. In ossequio a tale scopo, fatto salvo quanto prescritto dalla LR 34/1981, la raccolta di tutte le specie della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, con esclusione delle azioni che le normali pratiche colturali comportano, è consentito solo per scopi scientifici.
Sono ammesse nel medesimo contesto le pratiche inerenti al ripristino della naturalità dell'ambiente e alla manutenzione della vegetazione, quali quelle effettuate per il controllo delle esotiche e delle specie invasive, la falciatura dei prati e dei consorzi di erbe igrofile, il contenimento dello sviluppo delle specie di rovo e delle apofite lianose eseguito mediante il taglio e l’estirpazione delle piante, nonché i tagli fitosanitari e manutentivi dei soggetti arborei e arbustivi.

Art. 11 tutela del popolamento animale

È vietato danneggiare il popolamento animale. In questo contesto sono fatte salve le attività di prelievo svolte all'interno di progetti approvati dal competente Sevizio della Direzione Regionale. È, inoltre, vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane. Con tali prescrizioni sono, tuttavia, compatibili azioni volte a contrastare la presenza della Nutria (Myocastor coypus), e di altre specie animali estranee all'ecosistema naturale che fossero constatate nelle aree.
Per le medesime finalità di tutela eventuali animali domestici recati con sé dai visitatori non dovranno essere lasciati vagare liberi nell'area.

Art. 12 attività ittico – venatoria

In considerazione dell'estensione modesta delle aree, della particolare fragilità dell'ambiente fisico e biologico in esse rappresentato e per ovviare, pertanto, all'impatto che l'ambiente medesimo potrebbe subire per effetto di azioni improprie, è vietata l'attività venatoria. La pesca sportiva è limitata a quanto disciplinato dall'Ente Regionale per la Tutela della Pesca per quanto riguarda le Sorgenti del Rio Vignella e di concerto con quanto nel medesimo senso è già stato disposto, relativamente all'Area dell'antico Cimitero Ebraico, anche dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Le Pizzarelle", nel cui ambito territoriale di pertinenza ricade detta seconda area. Al fine di conferire inequivocabilità ed efficacia a tale prescrizione è auspicabile che l'interdizione possa riguardare anche gli intorni immediati delle aree in questione.

Art. 13 abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito nelle aree allestire attendamenti o campeggi e strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre. Sono fatti salvi gli allestimenti effimeri realizzati nell'occasione di eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi in cui si accede rispettivamente all'una e all'altra area. Tale prescrizione, inoltre, non concerne la realizzazione di cartellonistica informativa e illustrativa dei percorsi, l'attrezzatura di alcuni luoghi di sosta, la collocazione di targhe commemorative presso le aree di ingresso, nonché in alcuni settori delle aree l'uso temporaneo di etichette e contrassegni a scopo identificativo delle piante.

Art. 15 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita |'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra,
purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.
È altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 42/96.

Modalità di gestione dei biotopi

Le attività gestionali dei biotopi dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione da parte dell'Ente Pubblico dei terreni interessati dagli habitat più sensibili e di quelli inclusivi di realtà ambientali recuperabili mediante interventi di ripristino;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nei biotopi e alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue ai biotopi, all'applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia agroalimentare;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.. .

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento:
1) all'articolo 30, il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 della predetta legge regionale 3/2015 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime "de minimis" alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività, contribuendo all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa;
2) all'articolo 31, il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 della predetta legge regionale 3/2015 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime "de minimis" per:
a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio;
VISTO, inoltre, l'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;
VISTO il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2461;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_256_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi per:
a) sostenere le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015;
b) sostenere l'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) impresa in difficoltà: l'impresa che:
1) ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure
2) ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa;
b) cooperativa di lavoratori colpiti dalle crisi: cooperativa nella quale la maggioranza assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi di cui alla lettera c);
c) lavoratori colpiti dalle crisi: soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto associativo:
1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:
1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
1.5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;

3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo;
4) risultavano posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);
d) piano di ristrutturazione e rilancio aziendale: il piano volto al ripristino delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale o finanziario ed al superamento delle cause che hanno determinato la crisi o difficoltà d'impresa, con interventi quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione del prodotto e del processo produttivo, l'introduzione ed il miglioramento dei sistemi di controllo di gestione, il riposizionamento sul mercato;
e) manager a tempo: persona di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
f) cooperative e imprese del settore manifatturiero e terziario: cooperative e imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
g) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
h) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.

art. 3 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

art. 4 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'articolo 6.

2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;

b) essere attive;

c) avere sede legale o unità operativa/e cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 6 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all'acquisizione di consulenze finalizzate all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.

2. I piani di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento.
2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

CAPO III

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ COOPERATIVA

art. 8 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'articolo 9.
2. Le cooperative di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese, presso la CCIAA competente per territorio, da non oltre trentasei mesi;
b) avere sede legale o unità operativa cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
3. Ai sensi dell'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, in deroga al comma 2, lettera a), anche le cooperative iscritte al Registro delle imprese da oltre trentasei mesi se costituite a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Sono escluse dall'incentivazione le cooperative destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

art. 9 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:
a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.
2. Le consulenze di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.
3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di manager a tempo sono realizzate presso la sede legale o unità operative site nel territorio regionale.

art. 10 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione delle consulenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al

Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese per il periodo massimo di 24 mesi.
2. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.
3. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.
4. Con riferimento ai contributi da concedere in esito al primo avviso emanato ai sensi del presente regolamento, relativamente agli incentivi di cui al presente capo, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 11 intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro.
3. Le spese di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

art. 12 ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II è 50.000,00 euro.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III è:
a) per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): 50.000,00 euro.
b) per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): 70.000,00 euro.

art. 13 presentazione della domanda di incentivo

1. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione provinciale dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano di ristrutturazione e rilancio aziendale. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove sono svolte le attività cui è rivolto il piano siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.

2. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, la domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.
3. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente.
4. Gli avvisi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.
6. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare in relazione agli incentivi di ciascuno dei capi II e III.
8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 23.
9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati negli avvisi di cui al comma 3;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato negli avvisi di cui al comma 3;
g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

12. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II ovvero degli incentivi di cui al capo III da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo, rispettivamente, ai sensi del capo II ovvero del capo III del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

art. 14 riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

art. 15 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 13, comma 5. In caso di parità di ordine cronologico:
a) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo II, ha priorità l'impresa con iscrizione anteriore al registro delle imprese;
b) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo III, ha priorità la cooperativa con il numero maggiore di soci che risultino essere lavoratori in crisi all'atto della presentazione della domanda.
3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, è sospeso.
7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

art. 16 concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'articolo 5, e, rispettivamente, di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle

risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20, comma 1;
b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 24, comma 3.
6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

art. 17 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari di:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio delle iniziative oggetto della domanda di incentivazione;
b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

art. 18 variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende l'attività consulenziale o del manager a tempo, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata del sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.
4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

art. 19 variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 20 presentazione della rendicontazione

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 5.

art. 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le

stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attività previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.
7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.
8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

art. 22 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 21, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 23 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 11;
d) nel caso di cui all'articolo 21, comma 12;
3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:
a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 11, comma 2;
b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24.

art. 24 obblighi e vincoli del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale
2. Nel caso delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui al capo III, i lavoratori colpiti dalle crisi devono rappresentare, in qualità di soci lavoratori, una quota numerica dei soci della cooperativa pari ad almeno un terzo del totale per almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi

momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 26 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

art. 27 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 28 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)

(riferito all'articolo 4, comma 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B

(riferito all'articolo 15, comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
b	Incidenza dei fondi privati dell'impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	– superiore al 48%: 0 – pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 – pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 – pari o minore del 40%: 5
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
d	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	1
e	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012)	1

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_257_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di Coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di Coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 1, del Titolo III della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, al fine di favorire le nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse e altre imprese, è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese;
VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 2, del Titolo III della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale la Regione promuove, altresì, la nascita di nuovi Fab-lab, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione, riconoscendo carattere prioritario a progetto già cantierabili in relazione alla effettiva disponibilità di attrezzature e software professionali, con ampio partenariato e che coinvolgono parchi scientifici e tecnologici, nonché distretti industriali al fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale;
VISTO, inoltre, l'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;
VISTO il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2460;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_257_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ed in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi diretti a sostenere:
a) l'acquisizione di servizi di coworking da parte di microimprese;
b) la realizzazione di progetti che prevedono la nascita e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese;
c) la nascita di nuovi Fab-lab al fine di favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) servizio di coworking: servizio fornito da un'impresa prestatrice a favore di un'impresa fruitrice consistente nella messa a disposizione di uno spazio di coworking;
b) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile e condiviso dal prestatore del servizio di coworking con il fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale soggetto prestatore e soggetto fruitore svolgono attività indipendenti;
c) Fab-lab: laboratorio adeguatamente attrezzato che fornisce servizi di fabbricazione digitale alle imprese;
d) progetti di trasferimento tecnologico e innovazione: progetti volti al trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione, dove per innovazione si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
e) distretti industriali: i distretti industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale 3/2015;
f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.

art. 3 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 4 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COWORKING

art. 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione

le seguenti iniziative da realizzare sul territorio regionale:
a) acquisizione di servizi di coworking per lo svolgimento della propria attività economica d'impresa all'interno di uno spazio di coworking;
b) realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking.

art. 6 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le microimprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le imprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) sono attive;
c) hanno sede legale o unità operativa, presso cui è realizzata l'iniziativa, nel territorio regionale.
3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:
a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, come specificate ai commi 2 e 3, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), concernenti l'acquisizione di servizi di coworking, sono ammissibili le spese per:
a) la locazione di spazi di coworking;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da utilizzare nello spazio di coworking;
c) l'acquisizione di servizi connessi allo svolgimento dell'attività economica nello spazio di coworking, quali fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, segreteria, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni.
3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernenti la realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking all'interno dell'impresa, sono ammissibili le spese per:
a) la locazione di immobili destinati allo spazio di coworking;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da destinare allo spazio di coworking;
c) l'acquisizione di servizi di consulenza riferiti all'attivazione ed alla gestione del servizio di coworking nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento del servizio di coworking, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro.
4. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.
5. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:

a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
b) beni di consumo;
c) beni usati;
d) scorte;
e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
f) IVA e altre imposte e tasse;
g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
h) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FAB-LAB

art. 8 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative da realizzare sul territorio regionale che comportano la creazione di nuovi Fab-lab le cui attività sono dirette a favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.

art. 9 soggetti richiedenti, soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono richiedere gli incentivi di cui al presente capo:
a) i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), costituiti da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti ;
b) reti di imprese senza soggettività autonoma, di seguito denominate "reti contratto", costituite da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti, salvo che la domanda non sia presentata dall'organo comune dotato di pertinente mandato;
c) reti di imprese con soggettività autonoma, di seguito denominate "reti soggetto";
d) consorzio di imprese con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile, di seguito denominati "consorzi".
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituiti da imprese che possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) sono attive;
c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
d) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001
3. Alla data di presentazione della domanda, almeno il 50 per cento delle imprese che costituiscono i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono essere microimprese ed avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale.
4. Al fine di poter beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, le imprese che compongono i soggetti richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenute alla sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica ovvero alla costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile ed a notificare al soggetto gestore tali atti entro il termine di cui all'articolo 16, comma 7, secondo periodo. Per poter beneficiare degli incentivi e affinché la concessione degli stessi produca effetti in virtù di quanto previsto all'articolo 16, comma 7, le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del primo periodo devono possedere i requisiti elencati ai commi 2 e 3.

5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le reti soggetto ed i consorzi di cui al comma 1, lettere c) e d), e le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del comma 4 che hanno quale oggetto la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.

art. 10 spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di creazione di nuovi Fab-lab sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:
a) la locazione di immobili destinati al Fab-lab;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti, attrezzature e hardware;
c) i materiali ed i servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali legate all'attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell'attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;
e) l'acquisizione di diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti e know-how.
2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.
3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:
a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
b) beni di consumo;
c) beni usati;
d) beni di valore unitario inferiore a 50,00 euro, IVA esclusa;
e) scorte;
f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
g) IVA e altre imposte e tasse;
h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
i) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

CAPO IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 11 intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa è pari a 5.000,00 euro nei casi di cui al capo II ed a 10.000 euro nel caso di cui al capo III.
3. Le spese di cui all'articolo 7, comma 4, e di cui all'articolo 10, comma 2, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate.

art. 12 ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile è pari a:
a) 25.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b) 50.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
c) 100.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1;
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 3/2015, il limite di cui al comma 1, lettera c),

è aumentato a 125.000,00 euro se al momento della presentazione della domanda:
a) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, detenga la disponibilità di attrezzature e software professionali che andranno a costituire parte integrante del Fab-lab, il cui valore, come risultante dalle scritture contabili o attestato da perito indipendente, è almeno pari alla metà della spesa ammissibile, oppure
b) le imprese di cui all'articolo 9, comma 3, sono in numero pari o superiore a dieci, oppure
c) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, abbia concluso accordi di collaborazione, debitamente controfirmati, con parchi scientifici e tecnologici riguardanti la creazione del Fab-Lab, oppure
d) almeno la metà delle imprese di cui all'articolo 9, comma 3, appartengono ad un medesimo distretto industriale.

art. 13 presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo riguarda una specifica tipologia di iniziativa tra quelle previste all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 8, comma 1, ed è presentata dal soggetto richiedente, ovvero dall'eventuale impresa mandataria nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzata l'iniziativa.
2. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.
5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dell'eventuale impresa mandataria o dall'organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
6. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 23.
8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

10. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dall'eventuale impresa mandataria o dall'organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

art. 14 riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

art. 15 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 13, comma 4. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con la minore intensità di incentivo richiesta.
3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, è sospeso.
7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

art. 16 concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'articolo 6, e, rispettivamente, di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, ed, eventualmente, di cui all'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20, comma 1;
b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 24, comma 3.
6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.
7. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto richiedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), gli effetti della concessione sono sospesi fino all'avveramento della condizione di cui all'articolo 9, comma 4. Se tale condizione non si avvera entro il termine di centoventi giorni successivi alla ricezione da parte del soggetto richiedente della comunicazione di cui al comma 6, gli effetti non si producono e la concessione è revocata.

art. 17 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie di:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto della Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'avvenuto avvio della iniziativa oggetto della domanda di incentivazione;
b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

art. 18 variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso al soggetto beneficiario.

art. 19 variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di

ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO V

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 20 presentazione della rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

art. 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di

spesa di cui alla lettera a).
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, il beneficiario presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.
8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

art. 22 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 21, comma 11.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 23 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 11;
d) nei casi di cui agli articoli 16, comma 7, secondo periodo, e 21, comma 12;
3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:
a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento all'iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2;
b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento all'iniziativa finanziata risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24.

art. 24 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi.
2. Il beneficiario è tenuto a mantenere per due anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo;
b) nel caso degli incentivi di cui al capo III, i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), i beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento dell'iniziativa oggetto di

contributo.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 26 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

art. 27 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 28 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articolo 3, comma 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B

(riferito all'articolo 15, comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
b	Incidenza dei fondi privati dell'impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	– superiore al 48%: 0 – pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 – pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 – pari o minore del 40%: 5
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
d	Adesione ad uno o più contratti di rete da parte dell'impresa richiedente – nel caso degli incentivi di cui al capo II – o di almeno una delle imprese costituenti il soggetto richiedente - nel caso degli incentivi di cui al capo II capo III (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	1
e	Conseguimento del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 da parte dell'impresa richiedente – nel caso degli incentivi di cui al capo II - o di almeno una delle imprese costituenti il soggetto richiedente - nel caso degli incentivi di cui al capo II capo III	1

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 17 del titolo III della predetta legge regionale 3/2015 il quale:
1) al comma 1 prevede che la Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa, tramite la concessione di incentivi per:
a) l'acquisizione di servizi di temporary management;
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
2) al comma 2 dispone che i suddetti incentivi sono concessi, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale di attuazione;
VISTO, inoltre, l'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015 il quale prevede che la gestione degli incentivi di cui al Titolo III può essere delegata a Unioncamere FVG;
VISTO il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2459;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_52_1_DPR_258_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) servizi di temporary management: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, , delle azioni gestionali, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria;
b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale;
c) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015;
d) "PMI supportate da Friulia": le PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA nell'ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa, nel cui capitale sociale ha assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA finalizzate ad interventi che contemplano l'acquisizione di servizi di temporary management o l'assunzione di personale manageriale; la partecipazione di Friulia SpA deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino alla concessione dell'incentivo.

art. 3 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di

Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali di cui all'articolo 5.
2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) essere attive;
c) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:
a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;
b) sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:
a) l'acquisizione di servizi di temporary management;
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.
2. I servizi di cui al comma 1, lettera a), riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.
3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di personale manageriale altamente qualificato sono realizzate presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione di servizi di temporary management

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento;
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese.
2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.
3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
4. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto, che definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda.
5. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono rese anche nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi stipulato con un centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005 , n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) o con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

art. 7 regimi di aiuto

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di temporary management previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale espressa domanda della PMI richiedente affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché gli aiuti sulle spese di cui all'articolo 6, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.
3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B.
5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 8 intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro.
3. La spesa di cui all'articolo 6, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

art. 9 ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a:
a) 50.000,00 euro per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b) 70.000,00 euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

art. 10 presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ed alle cui attività sono rivolti i servizi di temporary management. Nel caso in cui il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ovvero la destinazione dei servizi di temporary management oggetto della domanda, riguardino la sede legale e/o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.
5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
7. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.
8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 20.
9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet di Unioncamere FVG medesima.
10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

art. 11 riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

art. 12 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C.
2. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15.
3. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo,

ove necessario, documentazione integrativa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, è sospeso.
7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande presentate.

art. 13 concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 17, comma 1;
b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 21, comma 2.
6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 14 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;
b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 15 variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.
4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 16 variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 17 presentazione della rendicontazione

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 18 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato.
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
6. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.
7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.
8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.
9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione

atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Art. 19 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 18, comma 12.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 12;
d) nel caso di cui all'articolo 18, comma 13;
3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:
a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2;
b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21.

Art. 21 obblighi del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data

di conclusione dell'iniziativa:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 22 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

art. 23 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 24 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)

(riferito all'articolo 7, comma 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Allegato B)

(riferito all'articolo 7, comma 4)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato C

(riferito all'articolo 12 comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
b	Incidenza dei fondi privati dell'impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇨ superiore al 48%: 0 ⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 ⇨ pari o minore del 40%: 5
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
d	PMI supportata da Friulia	1
e	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	1
f	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012)	1

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2891_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 15 dicembre 2015, n. 2891

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1388 e s/1388 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 del bilancio per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015;
VISTO l'avviso di incasso n. 7225 di data 04 marzo 2015;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 23.240,56 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
6.3.261	1388	23.240,56	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
12.2.4.3480	1388	23.240,56	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1388

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 840 - servizio n. 568 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1388

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2892_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 15 dicembre 2015, n. 2892

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro di e/1826 e di s/1826 per depositi definitivi Udine e Pordenone.

L'ASSESSORE

VISTO che si devono contabilizzare le somme versate a favore della Regione a titolo di deposito definitivo di competenza dei Servizi di Udine e Pordenone come richiesto con mail di data 11 dicembre 2015 dal Servizio distaccato di Ragioneria di Udine della Direzione Centrale finanze, Patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
VISTO che nell'eventualità di casi simili l'accertamento avverrà in base all'acquisizione dell'atto a disporre il deposito da parte del servizio competente mentre lo svincolo e quindi la liquidazione dell'impegno sarà effettuata al momento di chiusura della concessione o del contratto;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e della liquidazione mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive modifiche e variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nell'ambito dell'unità di bilancio 6.3.261 lo stanziamento del capitolo 1826 è impinguato di 200.000,00 euro per l'esercizio 2015;
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nell'ambito dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 lo stanziamento del capitolo 1826 è impinguato di 200.000,00 euro per l'esercizio 2015.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 491 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1826

destinazione	Introito delle somme giacenti a titolo di deposito definitivo servizi di Udine e Pordenone

b) alla rubrica n. 800 - servizio n. 491 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1826

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Rimborso delle somme svincolate a titolo di deposito definitivo servizi di Udine e Pordenone

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2893_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 15 dicembre 2015, n. 2893

LR 20/2002, art. 4 - Prelevamento dal Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi dei lavoratori. Area dirigenziale - Graduazione posizioni dirigenziali.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;
VISTI i documenti contrattuali "Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 29 febbraio 2008" ed il documento contrattuale "Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 30 settembre 2010";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1584 dd. 6 agosto 2015 che, ha approvato la graduazione delle posizioni dirigenziali per il periodo decorrente il 1 gennaio 2009 e antecedente il riassetto organizzativo dell'anno 2013, avvenuto a decorrere dal 16 settembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1690 dd. 28 agosto 2015 con la quale sono stati approvati i contenuti della preintesa recante "Contratto collettivo decentrato integrativo area dirigenziale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2182 dd. 6 novembre 2015 che, ha approvato il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali;
VISTO l'articolo 2, comma 1 , del Contratto collettivo decentrato integrativo - area dirigenziale di data 22 maggio 2012 riguardante il conguaglio della retribuzione di posizione nonché il conguaglio del trattamento economico spettante al personale cui sia conferito un incarico ad interim per la sostituzione di un direttore di servizio su posizione vacante.
VISTA la nota della Direzione Generale n. 0027783/P dd. 26 novembre 2015 che quantifica in complessivi euro 2.051.423,99 per l'anno 2015 le risorse da trasferire ai capitoli di spesa;
VISTA la quantificazione dei suddetti fondi in complessivi euro 2.051.423,99 per l'anno 2015, da prelevare dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 9648 da destinare in aumento alle unità di bilancio 11.3.1.1185 e 11.3.1.1184 dei medesimi stati di previsione della spesa, con riferimento rispettivamente ai capitoli 3557, 9699 e 9650;
VISTO inoltre che, l'Amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta è tenuta ad iscrivere sulle opportune unità di bilancio e capitoli (partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, le somme relative agli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e a lui trattenute - a titolo di ritenuta d'acconto - per il successivo versamento agli aventi diritto, suddivise negli importi come di seguito indicato:

UBI	capitolo	2015	2016	2017
6.1.204	1785	+ 397.316,88	-	-
6.1.204	9982	+ 138.393,46	-	-
12.2.4.3480	9894	+ 397.316,88	-	-
12.2.4.3480	9982	+ 138.393,46	-	-

VISTO l'articolo 28, comma 10, e 33, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 30 dicembre 2014, n. 2658, che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
11.3.1.5033	S/9648	- 2.051.423,99		-
11.3.1.1185	S/3557	-	+ 1.499.874,97	-

UBI	CAP.	2015	2016	2017
11.3.1.1185	S/9699	-	+ 424.059,65	-
11.3.1.1184	S/9650	-	+ 127.489,37	-

2. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
6.1.204	E/1785	+ 397.316,88	-	-
12.2.4.3480	S/9894	+ 397.316,88	-	-
6.1.204	E/9982	+ 138.393,46	-	-
12.2.4.3480	S/9982	+ 138.393,46	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1185
- capitolo 3557

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHÈ A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO PRIVATO, NONCHÈ CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDI PARTE FISSA - RETRIBUZIONI IN DENARO

b) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1185
- capitolo 9650

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

c) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1184
- capitolo 9699

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DATTORE DI LAVORO

d) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 9894

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTO DELLE SOMME RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO DI IMPOSTA SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - DPR 29 SETTEMBRE 1973 N. 600 - LR 18 LUGLIO 2005 N. 15, ART. 7, COMMA 1

e) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 9982

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE REGIONALE (P.GIRO CAP. 9982/E)

f) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.204
 - capitolo 9982

destinazione	COPERTURA CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA 9982

g) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.204
 - capitolo 1785

destinazione	RITENUTE OPERATE IN QUALITA' DI SOSTITUTO DI IMPOSTA - RITENUTE ERARIALI

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2948_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 18 dicembre 2015, n. 2948

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro di e/1893 e s/1893 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO che il pagamento di complessivi euro 36.859,67 disposto dalla Regione a favore del Comune di Palmanova non è andato a buon fine in quanto il conto relativo alle coordinate bancarie in possesso dell'Amministrazione Regionale è risultato essere errato;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;
VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;
VISTI gli avvisi di incasso in Tesoreria Regionale nn. 55503, 55504, 55505, 55506 e 55507 di data 16 dicembre 2015;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 e gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 36.859,67 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1893 del medesimo stato di previsione;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è ridotto lo stanziamento di euro 36.859,67 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1893 del medesimo stato di previsione.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1893

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 860 - servizio n. 545 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1893

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2972_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 dicembre 2015, n. 2972

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro di e/1893 e s/1893 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO che il pagamento di euro 3.215,28 disposto dalla Regione a favore del Comune di Palmanova non è andato a buon fine in quanto il conto relativo alle coordinate bancarie in possesso dell'Amministrazione Regionale è risultato essere errato;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;
VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;
VISTO l'avviso di incasso in Tesoreria Regionale n. 55508 di data 16 dicembre 2015;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 e gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 3.215,28 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1893 del medesimo stato di previsione;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-

2017 e del bilancio per l'anno 2015, è ridotto lo stanziamento di euro 3.215,28 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1893 del medesimo stato di previsione.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1893

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 860 - servizio n. 545 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1893

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2973_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 dicembre 2015, n. 2973

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1880 e s/1880 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa dell'errata indicazione delle coordinante bancarie della Associazione Nazionale Artiglieri il pagamento di euro 3.500,00 disposto dalla Regione non è andato a buon fine;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;
VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;
VISTO l'avviso di incasso in Tesoreria Regionale n. 55502 di data 16 dicembre 2015;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 3.500,00 per l'anno 2015 a carico

dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1880 del medesimo stato di previsione;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 3.500,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1880 del medesimo stato di previsione.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1880

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 605 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1880

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DAS_FIN PATR_2974_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 dicembre 2015, n. 2974

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del cap. S/399.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 399 "Spese dirette per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, su notiziari specializzati, su periodici nazionali e locali dei testi integrali o in sunto di gare, concorsi, ed altri avvisi da pubblicizzare" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 21 dicembre 2015 pervenuta dalla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio centrale unica di committenza, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per far fronte ad intervenute ed imprevedibili richiest di pubblicazione di avvisi da parte di Direzioni Centrali diverse connesse con le loro attività;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
11.3.1.1180	399	15.000,00		
10.5.1.1176	9680	- 15.000,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 810 - servizio n. 594 - unità di bilancio della spesa 11.2.1.1179
capitolo 399

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	E' autorizzato il pagamento mediante funzionario delegato delle spese per pubblicazioni di carattere obbligatorio

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_52_1_DDC_ATT PROD_5012_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 17 dicembre 2015, n. 5012

LR 30 dicembre 2014, n. 27, art. 2, commi da 37 a 40. Contributi straordinari per l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a rl. della montagna friulana. Approvazione della graduatoria e autorizzazione alla spesa di euro 246.000,00 (anno 2015) - Cap. 2114.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 19 del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con D.P.Reg n. 277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, commi da 37 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015) che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a r.l. della montagna friulana, mediante la concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi;
RILEVATO che nella denominazione del capitolo 2114, nell'Allegato 1 alla LR 30 dicembre 2014, n. 28 - Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, è individuato quale unico beneficiario destinatario del contributo straordinario in argomento, il Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc. Cons. a r.l.;
CONSIDERATO tuttavia che l'art. 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), stabilisce che beneficiari del contributo siano i consorzi di servizi turistici della montagna friulana, costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata, sulla base di un regolamento attuativo da adottarsi ai sensi del comma 38 della citata normativa;
PRESO ATTO altresì che anche la destinazione della spesa di cui al cap. 2114, del POG 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2014, n. 2658 e successive modifiche e integrazioni, fa riferimento a trasferimenti correnti ex articolo 2, comma 37, LR 27 a "consorzi turistici della montagna friulana, costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata, per contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta nonché a sollievo degli oneri pregressi, sulla base del regolamento da adottarsi ai sensi del comma 38 della citata normativa";
PRESO ATTO che l'art. 2, comma 38, della L.R. 27/2014 sopra citata prevede, ai fini della concessione dei contributi in argomento, la priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015;
RICHIAMATI i criteri di concessione dei contributi di cui al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi turistici della montagna friulana di cui all'art. 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)", adottato con DPReg n. 0195/Pres. dd. 22 settembre 2015;
TENUTO CONTO che sono state presentate, entro i termini previsti dall'art. 5 comma 2 del Regolamento di cui sopra, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, n. 4 (quattro) istanze di contributo ai sensi dell'art. 2, commi 37 - 40, della L.R. 27/2014;
PRESO ATTO che le istanze di contributo di cui sopra, riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono state ritenute ammissibili;

PRESO ATTO altresì che a seguito dell'istruttoria e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento sopra citato, è stata stilata la graduatoria di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante al presente decreto;
PRESO ATTO che il capitolo 2114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, presenta pertanto una disponibilità di euro 246.000,00;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA le legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale " e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 "Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2658 concernente "L.R. 21/2007, art. 28 - Approvazione del Programma Operativo di Gestione (POG) per l'anno 2015" e successive modifiche e integrazioni che, relativamente al cap. 2114, prevede la competenza della prenotazione delle risorse in capo al Direttore Centrale;
RITENUTO di prenotare risorse per complessivi euro 246.000,00 (duecentoquarantaseimila/00) a carico del capitolo 2114 del Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015;
RITENUTO, pertanto, di ammettere a finanziamento, nei limiti dello stanziamento disponibile, le istanze di contributo di cui all'Allegato B), assegnando a Carnia Welcome Soc. Cons. r.l. e al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e Passo Pramollo, lo stanziamento residuo, suddiviso proporzionalmente fra i due consorzi beneficiari, sulla base del contributo richiesto per ciascun progetto;
DATO ATTO che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili, i relativi codici e le modalità di erogazione del contributo in argomento sono contenuti nell'allegato contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'elenco delle domande ammissibili a contributo a sostegno dell'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a r.l. della montagna friulana, ai sensi dell'art. 2, commi da 37 a 40, della LR n. 27/2014, come da Allegato A) al presente decreto;
2. di autorizzare l'assegnazione dei contributi come da Allegato B) al presente decreto, recante l'elenco delle domande ammesse a contributo, l'ammontare del contributo richiesto, i criteri di priorità, il punteggio assegnato, la percentuale di finanziamento ed il contributo concedibile, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con DPReg n. 0195/Pres. dd. 22 settembre 2015;
3. la spesa di euro 246.000,00 è prenotata sul capitolo 2114 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per gli anni 2015-2017 e, per l'anno 2015;
4. di rinviare all'ALLEGATO CONTABILE, costituente parte integrante del presente decreto, per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici;
5. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento adottato con DPReg n. 0195/Pres. dd. 22 settembre 2015, il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.
Udine, 17 dicembre 2015

MILAN

15_52_1_DDC_ATT PROD_5012_2_ALL1

Allegato A)

Elenco delle domande ammissibili ai sensi DPReg n. 195/Pres-2015
LR 30 dicembre 2014, n, 27, art. 2, commi da 37 a 40

n°	Società	Sede legale	Codice fiscale	Domanda di data	Importo richiesto - euro
1	Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Pramollo	Tarvisio (UD)	01666840309	02/11/2015 (ad prot. n. 79542/PRODRAF dd. 4.11.2015)	80.000,00
2	Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra - Soc. Consortile a r.l. - in liquidazione	Forni di Sopra (UD)	01624510309	04/11/2015 (ad prot. n. 80094/PRODRAF dd. 5.11.2015)	130.000,00
3	Società Consortile a responsabilità limitata Piancavallo Dolomiti Friulane - in liquidazione	Aviano (PN)	01524060934	06/11/2015 (ad prot. n. 80810/PRODRAF dd. 9.11.2015)	18.056,44
4	Carnia Welcome Soc. Consortile a Resp. Limitata	Tolmezzo (UD)	02052640303	05/11/2015 (ad prot. n. 80814/PRODRAF dd. 9.11.2015)	160.000,00

15_52_1_DDC_ATT PROD_5012_3_ALL2

capitolo 2114 **Allegato B)** **Elenco dei contributi assegnati per l'anno 2015 e indicazione dei criteri di priorità ai sensi DPReg n. 195/Pres-2015**
LR 30 dicembre 2014, n, 27, art. 2, commi da 37 a 40

	Società	Sede legale	Presentazione domanda	Importo richiesto - euro	spesa ammissibile - euro	Requisito - chiusura entro il 31.12.2015	Requisito: v.p.m. 2012-2014 inferiore a 200.000 euro	Requisito: oneri pregressi 2012-2014 superiori 50.000 euro	**totale punteggio**	percentuale contributo concedibile	contributo concedibile - euro
						Punti 10	Punti 5	Punti 3			
1	Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra - Soc. Consortile a r.l. - in liquidazione	Forni di Sopra (UD)	04/11/2015	**130.000,00**	130.000,00	10	5	3	**18**	100%	**130.000,00**
2	Società Consortile a responsabilità limitata Piancavallo Dolomiti Friulane - in liquidazione	Aviano (PN)	09/11/2015	**18.056,44**	18.056,44	10	5	0	**15**	70%	**12.639,51**
3	Carnia Welcome Soc. Consortile a Resp. Limitata	Tolmezzo (UD)	06/11/2015	**160.000,00**	160.000,00	0	0	3	**3**	***	**68.906,99**
4	Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Pramollo	Tarvisio (UD)	04/11/2015	**80.000,00**	80.000,00	0	0	3	**3**	***	**34.453,50**

*** per i consorzi con medesimo punteggio assegnato (n. 3 e n. 4 dell'elenco) il contributo è determinato in misura proporzionale alla quota residuale dello stanziamento con il rispettivo contributo richiesto

15_52_1_DDC_FIN PATR_2943_1_TESTO

Decreto del Ragioniere generale 17 dicembre 2015, n. 2943
LR 27/2014, articolo 13, comma 8 - Modifica del quarto livello del Piano dei conti del capitolo 8047 ai fini dell'armonizzazione dei bilanci.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) ;
VISTO l'articolo 13, comma 8 della Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27;
VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-2017 e per l'esercizio 2015 il capitolo 8047 riporta una classificazione non corretta rispetto alla codifica del piano dei conti e ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica;

DECRETA

1. Nell'ambito della pertinente unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'esercizio 2015 la denominazione del capitolo 8047 viene sostituita dalla seguente << Finanziamento alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI>>

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 dicembre 2015

VIOLA

15_52_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8648_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, alta formazione e ricerca 17 dicembre 2015, n. 8648
FSE 2014-2020 POR FVG "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - PPO 2015 Programma specifico n. 4. Istituti tecnici superiori (ITS). Direttive emanate con decreto 5656/LAVFOR/IST/2015: ITS nell'area "Mobilità sostenibile" triennio 2015-2018. Approvazione delle operazioni. Prenotazione della spesa.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, ed in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, in particolare il Programma specifico n. 4/2015 "Istituti Tecnici Superiori (ITS)";
VISTO il Decreto di data 7 febbraio 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inerente le "Linee guida di cui all'art.52, commi 1 e 2, della legge n.35 del 4 aprile 2012, contenente misure di

semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici superiori (ITS)";
VISTA la Deliberazione n. 606 del 2 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'"Integrazione del Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR n.1710/2013", di seguito Piano Triennale, autorizzando il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca ad emanare, sulla base delle indicazioni previste dal Piano Triennale, l'avviso per l'individuazione dei soggetti attuatori del nuovo ITS nell'area "Mobilità sostenibile";
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 775/LAVFOR/ISTR del 10 aprile 2015, di emanazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione del soggetto attuatore dell'offerta di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nell'area "Mobilità sostenibile" e del formulario allegato per la presentazione delle candidature;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, di approvazione della graduatoria delle candidature pervenute in risposta all'Avviso approvato con decreto n. 775/LAVFOR/ISTR/2015 citato, dal quale risulta vincitore il raggruppamento con Istituto di riferimento l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste, che diviene il soggetto attuatore delle azioni formative e di sistema;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 5656/LAVFORU del 20/10/2015, di approvazione delle Direttive per la presentazione delle operazioni da parte dell'Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) nell'area "Mobilità sostenibile";
RISCONTRATO che il raggruppamento selezionato si è costituito in Fondazione di Partecipazione in data 30 settembre 2015, acquisendo il nome di ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" di Trieste, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta in data 16/12/2015 dalla Prefettura - UTG di Trieste;
DATO ATTO che, alla data del 13/11/2015, termine fissato dalle Direttive approvate con decreto n. 5656/LAVFORU/2015 citato, sono pervenute alla Direzione n. 6 Operazioni relative al triennio 2015-2018, presentate dall'Operatore ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" di Trieste;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 6811/LAVFORU del 20 novembre 2015, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità, i progetti presentati dall'Operatore ITS "Accademia Nautica dell'Adriatico", secondo le previsioni delle Direttive di cui al Decreto n. 5656/LAVFORU/2015, per la realizzazione in Friuli Venezia Giulia delle proposte formative e non formative (azioni di sistema) per il triennio 2015-2018;
VISTO il verbale della riunione della menzionata Commissione tenutasi in data 20/11/2015, dal quale risulta che tutte le 6 operazioni presentate dalla citata Fondazione ITS ed elencate nel dettaglio in Allegato 1, parte integrante del presente Decreto, risultano ammissibili a finanziamento;
PRECISATO che le Direttive approvate con Decreto n. 5656/LAVFORU/2015 dispongono che le Azioni a carattere strettamente formativo (A) e le Azioni di sistema formative (B2) siano finanziate, tra l'altro, con fondi FSE, e che le Azioni di sistema non formative (tipologia B1) siano valutate dagli uffici regionali competenti e siano finanziate con fondi propri della Fondazione ITS;
RITENUTO pertanto di approvare le n. 6 operazioni relative al triennio 2015-2018, presentate in data 13/11/2015 dall'Operatore ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" di Trieste, per un costo ammesso complessivo di Euro 279.127,00;
RITENUTO altresì, di prenotare, per quanto attiene alla quota di finanziamento a carico del FSE, le risorse necessarie alla gestione del percorso triennale di Istruzione Tecnica Superiore ed alle azioni di sistema collegate, relativo al triennio 2015-2018 e realizzato dall'Operatore ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" di Trieste, nella misura di complessivi Euro 270.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso, come da tabella seguente:

CAPITOLO	3660	3661	3662	TOTALE
Descrizione	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO STATALE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO FSE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	
ITS "Accademia nautica dell'Adriatico"	40.500,00	94.500,00	135.000,00	270.000,00

RICHIAMATO il Programma operativo di gestione (POG) 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le operazioni presentate dall'Operatore ITS "Accademia Nautica dell'Adriatico" di Trieste, riferite al triennio 2015-2018, elencate in Allegato 1, parte integrante del presente Decreto.
2. Per far fronte alla realizzazione del percorso triennale di Istruzione Tecnica Superiore e delle azioni di sistema collegate, relativo al triennio 2015-2018 e realizzato dall'Operatore ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" di Trieste, è prenotata, a valere sul Fondo Sociale Europeo, la spesa complessiva di Euro 270.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso, conto competenza, come indicato nella tabella sottostante:

CAPITOLO di spesa	3660	3661	3662	TOTALE
Descrizione	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO STATALE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO FSE - PROGRAMMA SPECIFICO 4/15: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1304; ART. 52, L.R. 16.11.1982 N. 76 - AUT. FIN.: DGRP 16.10.2015 N. 413	
ITS "Accademia nautica dell'Adriatico"	40.500,00	94.500,00	135.000,00	270.000,00

3. Per la realizzazione delle operazioni approvate, l'Operatore ITS "Accademia Nautica dell'Adriatico" di Trieste è tenuto a seguire le "Direttive per la presentazione di operazioni da parte dell'Istituto Tecnico Superiore nell'area Mobilità Sostenibile", approvate con decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 5656/LAVFORU/2015 del 20 ottobre 2015.
4. Il presente decreto, con il suo Allegato 1 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 dicembre 2015

SEGATTI

15_52_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8648_2_TABELLE

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE OPERAZIONI PRESENTATE DALL'OPERATORE ITS "ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO" DI TRIESTE ED APPROVATE

CODICE PROGETTO	OPERATORE	TITOLO PROGETTO	CANALE FINANZIAMENTO	DATA PRES.	COSTO TOTALE	COSTO RICHIESTO A VALERE FSE	ESITO VALUTAZIONE
OR1588374001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	**TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS - AZIONE A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO Az. A 2015-2018	13/11/2015	257.200,00	243.928,48	AMMESSO
OR1588374002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	**IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS - AZIONI DI SISTEMA NON FORMATIVE B.1 - STUDI E RICERCHE 2015-2018	13/11/2015	4.367,00	0,00	AMMESSO
OR1588374003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	**RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE: INGLESE - A**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS - AZIONI DI SISTEMA A CARATTERE FORMATIVO Az. B.2 2015/2018	13/11/2015	4.716,00	4.472,65	AMMESSO
OR1588374004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA	**PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS -	13/11/2015	5.080,00	4.818,38	AMMESSO

	NAUTICA DELL'ADRIATICO	**MARINO E DELL'ARIA: STANDARD MARPOL E UTILIZZO DI COMBUSTIBILE**	AZIONI DI SISTEMA A CARATTERE FORMATIVO Az. B.2 2015/2018				
OR1588374005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	**LE SCHEDE DELLE SITUAZIONI TIPO. STRUMENTI PER PIANIFICARE LA DIDATTICA E VALUTARE LE COMPETENZE**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS - AZIONI DI SISTEMA A CARATTERE FORMATIVO Az. B.2 2015/2018	13/11/2015	3.048,00	2.891,03	AMMESSO
OR1588374006	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	**RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE: INGLESE - B**	FSE 2014/2020 - PERCORSI ITS - AZIONI DI SISTEMA A CARATTERE FORMATIVO Az. B.2 2015/2018	13/11/2015	4.716,00	4.473,60	AMMESSO

15_52_1_DDS_CACCIA RIS ITT_4950

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 16 dicembre 2015, n. 4950

Approvazione della graduatoria di merito della domande di contributo presentate, per l'anno 2015, dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, ai sensi del DPReg. 16.10.2015, n. 220, pubblicato sul BUR n. 43 del 28.10.2015.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituito dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) ai sensi del quale "l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.";
VISTO "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)" emanato con D.P.Reg. 16.10.2015, n. 220 e pubblicato sul BUR n. 43 del 28.10.2015;
VISTI l'articolo 5 "Presentazione della domanda di contributo" e l'articolo 13 "Disposizione transitoria" del sopracitato regolamento ai sensi dei quali, per l'anno 2015, "le domande di contributo sono presentate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento" ovvero entro il giorno 17.11.2015;
ATTESO che entro la scadenza del 17.11.2015 al Servizio caccia e risorse ittiche sono pervenute le seguenti domande di contributo, ciascuna formalmente corretta e corredata dai documenti richiesti dall'art. 5 del regolamento:

DOMANDE DI CONTRIBUTO ASS.NI PESCA E ACQUACOLTURA AI SENSI DEL DPReg. n. 220/2015 - ANNO 2015							
N.	DATA PRESENTAZIONE	N. PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	COSTO TOTALE DEL PROGRAMMA	IMPORTO CONTRIBUTO REG. RICHIESTO	COSTO A CARICO DEL RICHIEDENTE	% COFINANZIAMENTO
1	6.11.2015	80704	ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI	€ 33.708,00	€ 30.000,00	€ 3.708,00	11,00
2	12.11.2015	82236	CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	14,28
3	16.11.2015	83163	LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 25.500,00	€ 22.000,00	€ 3.500,00	13,72
4	17.11.2015	83417	ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE - FEDERAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 19.000,00	€ 16.910,00	€ 2.090,00	11,00
	TOTALI			**€ 113.208,00**	**€ 98.910,00**	**€ 14.298,00**	

VISTO il proprio decreto n. 4370 del 26.11.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.Reg. n.220/2015, è stata nominata la Commissione per la valutazione dei Programmi di attività presentati a corredo delle domande di contributo per l'anno 2015;

VISTO il verbale del 01.12.2015 nel quale la Commissione di valutazione, in esito delle operazioni di valutazione dei quattro Programmi di attività, definisce la seguente graduatoria di merito delle domande di contributo risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati ai rispettivi programmi:

COMMISSARI	RICHIEDENTI			
	LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE - FEDERAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI
Francesco Miniussi	48	46	25	26
Mauro Cosolo	50	39	30	26
Giulio Fullin	42	40	25	27
Lorenzo Fogale	48	47	27	27
PUNTEGGIO TOTALE PER SINGOLO RICHIEDENTE	**188**	**172**	**107**	**106**
GRADUATORIA	**1°**	**2°**	**3°**	**4°**

VISTO l'art. 6, comma 5 del D.P.Reg. n. 220/2015 ai sensi del quale "sono ammessi a contributo i programmi di attività inseriti nella graduatoria approvata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche";
RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria di merito delle domande di contributo così come definita dalla Commissione di valutazione nel verbale redatto in data 01.12.2015, per un importo complessivo di contributi regionali pari ad euro 98.910,00 da erogare per la realizzazione di quattro Programmi di attività del valore complessivo di euro 113.208,00;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria di merito delle domande di contributo presentate per l'anno 2015 dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, come definita dalla Commissione di valutazione nel verbale redatto in data 01.12.2015, per un importo complessivo di contributi regionali pari ad euro 98.910,00 da erogare per la realizzazione di quattro Programmi di attività del valore complessivo di euro 113.208,00.

MINIUSSI

15_52_1_DDS_DEM CONS_2896_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 15 dicembre 2015, n. 2896/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione bene demaniale in Comune di Porpetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che la Società Friul Edil di Campaner Diego e Dario ha avanzato istanza in data 03/01/2014 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dello stesso, catastalmente identificati in Comune di Porpetto, foglio 12 mappale incensito di mq. 249,40 circa;
VALUTATO che la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo - con nota prot. SDIS/10373/ALPUD/LPU-INO-4522 del 03/04/2014, ha verificato che l'area demaniale richiesta mantiene una parziale funzionalità idraulica e che il parere definitivo potrà essere emesso solo a seguito di una corretta identificazione cartografica;
DATO ATTO che con parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione, espresso con nota prot. SDIS/16757/LLPP/ALP-UD/INO-4698 del 05/06/2014, la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo - Comune, ha accertato la perdita di funzionalità idraulica di una porzione dell'area demaniale chiesta in precedenza e realmente identificata come ex canaletta consortile per una superficie di mq. 198,50;
VISTO che il Comune interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 20238 del 08/07/2014, non ha manifestato interesse all'acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 del 18/05/2012;
VISTA la DGR n. 1757 del 26/09/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene catastalmente identificato in Comune di Porpetto, foglio 12, mappale incensito di mq. 195,80, il cui valore è determinato provvisoriamente in € 1958,00 (millenovecentocinquantotto/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo di Frazionamento prot. 2015/176880 si è provveduto al censimento presso il Catasto Terreni del bene richiesto, ora identificato ai foglio 12 del Comune di Porpetto con mappale 345 di mq. 142;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. E' sdemanializzato - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune di Porpetto, foglio 12, mappale 345 di mq. 142;
2. Il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 15 dicembre 2015

ADAMI

15_52_1_DDS_PROG GEST_8498_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 dicembre 2015, n. 8498

Attività di formazione professionale finanziate con fondi pubblici. Sospensione decorrenza termini in scadenza tra il 21 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il DPReg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg. n.87/Pres. del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg. n. 7/Pres. del 9 gennaio 2008;
PRECISATO che in attuazione delle norme citate si realizzano progetti di formazione professionale o altre attività collaterali e che, per il finanziamento dei progetti, vengono emanati avvisi, nell'ambito dei quali sono definiti, tra l'altro, i termini per la presentazione dei progetti, per la loro valutazione, per l'avvio e la conclusione delle operazioni;
PRECISATO che ulteriori termini, comunque collegati alla realizzazione dei progetti, sono definiti con documenti adottati in attuazione degli avvisi;
EVIDENZIATO che per alcuni avvisi i suddetti termini, compresi tra i sette ed i dieci giorni, risultano molto stretti;
CONSIDERATO che il periodo natalizio, durante il quale gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, comporta oggettive e diffusa difficoltà a rispettare i termini di cui si tratta;
RITENUTO di sospendere la decorrenza di tutti i termini fissati dagli avvisi e dai documenti adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla realizzazione dell'attività, ricadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa la decorrenza di tutti i termini fissati dagli avvisi e dai documenti adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla realizzazione dell'attività, ricadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016, relativi a tutti i progetti finanziati con fondi pubblici.
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 dicembre 2015

FERFOGLIA

15_52_1_DDS_PROG GEST_8499_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 dicembre 2015, n. 8499

Attività finanziate con fondi a destinazione vincolata nel settore della formazione professionale. Sospensione della decorrenza dei termini di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il DPReg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg. n.87/Pres. del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg. n. 7/Pres. del 9 gennaio 2008;
RICORDATO che nel settore della formazione professionale vengono emanati avvisi per la presentazione, la valutazione e la realizzazione di operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata;
EVIDENZIATO che gli avvisi definiscono, tra l'altro, i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, dei rendiconti delle spese sostenute ovvero delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni, e precisato che tali termini sono mobili, in quanto generalmente fissati in sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto;
CONSIDERATO che il periodo natalizio, durante il quale gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, comporta oggettive e diffusa difficoltà a rispettare i termini di cui si tratta;
PRECISATO che tale sospensione non è applicabile alle operazioni finanziate nell'ambito del POR FSE 2007/2013 in quanto è imminente la chiusura del programma ed è quindi necessario provvedere tempestivamente alla chiusura delle operazioni;
RITENUTO di sospendere, nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016, la decorrenza dei termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi alle operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa, nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016, la decorrenza dei termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi alle operazioni finanziate con fondi assegnati con destinazione vincolata, con esclusione delle operazioni finanziate nell'ambito del POR FSE 2007/2013.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 dicembre 2015

FERFOGLIA

15_52_1_DDS_PROG GEST_8568_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 dicembre 2015, n. 8568

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 16 dicembre 2015 e presa d'atto delle rinunce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre e n. 2346 del 27 novembre

2015, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 450 del 13 marzo 2015 di modifica tecnico operativa alle modalità di gestione riguardanti l'organizzazione dei tirocini per destinatari di fascia 4;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR.FP del 15 aprile 2015, n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015 e n. 3812/LAVFORU del 3 settembre 2015;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che, ai sensi della Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, dal 1° luglio 2015 le funzioni in materia di lavoro svolte dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l'impiego, sono di competenza della Regione, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 6882/LAVFORU del 23 novembre 2015 con il quale, in esecuzione della succitata delibera n. 450 del 13 marzo 2015, ed ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, è stato disposto che lo stanziamento di euro 1.500.000,00 destinato al finanziamento di tirocini per giovani laureai è suddiviso in base provinciale nei seguenti termini:

Provincia di Trieste	euro 650.000,00	Provincia di Gorizia	euro 75.000,00
Provincia di Udine	euro 700.00,00	Provincia di Pordenone	euro 75.000,00

RICHIAMATA la delibera n. 2346 del 27 novembre 2015 con la quale, fermo restando l'importo complessivo di euro 10.325.618,00, ai tirocini riservati alla fascia 4 per giovani laureati viene destinata la somma di euro 2.500.000,00, ed a seguito della quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.799.892,14	1.110.817,98	4.286.759,56	2.128.148,32

RICHIAMATO il decreto n. 8078/LAVFORU del 4 dicembre 2015 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 4 dicembre 2015, ed a seguito del quale e della succitata delibera n. 2346 del 27 novembre 2015, la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.347.200,01	1.894.334,87	853.317,67	1.990.819,51	1.608.727,96

EVIDENZIATO che in data 9 dicembre 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dello IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale al progetto formativo di tirocinio FP20150083759001 "Tirocinio per addetto al montaggio - N.G." approvato e finanziato con il decreto n.6915/LAVFOR.FP/2015 per un importo pari ad euro 2.600,00;
EVIDENZIATO che in data 11 dicembre 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Udine) al progetto formativo di tirocinio FP20150070486001 "Tirocinio in panettiere - pasticcere" approvato e finanziato con il decreto n. 6195/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.100,00;
EVIDENZIATO che in data 11 dicembre 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste) al progetto formativo di tirocinio FP20150087883001 "Tirocinio in addetto vendite - G.M." approvato e finanziato con il decreto n. 8078/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 1.260,00;
EVIDENZIATO che in data 11 dicembre 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Gorizia) al progetto formativo di tirocinio FP20150090942001 "Tirocinio in addetto ufficio sviluppo prodotto" approvato e finanziato con il decreto n. 8078/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 1.050,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua, a seguito delle succitate rinunce, è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.354.210,01	1.895.594,87	854.367,67	1.992.919,51	1.611.327,96

EVIDENZIATO che alla data odierna (16 dicembre 2015) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 16 dicembre 2015;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 83 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 200.343,70, di cui 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 12.054,00, 12 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 25.923,20, 15 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 45.075,51, e 50 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 117.290,99;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.153.866,31	1.850.519,36	842.313,67	1.875.628,52	1.585.404,76

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto delle rinunce pervenute da parte del Comitato regionale dello IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Udine) (Trieste) (Gorizia), alle operazioni descritte in narrativa.
2. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 16 dicembre 2015, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

3. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 83 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 200.343,70, di cui 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 12.054,00, 12 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 25.923,20, 15 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 45.075,51, e 50 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 117.290,99.
4. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 16 dicembre 2015

FERFOGLIA

15_52_1_DDS_PROG GEST_8568_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 93973	02/12/2015	Tirocini	FP20150093973001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	2.100,00
N° 93977	02/12/2015	Tirocini	FP20150093977001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	2.100,00
N° 94223	02/12/2015	Tirocini	FP20150094223001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN OPERATORE FAST FOOD	1.680,00
N° 94793	03/12/2015	Tirocini	FP20150094793001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN AIUTO OPERATORE DI COPERTA	2.100,00
N° 96091	10/12/2015	Tirocini	FP20150096091001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AL COMMERCIO CON L'ESTERO T.E.	2.100,00
N° 97611	15/12/2015	Tirocini	FP20150097611001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO COMMERCIALE G.G.	1.974,00

Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 6 **12.054,00**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 97353	14/12/2015	Tirocini	FP20150097353001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE A.A.	2.600,00
N° 86724	11/11/2015	Tirocini	FP20150086724001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA - S.P.M.	1.260,00
N° 94338	02/12/2015	Tirocini	FP20150094338001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'UFFICIO COMMERCIALE	2.100,00
N° 95908	09/12/2015	Tirocini	FP20150095908001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN IMPIEGATA DI STUDIO DI CONSULENZA	3.457,20
N° 96543	11/12/2015	Tirocini	FP20150096543001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCA	2.100,00
N° 96744	11/12/2015	Tirocini	FP20150096744001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN AIUTO PASTICCERE	2.100,00
N° 97022	14/12/2015	Tirocini	FP20150097022001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN FOTOGRAFO	2.100,00
N° 97298	14/12/2015	Tirocini	FP20150097298001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'	2.100,00
N° 97448	15/12/2015	Tirocini	FP20150097448001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ACCONCIATORE	1.974,00
N° 97461	15/12/2015	Tirocini	FP20150097461001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SALDATURA	2.100,00
N° 97489	15/12/2015	Tirocini	FP20150097489001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO	2.100,00

N° 97536	15/12/2015	Tirocini	FP20150097536001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN CAMERIERA IN PIZZERIA	1.932,00

Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 12 **25.923,20**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 92398	27/11/2015	Tirocini	FP20150092398001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN OPERATORE SOCIALE - G.V.	2.516,00
N° 96927	14/12/2015	Tirocini	FP20150096927001	I.R.E.S. F.V.G. ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO PER IMPIEGATA TECNICA - M.M.	2.600,00
N° 97606	15/12/2015	Tirocini	FP20150097606001	I.R.E.S. F.V.G. ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - H.M.	2.600,00
N° 94822	03/12/2015	Tirocini ex	FP20150094822001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN YACHT MAINTENANCE & MANAGEMENT	4.420,00
N° 96388	10/12/2015	Tirocini ex	FP20150096388001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN SOCIAL INNOVATION CONSULTANT	5.133,00
N° 96472	10/12/2015	Tirocini	FP20150096472001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITE	2.058,00
N° 96476	10/12/2015	Tirocini	FP20150096476001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE M.A.A.	2.100,00
N° 97093	14/12/2015	Tirocini	FP20150097093001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ANIMATORE PERSONE ANZIANE	2.100,00
N° 97453	15/12/2015	Tirocini	FP20150097453001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATO TECNICO T.M.	2.100,00
N° 97470	15/12/2015	Tirocini	FP20150097470001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN EDUCATRICE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	1.890,00
N° 97512	15/12/2015	Tirocini	FP20150097512001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO M.C.	2.003,31
N° 96081	09/12/2015	Tirocini ex	FP20150096081001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN GENOMICA FUNZIONALE Z.N.	6.998,00
N° 96598	11/12/2015	Tirocini	FP20150096598001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE DIAGNOSTICHE - M.M.	2.400,00
N° 97108	14/12/2015	Tirocini	FP20150097108001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN FARMACIA - C.J.	3.757,20
N° 97390	14/12/2015	Tirocini	FP20150097390001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A.D.	2.400,00

Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 15 **45.075,51**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato

N° 96377	10/12/2015	Tirocini	FP20150096377001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI MAGAZZINO - V.M.	2.600,00
N° 97456	15/12/2015	Tirocini	FP20150097456001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARROZZERIA G.D.	2.390,00
N° 93298	30/11/2015	Tirocini	FP20150093298001	ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO SMONTAGGIO COMPONENTISTICA AUTO - B.A.	4.033,04
N° 90228	20/11/2015	Tirocini	FP20150090228001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN LA GESTIONE CLIENTI RE LA PRATICA DI WINBACK	3.533,04
N° 90833	23/11/2015	Tirocini	FP20150090833001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA MAGAZZINO	630,00
N° 91683	25/11/2015	Tirocini	FP20150091683001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE SETTORE ALIMENTARE ORTOFRUTTICOLO	2.100,00
N° 91756	25/11/2015	Tirocini	FP20150091756001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ESTETISTA - C.C.	1.470,00
N° 91980	26/11/2015	Tirocini	FP20150091980001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITA	2.100,00
N° 92476	27/11/2015	Tirocini	FP20150092476001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI	2.058,00
N° 92627	27/11/2015	Tirocini	FP20150092627001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN "ACCONCIATORE" - P. V.	2.100,00
N° 93392	30/11/2015	Tirocini	FP20150093392001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA AL SOCIALWEB MARKETING ED E-COMMERCE	2.100,00
N° 93393	30/11/2015	Tirocini	FP20150093393001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA FRONT OFFICE E SEGRETERIA ASSICURAZIONI	2.100,00
N° 94243	02/12/2015	Tirocini	FP20150094243001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	2.100,00
N° 94350	02/12/2015	Tirocini	FP20150094350001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN CUOCO	2.100,00
N° 94774	03/12/2015	Tirocini	FP20150094774001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO	2.100,00
N° 94988	04/12/2015	Tirocini	FP20150094988001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATO RELAZIONI COMMERCIALI	2.100,00
N° 95016	04/12/2015	Tirocini ex	FP20150095016001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DI ECOBUILD 2016 E WELCOME ITALIA 2016 - T.F.	6.525,00
N° 95209	04/12/2015	Tirocini	FP20150095209001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ACCONCIATORE	1.260,00
N° 95314	04/12/2015	Tirocini	FP20150095314001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA	1.764,00
N° 95392	04/12/2015	Tirocini	FP20150095392001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONDUZIONE MACCHINE - B.D.	2.100,00

N° 96028	09/12/2015	Tirocini	FP20150096028001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ACCONCIATORE	2.100,00
N° 96511	11/12/2015	Tirocini	FP20150096511001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN WEB DESIGNER	3.475,31
N° 96512	11/12/2015	Tirocini	FP20150096512001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO PULIZIE E MANUTENZIONE AREE VERDI	2.016,00
N° 96513	11/12/2015	Tirocini ex	FP20150096513001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI MARKETING E RICERCHE DI MERCATO - B.E.	4.890,00
N° 96514	11/12/2015	Tirocini	FP20150096514001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PASTICCERE	2.100,00
N° 96516	11/12/2015	Tirocini	FP20150096516001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN MULTIFUNZIONALITÀ IN AGRICOLTURA	2.100,00
N° 96517	11/12/2015	Tirocini	FP20150096517001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO PARRUCCHIERA	2.100,00
N° 96518	11/12/2015	Tirocini	FP20150096518001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA VENDITA	2.058,00
N° 96845	11/12/2015	Tirocini	FP20150096845001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN BANCONIERE - CAMERIERE DI SALA	3.490,03
N° 96846	11/12/2015	Tirocini	FP20150096846001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN COMMESSA DI SUPERMERCATO	2.100,00
N° 96847	11/12/2015	Tirocini	FP20150096847001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA PIATTAFORME MULTIMEDIALI	1.400,00
N° 96848	11/12/2015	Tirocini	FP20150096848001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PANETTIERE - PASTICCERE	1.932,00
N° 96849	11/12/2015	Tirocini	FP20150096849001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO ESTETISTA	2.100,00
N° 96954	14/12/2015	Tirocini	FP20150096954001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA TORNITURA E AFFILATURA UTENSILI	2.100,00
N° 97010	14/12/2015	Tirocini	FP20150097010001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO SEGRETERIA	2.100,00
N° 97124	14/12/2015	Tirocini	FP20150097124001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN "CUOCO" - T. H.	2.100,00
N° 97126	14/12/2015	Tirocini	FP20150097126001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN "ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI" - O. N.	2.100,00
N° 97318	14/12/2015	Tirocini	FP20150097318001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ACCONCIATORI	2.100,00
N° 97398	15/12/2015	Tirocini	FP20150097398001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	1.958,37
N° 97400	15/12/2015	Tirocini	FP20150097400001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO MARKETING	2.100,00
N° 97402	15/12/2015	Tirocini	FP20150097402001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN TECNICO COMMERCIALE	2.100,00

N° 97403	15/12/2015	Tirocini	FP20150097403001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE - A.A.	2.100,00
N° 97404	15/12/2015	Tirocini	FP20150097404001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI	2.100,00
N° 97405	15/12/2015	Tirocini	FP20150097405001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AFFILATURA E TORNITURA - PROCESSO PRODUTTIVO	2.100,00
N° 97406	15/12/2015	Tirocini	FP20150097406001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA COMMERCIALE	2.100,00
N° 97408	15/12/2015	Tirocini	FP20150097408001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE	2.100,00
N° 97409	15/12/2015	Tirocini	FP20150097409001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN MAGAZZINIERE	2.100,00
N° 97553	15/12/2015	Tirocini	FP20150097553001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI	2.100,00
N° 97249	14/12/2015	Tirocini	FP20150097249001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE	3.757,20
N° 97364	14/12/2015	Tirocini ex	FP20150097364001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI TRADUZIONI TECNICHE E COMMERCIALI - F.C.	3.051,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 50						**117.290,99**
Totale progetti: 83						**200.343,70**

15_52_1_DDS_PROG GEST_8734_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 dicembre 2015, n. 8734

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Approvazione operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione - Mese di ottobre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2407 del 7 novembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2014, con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Programma 2015-2017;

VISTO il decreto n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, quale soggetto attuatore delle attività di istruzione e formazione professionale nel periodo 2015-2017, l'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso;

VISTO il decreto n. 1528/LAVFORU del 20 maggio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2015, con il quale sono state emanate le "Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni";

PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;

PRECISATO che le operazioni possono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, successivamente all'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dei percorsi attivati dai Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti le cui unità formative costituiscono oggetto del percorso personalizzato ed entro il 30 aprile 2016;

EVIDENZIATO che le operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri previsti dal paragrafo 9.1.3, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche, con l'esclusione del criterio 3) coerenza finanziaria;

VISTO il decreto n. 7056/LAVFORU del 26 novembre 2015 con il quale sono state approvate l'operazione riferita alle attività di tutoraggio e le proposte di percorso formativo personalizzato presentate nel mese di settembre 2015;

VISTE le operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati presentate nel mese di ottobre 2015;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati presentate nel mese di ottobre 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 27 novembre 2015;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati sono state valutate positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 77 operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati;

RICORDATO che le operazioni devono essere avviate successivamente all'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dei percorsi attivati dai Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti le cui unità formative costituiscono oggetto dei percorsi formativi personalizzati e devono concludersi entro il 31 agosto 2016;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati presentate nel mese di ottobre 2015 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 77 operazioni riferite ai percorsi formativi personalizzati.
3. Le operazioni devono essere avviate successivamente all'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dei percorsi attivati dai Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti le cui unità formative costituiscono oggetto dei percorsi formativi personalizzati e devono concludersi entro il 31 agosto 2016.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 dicembre 2015

FERFOGLIA

15_52_1_DDS_PROG GEST_8734_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PERCOR. PERSON. UTENZA IN OBBL.FORMATIVO 15

FSE 2014/2020 - PERCORSI PERSONALIZZATI PER UTENZA IN OBBLIGO FORMATIVO - C 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	
1	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - R.N. - C1	FP1561990001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
2	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - C.L. - C1	FP1561990002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
3	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - D.D. - C1	FP1561990003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
4	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - H.A. - C1	FP1561990004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
5	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - I.I. - C1	FP1561990005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
6	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - M.C. - C1	FP1564199001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
7	TECNICHE PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-(R.S.) - C1	FP1564199002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
8	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE-H.T. - C1	FP1564199003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
9	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - H.K. - C1	FP1564199004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
10	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - T.P.E.M. - C1	FP1564199005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
11	TECNICHE PER OPERATORE EDILE R.D. - C1	FP1564199006	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
12	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - C.I. - C1	FP1564715001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
13	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - R.A. - C1	FP1564715002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
14	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - T.L. - C1	FP1569127001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
15	TECNICHE DI OPERATORE ELETTRICO - D.N.N. - C1	FP1569127002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
16	TECNICHE DI OPERATORE GRAFICO - C.M. - C1	FP1569127003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
17	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - A.A. - C1	FP1569127004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
18	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - T.M. - C1	FP1569127005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
19	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - P.L. - C1	FP1569127006	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
20	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - D.L.A. - C1	FP1569127007	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
21	TECNICHE DI OPERATORE ELETTRICO - X.I. -C1	FP1569127008	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
22	TECNICHE DI OPERATORE ELETTRICO - R.D. - C1	FP1569127009	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO

23	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - M.M. - C1	FP1569127010	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
24	TECNICHE DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - S.J. - C1	FP1569127011	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
25	TECNICHE DI OPERATORE ELETTRICO - M.Z. -C1	FP1569127012	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
26	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - B.S. - C1	FP1573327001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
27	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE II - VS - C1	FP1573339001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
28	TECNICHE PER OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE-MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI II-GCM-C1	FP1573339002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
29	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI II - KS - C1	FP1573339003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
30	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA II - ZN - C1	FP1573339004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
31	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE II - SS - C1	FP1573339005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
32	TECNICHE PER OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE-MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI II-SR-C1	FP1573339006	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
33	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI II - QE - C1	FP1573339007	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
34	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI II - SA - C1	FP1573339008	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
35	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI II - SAN - C1	FP1573339009	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
36	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI II - SH - C1	FP1573339010	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
37	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE I - AA - C1	FP1579191001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
38	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE-MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI I-CE-C1	FP1579191002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
39	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA I - CF - C1	FP1579191003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
40	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MAN. AUTOVETTURE E MOTO. I - NII - C1	FP1579191004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
41	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - S.A.F. - C1	FP1579191005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
42	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA I - DVHD - C1	FP1579191006	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
43	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA I - TG - C1	FP1579191007	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
44	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - EMY - C1	FP1579191008	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
45	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - LRC - C1	FP1579191009	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
46	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - MA - C1	FP1579191010	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
47	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - SR - C1	FP1579191011	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
48	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - SA - C1	FP1579191012	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
49	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - TO - C1	FP1579191013	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
50	TECNICHE PER COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI I - VMA - C1	FP1579191014	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
51	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - M.R. - C1	FP1579191015	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
52	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - C.N.- C1	FP1579191016	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO

53	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - M.N. - C1	FP1579191017	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
54	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - P.G. - C1	FP1579191018	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
55	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - P.S. - C1	FP1579191019	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
56	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - G.A. - C1	FP1579191020	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
57	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - N.M.- C1	FP1579191021	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
58	TECNICHE PER OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - M.B.- C1	FP1579191022	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
59	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - B.N.- C1	FP1583743001	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
60	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - G.E.-C1	FP1583743002	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
61	TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO II - R.A.C. -C1	FP1583743003	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
62	TECNICHE DI OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE - M.A. - C1	FP1583743004	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
63	TECNICHE DI OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA - H.A. - C1	FP1583743005	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
64	TECNICHE DI OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO - M.J.I. - C1	FP1583743006	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
65	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - V.A. - C1	FP1583743007	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
66	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - N.D. - C1	FP1583743008	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
67	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - B.N. - C1	FP1583743009	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
68	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - Z.A. - C1	FP1583743010	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
69	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - B.M. - C1	FP1583743011	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
70	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - V.N. - C1	FP1583743012	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
71	TECNICHE DI OPERATORE ELETTRICO - K.A. - C1	FP1583743013	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
72	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - B.A.I. - C1	FP1583743014	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
73	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - C.M. - C1	FP1583743015	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
74	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - G.K. - C1	FP1583743016	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
75	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - P.A. - C1	FP1583743017	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
76	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - R.D.D. - C1	FP1583743018	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO
77	TECNICHE PER OPERATORE ELETTRICO - T.G. - C1	FP1583743019	A.T. EFFE.PI 2015-2017	2015	AMMESSO

15_52_1_DDS_PROG GEST_8743_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 dicembre 2015, n. 8743

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro. Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 13/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su Pipol. - I intervento correttivo. Modifiche e integrazioni alla direttiva emanata con decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015. - II intervento correttivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg n. 87/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg n. 7/Pres del 9 gennaio 2008;

PRECISATO che le norme regolamentari citate sono applicabili anche se le attività sono

SOSTENUTE da altre fonti di finanziamento e che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani;

EVIDENZIATO che

- con la DGR n. 731/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale:
    - all'Iniziativa Occupazione Giovani che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale/PON e Piano di Azione e Coesione/PAC);
    - al Progetto FVG Occupabilità, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, sospesi o posti in riduzione dell'orario di lavoro ed è finanziato da risorse nazionali (Piano di Azione e Coesione/PAC);
    - al progetto IMPRENDERO' 4.0 che sostiene la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d'impresa, il passaggio generazionale/trasmissione d'impresa ed è finanziato da risorse residue del POR FSE 2007/2013 e da risorse del Piano di Azione e Coesione/PAC;
- con la DGR n. 429/2015 avente per oggetto "PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI - PPO - ANNUALITÀ 2015. APPROVAZIONE" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità

e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
- la medesima DGR n. 429/2015, in coerenza con precedenti disposizioni, ha confermato la realizzazione delle operazioni formative di cui ai programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 da parte delle ATI selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014;
- con la DGR n. 797/2015 avente per oggetto "VARIAZIONI AL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - APPROVATO CON DGR 731/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" è stata approvata l'integrazione alla articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
RICORDATO inoltre che la deliberazione 731/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:
- n. 827 dell'8 maggio 2014
- n. 1396 del 24 luglio 2014
- n. 1578 del 29 agosto 2014
- n. 1854 del 10 ottobre 2014
- n. 1958 del 24 ottobre 2014
- n. 2286 del 28 novembre 2014
- n. 2490 del 18 dicembre 2014
- n. 450 del 13 marzo 2015
- n. 797 del 30 aprile 2015
- n. 905 del 15 maggio 2015
- n.1523 del 31 luglio 2015
- n.1958 del 9 ottobre 2015
- n. 2346 del 27 novembre 2015

PRECISATO che:
- i soggetti selezionati a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 (associazioni temporanee di enti di formazione, di seguito ATI) hanno svolto le attività formative previste all'interno del programma PIPOL citato;
- in particolare l'azione delle ATI ha riguardato l'attuazione di PIPOL relativamente a PON IOG FVG, a FVG Progetto giovani e a FVG Progetto occupabilità;
EVIDENZIATO che:
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 797/2015, ha ridefinito il quadro delle misure dell'offerta formativa che riguarda anche quelle previste nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/20;
- il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR;
- con il decreto 2733 del 25 giugno 2015 è stato emanato il documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
- il decreto n.2733/LAVFORU del 25 giugno 2015 è stato modificato con decreto n.5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015;
RITENUTO di:
- correggere la ripartizione territoriale della dotazione finanziaria di FVG Giovani presente nell'allegato A) del decreto 2733/LAVFORU/2015 che per mero errore materiale non coincideva con quella stabilita dalla delibera n. 2346 del 27 novembre 2015
- di modificare la misura "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" al fine di adeguarla ai nuovi orientamenti nazionali emersi nell'ambito degli incontri bilaterali sul PON YEI;

DECRETA

1. E' approvato il documento "DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DI PIPOL, DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FORMATIVO PREVISTE DAI PROGRAMMI SPECIFICI N. 8/15 E N. 12/15 DEL PPO 2015 DA PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014", costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
2. L'allegato A) del presente decreto sostituisce l'allegato A) del decreto 2733/LAVFORU/2015 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 dicembre 2015

FERFOGLIA

15_52_1_DDS_PROG GEST_8743_2_ALL1

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

Programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità
Programma specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014 – II intervento correttivo

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

Con il decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di quattro raggruppamenti di enti di formazione ai quali affidare, ciascuno in un ambito provinciale, le azioni di carattere formativo rientranti in FVG Progetto giovani ed in FVG Progetto occupabilità, facenti parte dapprima del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93/2014 e, successivamente del "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il documento "Pianificazione periodica delle operazione – PPO – Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429/2015, nel definire le linee di attuazione del POR FSE 2014/2020 per il 2015, ha individuato

- il programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità e
- il programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani

attraverso i quali viene assicurata continuità alle attività di carattere formativo all'interno di PIPOL e sugli specifici versanti di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.

Con le presenti direttive vengono disciplinate le modalità di attuazione delle attività di carattere formativo previste dai richiamati programmi specifici da parte dei raggruppamenti di enti di formazione – ATI – selezionati con il richiamato avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
- documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e succ. mod.
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ~~e~~ ricerca e università; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione.

PARTE PRIMA . PROGRAMMA SPECIFICO 8/15 - FVG PROGETTO OCCUPABILITA'

1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 1 – Occupazione
   b) **Priorità d'investimento**: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
   c) **Obiettivo specifico**: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
   d) **Azione**: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) **Settore di intervento**: 102 – Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
   f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
   i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   k) **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

   l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

   m) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

3. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 5** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 5.651.907,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

6. ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa.

3. Ogni operazione deve prevedere nella sezione "dati per l'orientamento" un breve riassunto del contenuto del progetto finalizzato alla pubblicazione sui siti istituzionali, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**,
4. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione**
5. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
6. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.

6.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

6.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista e di acconciatore la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi del Regolamento di cui all'art.26, comma 4 e dell'art. 28, comma 6 della LR 12/2002, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A e D del "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2015", approvato con DGR n. 1654 del 28 agosto 2015" e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
   a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali
   b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili
   c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.
4. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
5. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento

dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

6. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008; ove possibile può essere prevista anche l'erogazione della formazione specifica.
7. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b.La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
10. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Le operazioni relative alla formazione permanente per gruppi omogenei sono finalizzate, anche attraverso il ricorso a momenti di stage, a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di carattere professionalizzante fortemente aderenti a fabbisogni manifestati dal territorio.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

6.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 600 ore che può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica, la cui durata deve essere compresa tra 150 e 400 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti gli stage, ove previsti, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
3. Qualora l'operazione preveda lo svolgimento dello stage, l'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
4. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.

5. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
6. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
7. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra *12* e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione** .
8. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
9. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.
2. Le operazioni fanno riferimento alla tipologia formativa n. 11 - Formazione con modalità individuali, di cui all'allegato A) del Regolamento: si tratta di percorsi formativi fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente proponente ed attuatore. Tali percorsi prevedono la partecipazione di un numero di allievi pari ad una unità. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente da una o più imprese del territorio.
3. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS, attraverso una operazione a sé stante, separata da quella formativa.

6.3.1 Elementi qualificanti le operazioni

1. **Pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, la durata dell'azione formativa viene di volta in volta definita rispetto alla situazione esaminata e non deve comunque essere superiore a 40 ore. Non è ammessa la realizzazione di stage. Sono ammissibili attività di laboratorio e di applicazione pratica degli insegnamenti teorici.
2. Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata.
3. Le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo

inserimento lavorativo di almeno un allievo entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
– tempo indeterminato;
– tempo determinato;
– apprendistato.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

4. In funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. L'accordo è presentato dall'ATI unitamente all'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
5. Il numero di allievi richiesto deve essere pari a 1, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
6. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.4 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Come indicato al paragrafo 6.3., capoverso 3, l'utilizzo dell'UCS 14 al fine di sostenere la mobilità interregionale degli allievi a supporto di percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo, comporta la predisposizione di un'operazione a sé stante che accompagna l'operazione formativa.
2. Per quanto indicato al capoverso 1, i destinatari dell'operazione formativa e dell'operazione relativa all'indennità di mobilità devono essere i medesimi.

7. GESTIONE FINANZIARIA

7.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. I percorsi formativi, ad esclusione della formazione mirata all'inserimento lavorativo per cui valgono le specifiche disposizioni, sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage (se previsto) + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

3. Ove l'operazione formativa preveda l'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale, al costo di cui al capoverso 2 va aggiunto il seguente così determinato:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

4. Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'applicazione dell'UCS 1, precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.

5. Per quanto riguarda invece le risorse utilizzate con l'applicazione dell'UCS 14, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili alla rendicontazione a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS 1.
6. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:
   a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
   b) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS14 sono imputati sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

7.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 7 (euro 99,00) * n. ore di formazione

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

7.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Indennità di mobilità sul territorio nazionale"" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale , di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Direttive nel Bollettino ufficiale della Regione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario

on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in forma cartacea, è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.
4. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

9. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

10. SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è selezionata dal Servizio sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
   a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:

Criterio	Causa di non ammissibilità
Conformità della presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste **(paragrafo 8, capoverso 1)** - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea **(paragrafo 8, capoverso 3)** - Mancata compilazione della sezione "dati per l'orientamento" **(paragrafo 6, capoverso 3)** - Mancata presentazione del modulo di raccordo con i CPI

	(paragrafo 6, capoverso 4)
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo 3, capoverso 1)**
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	- Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Formazione permanente per gruppi omogenei e formazione mirata all'inserimento lavorativo **(paragrafo 6, capoverso 5)** - Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata riferita alla figura ed al corrispondente profilo regionale diversi da quelli previsti **(paragrafo 6.1.1, capoverso 1)** **-** Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata non riferita agli standard regionali **(paragrafo 6.1.1, capoverso 2)** - Presentazione di operazioni di durata e strutturazione diversa da quella prevista **(paragrafo 6.1.1, capoverso 1; paragrafo 6.2.1, capoverso 1; paragrafo 6.3.1, capoverso 1)** - Mancata indicazione delle sedi ospitanti gli stage (ove previsti) **(paragrafo 6.1.1, capoverso 4; paragrafo 6.2.1, capoverso 2)** **-** Mancata presentazione dell'accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa **(paragrafo 6.3.1 capoverso 4)** - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 **(paragrafo 6.1.1, capoverso 6; paragrafo 6.2.1, capoverso 4)** - Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti **(paragrafo 6.1.1, capoverso 9; paragrafo 6.2.1, capoverso 7 paragrafo 6.3.1, capoverso 5)** - Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro **(paragrafo 6, capoverso 1)** - Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa **(paragrafo 6, capoverso 2)**

b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

11. OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

12. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro / formazione / area operatori / modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

13. RENDICONTAZIONE

13.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

13.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
   c) copia dei contratti di lavoro degli allievi destinatari della somma forfettaria a processo e che sono stati assunti entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
   i. tempo indeterminato;
   ii. tempo determinato;
   iii. apprendistato.

   Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.
3. La somma ammissibile è pari al *70% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione* se nessun allievo è stato collocato entro 60 giorni con uno dei contratti di cui al comma 2 lett. c, è pari al 100% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione se almeno un allievo è stato collocato con le modalità di cui comma 2 lett. c.

13.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'operazione di carattere formativo a cui si riferisce il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita:
   a) dalla relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
   b) dalla fotocopia delle pagine dei registri di presenza dell'operazione formativa a cui l'operazione in questione si riferisce relative al periodo di permanenza fuori regione;
   c) dalla dichiarazione sottoscritta dall'allievo che attesta di aver ricevuto la somma forfettaria a titolo di indennità di mobilità.

PARTE SECONDA. PROGRAMMA SPECIFICO 12/15 - FVG PROGETTO GIOVANI

A. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni previste dal presente avviso si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 1 – Occupazione
   b) **Priorità d'investimento**: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.
   c) **Obiettivo specifico**: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
   d) **Azione**: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) **Settore di intervento**: 103 – Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani.
   f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
   i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   k) **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

   l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.	Regioni più sviluppate	%	

   a) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

B. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

C. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

D. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 2 e 3** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda le operazioni di "formazione permanente per gruppi omogenei" e registrati nella FASCIA 2 per quanto riguarda le operazioni di "Qualificazione di base abbreviata".

E. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 4.999.347,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099.726,00	1.199.843,00

F. ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le

attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa.

3. Ogni operazione deve prevedere nella sezione "dati per l'orientamento" un breve riassunto del contenuto del progetto finalizzato alla pubblicazione sui siti istituzionali, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**,
4. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
6. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.

F.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

F.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista e di acconciatore la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi del Regolamento di cui all'art.26, comma 4 e dell'art. 28, comma 6della LR 12/200, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A e D del Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2015", approvato con DGR n. 1654 del 28 agosto 2015 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
   a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali;
   b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili;
   c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.

4. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti ~~de~~gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
5. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
6. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.
7. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
10. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

F.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Le operazioni relative alla formazione permanente per gruppi omogenei sono finalizzate, anche attraverso il ricorso a momenti di stage, a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di carattere professionalizzante fortemente aderenti a fabbisogni manifestati dal territorio.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

F.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 600 ore che può comprendere insegnamento d'aula, ~~e~~ laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica, la cui durata deve essere compresa tra 150 e 400 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti ~~de~~gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
3. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento

dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

4. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.
5. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
6. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
7. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra *12* e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
8. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
9. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

F.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG

1. Qualora le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG prevedano lo svolgimento di parte del percorso formativo presso sedi collocate fuori regione, sul territorio nazionale, è ammissibile la predisposizione di apposite operazioni che sostengono la mobilità degli allievi attraverso l'utilizzo dell'UCS 14 del documento UCS.
2. Le suddette operazioni inerenti Indennità di mobilità sul territorio nazionale devono essere presentate contestualmente all'operazione formativa di riferimento e devono prevedere la partecipazione dei medesimi allievi dell'operazione formativa.

G. GESTIONE FINANZIARIA

G.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. I percorsi formativi sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage (se previsto) + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

3. Ove l'operazione formativa preveda l'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale, al costo di cui al capoverso 2 va aggiunto il seguente così determinato:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

4. Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'applicazione dell'UCS 1, precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
5. Per quanto riguarda invece le risorse utilizzate con l'applicazione dell'UCS 14, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili alla rendicontazione a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS 1.
6. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:
   a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
   b) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS14 sono imputati sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

G.2 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Indennità di mobilità sul territorio nazionale"" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale , di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza

H. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Direttive nel Bollettino ufficiale della Regione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario

on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in forma cartacea, è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

I. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

L. SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è selezionata dal Servizio sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
   a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:

Criterio	Causa di non ammissibilità
Conformità della presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste **(paragrafo H, capoverso 1)** - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea **(paragrafo H, capoverso 3)** - Mancata compilazione della sezione "dati per l'orientamento"

	(paragrafo F, capoverso 3) - Mancata presentazione del modulo di raccordo con i CPI **(paragrafo F, capoverso 4)**
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo C, capoverso 1)**
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	- Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Formazione permanente per gruppi omogenei **(paragrafo F, capoverso 5)** - Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata riferita alla figura ed al corrispondente profilo regionale diversi da quelli previsti **(paragrafo F.1.1, capoverso 1)** **-** Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata non riferita agli standard regionali **(paragrafo F.1.1, capoverso 2)** - Presentazione di operazioni di durata e strutturazione diversa da quella prevista **(paragrafo F.1.1, capoverso 1; paragrafo F.2.1, capoverso 1)** - Mancata indicazione delle sedi ospitanti gli stage (ove previsti) **(paragrafo F.1.1, capoverso 4; paragrafo F.2.1, capoverso 2)** - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 **(paragrafo F.1.1, capoverso 6; paragrafo F.2.1, capoverso 4)** - Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti **(paragrafo F.1.1, capoverso 9; paragrafo F.2.1, capoverso 7)** - Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro **(paragrafo F, capoverso 1)** - Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa **(paragrafo F, capoverso 2)**

b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.

2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

M. OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

N. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice o nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

O. RENDICONTAZIONE

O.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

O.2 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'operazione di carattere formativo a cui si riferisce , realizzata a valere sul PON IOG il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita:
   d) dalla relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
   e) dalla fotocopia delle pagine dei registri di presenza dell'operazione formativa a cui l'operazione in questione si riferisce relative al periodo di permanenza fuori regione;
   f) dalla dichiarazione sottoscritta dall'allievo che attesta di aver ricevuto la somma forfettaria a titolo di indennità di mobilità.

PARTE TERZA. ELEMENTI TRASVERSALI

1. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

2. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

3. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

4. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2018.

Allegato A)

MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL FABBISOGNO RILEVATO DELLE PERSONE

L'ATI di enti di formazione con capofila ________, operante nell'ambito territoriale della provincia di ______ e il CPI di ______

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE CHE

- l'operazione formativa denominata "__________________", rientrante nella tipologia formativa "______" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ___ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.

- Nelle diverse fasi di costruzione del gruppo classe i soggetti coinvolti (CPI ed ATI) hanno tenuto conto delle indicazioni dell'art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" del Regolamento (UE) n.1303/2013.

- Nelle di costruzione del gruppo classe è stata garantita la più ampia partecipazione della componente femminile.

Luogo e data

PER L'ATI PER IL CPI

15_52_1_DDS_TEC INV_1157_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti 15 dicembre 2015, n. 1157

POR FESR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Azione 3.1. Interventi di efficientamento energetico dell'Ospedale di Pordenone: ammissione a finanziamento.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13.9.2013 e s.m.i., avente ad oggetto "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";
RICHIAMATI i decreti n. 1315/DC dd. 19.12.2013 e n. 461 dd. 15.5.2014 con i quali sono state approvate le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
RICHIAMATO il Decreto n° 0264/Pres. dd. 31.12.2014 il quale, ai sensi dell'art.5, comma 11, della L.R. 16 ottobre 2014, n.17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", ha costituito i nuovi enti del Servizio sanitario regionale con effetto dal 1° gennaio 2015;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 che istituisce il fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del programma;
VISTO il Regolamento di cui all'art. 3 della L.R. 14/2015, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR ed in particolare l'art. 10 che prevede l'impegno a valere sul fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020";
RICHIAMATA la DGR 2311 del 19.11.2015 "LR 14/2015, art. 3. POR FESR 2014 - 2020. Approvazione lettera invito azione 3.1.B - riduzione di consumi di energia primaria negli hub ospedalieri. Hub ospedaliero di Pordenone, A.A.S. n.5 "Friuli Occidentale".";
RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 1/2015 "Individuazione del personale coinvolto nella gestione e controllo dell'Attività 3.1.b del POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione." con il quale lo scrivente servizio ha disposto la propria organizzazione interna al fine di garantire uno svolgimento efficace delle funzioni spettanti al Servizio stesso in qualità di Struttura regionale attuatrice, così come individuate dal Regolamento attuativo del POR, approvato con D.P.reg n. 136 del 1° luglio 2015, definendo in modo chiaro i ruoli e le competenze del personale assegnato al Servizio medesimo, in relazione all'implementazione della citata Attività 3.1.b - parte hub ospedalieri;

DATO ATTO che con nota 19931 del 20.11.2015 lo scrivente servizio, in attuazione del punto 3 della sopracitata DGR 2311/2015, ha trasmesso la Lettera di Invito al beneficiario Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (di seguito indicato come AAS5);
VISTA la domanda di contributo presentata dalla AAS5 Prot n.20278 e n. 20279 del 27.11.2015, adottata dalla AAS5 con decreto del Direttore Generale n. 624 del 26.11.2015 e allegato alla documentazione trasmessa, riguardante il progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" (di seguito denominato "Progetto");
ACCERTATO che la sopracitata domanda è stata presentata entro il termine del 30.11.2015 tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it firmata digitalmente in data 26.11.2015 da parte del legale rappresentante della AAS5 dott. Paolo Bordon in conformità alle modalità e nei termini previsti al punto 4.1 della Lettera di Invito;
ACCERTATO che la AAS5 ha utilizzato lo schema di domanda Allegato A alla Lettera di invito compilando tutti i campi con tutte le informazioni previste;
ACCERTATO che la AAs5 ha allegato alla domanda i documenti obbligatori previsti nel paragrafo punto 2 della Lettera di invito:
a) Scheda tecnica di progetto comprensiva dello studio di fattibilità contenente, nei sottoelencati allegati, tutti gli elementi richiesti
- A - SCHEDA TECNICA DI PROGETTO.PDF.P7M
- A - ALLEGATO 03 - 000_IIRT01_31_4625.PDF.P7M
- A - ALLEGATO 06 - CRONOGRAMMA.PDF.P7M
- A - ALLEGATI 01 02 04 05 - ELABORATI GRAFICI.PDF.P7M
b) scheda di verifica preventiva di eventuali entrate nette generate dal progetto corrispondente all'allegato B - VERIFICA PREV EV ENTRATE NETTE.PDF.P7M
c) curricula del personale dell'unità responsabile della realizzazione dell'investimento corrispondente all'allegato C - CURRICULA.PDF.P7M
PRESO ATTO della check list istruttoria di data 11/12/2015 sottoscritta dal responsabile di istruttoria per la funzione di selezione/gestione;
ACCERTATO che sussistono al 27.11.2015, data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2.2 della Lettera di invito essendo, in particolare, dimostrata la capacità amministrativa e operativa della AAS5 sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica nella realizzazione di progetti similari elencati nel paragrafo 12 "Possesso capacità amministrativa e operativa del richiedente" del modulo di domanda trasmesso, e sulla base dei curricula del personale impegnato per la realizzazione del progetto;
RICHIAMATA la nota 20704/P del 4.12.2015 con la quale lo scrivente servizio ha richiesto l'espressione del parere consultivo del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS) sullo studio di fattibilità del progetto;
PRESO ATTO del parere consultivo n. 0001-PORFESR-A5, relativo alla riunione di data 4.12.2015, con il quale il NVISS esprime "parere consultivo favorevole allo studio di fattibilità inserito nella domanda di contributo per interventi di efficientamento energetico dell'ospedale di Pordenone nell'ambito del POR FESR 2014-2020 e denominato « Interventi di efficientamento energetico dell'ospedale Di Pordenone », per complessivi euro 9.000.000,00, e che tali interventi potranno integrarsi nella progettazione complessiva del nuovo ospedale di Pordenone";
ACCERTATO che sono verificate le condizioni di ammissibilità del Progetto, per quanto di seguito riportato:
- risponde alle finalità e agli obiettivi di realizzazione indicati al paragrafo 1.2. della Lettera di invito in quanto la superficie delle strutture che saranno oggetto degli interventi di efficientamento energetico di progetto è pari a 82.691 mq pertanto supera il minimo previsto per l'ammissibilità pari a m2 65.000 (codifica comunitaria IO341) e la percentuale di riduzione del consumo annuale di energia primaria è prevista maggiore del 15% (fino a circa 20%) (codifica comunitaria IO032);
- garantisce con la sua realizzazione il raggiungimento di un adeguato livello di efficientamento energetico della centrale tecnologica in quanto gli interventi prevedono, tra gli altri, la realizzazione di un impianto di trigenerazione che supera il requisito di ammissibilità che individua la cogenerazione quale livello tecnologico minimo;
- gli interventi previsti risultano essere coerenti con l'azione 3.1 del POR di promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, in particolare per quanto concerne riduzioni di energia primaria acquisita dall'esterno, introduzione di fonti di energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico), installazione e utilizzo di un sistema di trigenerazione, riduzione delle emissioni di CO_2;
ACCERTATO inoltre che, al fine di garantire il raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 2013 e dell'a-

vanzamento di spesa previsto dagli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, il progetto, come dichiarato dalla AAS5 nella domanda di contributo:
- prevede alla data del 30 settembre 2018 la chiusura di uno stato avanzamento lavori con una spesa certificabile ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013 pari ad almeno Euro 1.000.000,00;
- garantisce il collaudo delle opere entro il 30 giugno 2022 con il raggiungimento dei sopracitati obiettivi di realizzazione previsti al paragrafo 1.2 della Lettera di invito e pertanto entro il termine del 31 dicembre 2023;
PRESO ATTO che, per quanto indicato dalla AAS5 nella scheda di verifica preventiva di eventuali entrate nette generate dal progetto, non vi è previsione di entrate nette che debbano essere dedotte dalla spesa di investimento per la determinazione della spesa ammissibile;
ACCERTATO che il quadro economico e il piano dei costi indicano che tutte le spese previste, complessivamente pari a euro 9.000.000,00, sono ricomprese nelle tipologie di spesa elencate al paragrafo 3.2 della Lettera di invito, sono tutte a carico della AAS5 ed è previsto che il pagamento di tutte le spese si perfeziona nell'ambito del periodo di ammissibilità previsto per il programma
RITENUTO, per quanto sopra accertato in attuazione dell'attività istruttoria prevista dalla Lettera di invito, che:
- il beneficiario risponde ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2. della lettera di invito;
- la domanda di contributo trasmessa dalla AAS5 con note prot. n.20278 e n. 20279 del 27.11.2015 è da considerarsi completa e corretta in quanto presentata nei termini e in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4 della Lettera di invito;
- per la AAS5 sono sussistenti, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 della Lettera di invito;
- il progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" è ammissibile;
- le spese previste nella domanda di contributo sono interamente ammissibili;
RITENUTO pertanto di stabilire l'ammissione al finanziamento del progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" pari a euro 9.000.000,00 di cui il 50% quota Comunitaria (FESR), 35% quota Statale e 15% quota regionale;
RITENUTO di comunicare alla AAS5, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 della Lettera di invito, l'ammissione al finanziamento del progetto l'ammissione al finanziamento del progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" per un importo complessivo pari a euro 9.000.000,00 al fine di ottenere riscontro da parte della stessa in merito all'accettazione ovvero alla rinuncia di contributo;

DECRETA

1. per quanto accertato, e indicato nelle premesse, in attuazione dell'attività istruttoria prevista dalla Lettera di invito, che:
- la domanda di contributo trasmessa dalla AAS5 con note prot. n.20278 e n. 20279 del 27.11.2015 è da considerarsi completa e corretta in quanto presentata nei termini e in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4 della Lettera di invito;
- per la AAS5 sono sussistenti, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 della Lettera di invito;
- il progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" è ammissibile;
- le spese previste nella domanda di contributo sono interamente ammissibili;
2. di ammettere a finanziamento il progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" comportante una spesa complessiva pari a euro 9.000.000,00;
3. di impegnare sul fondo fuori bilancio denominato "Fondo POR FESR 2014-2020" istituito con LR. 14/2015, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di regionale di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136, le risorse definite al punto 1.3 della D.G.R. 2311/2015 di approvazione della procedura di attivazione, a favore del progetto sopra descritto, secondo le fonti di copertura dell'Unione Europea (Fondo Strutturale FESR), dello Stato e della Regione e secondo le percentuali previste dal piano finanziario del POR e richiamate nella DGR. 2311/2015 (UE 50%, Stato 35%, Regione15%) pari a:
- UE euro 4.500.000,00;
- Stato euro 3.150.000,00;
- Regione euro 1.350.000,00;

4. di comunicare alla AAS5, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 della Lettera di invito, l'ammissione al finanziamento del progetto l'ammissione al finanziamento del progetto "Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone - Realizzazione del nuovo polo tecnologico e altre opere edili e impiantistiche di efficientamento energetico del nuovo ospedale" per un importo complessivo pari a euro 9.000.000,00 al fine di ottenere riscontro da parte della stessa in merito all'accettazione ovvero alla rinuncia di contributo.
5. Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ASARO

15_52_1_DGR_2463_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2463

Art. 2545-terdecies, cc e LR 27/2007, art., 23 - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Sociale Regionale dei Senza Lavoro - Società cooperativa" con sede in Doberdò del Lago.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del giorno 13.03.2015 con la quale la "Cooperativa Sociale Regionale dei Senza Lavoro - Società Cooperativa" con sede in Doberdò del Lago, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Piergiorgio Renier ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA, altresì, la relazione del predetto commissario governativo dd.17.07.2015, sub prot. n. 54613/ PRODRAF/GEN dd.20.07.2015, da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'acclarata inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 10 novembre 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto il professionista incaricato appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista di recente resosi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione del professionista medesimo;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 03.12.2015, pervenuta addì 07.12.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 89853/PRODRAF/GEN dd.07.12.2015;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 25.11.2015, pervenuta il giorno 25.11.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 86119/ PROD/SCTC dd.25.11.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Alessandro Badin, con domicilio eletto per la carica in Gorizia, Via della Bona n. 18, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Sociale Regionale dei Senza Lavoro - Società Cooperativa" con sede in Doberdò del

Lago, C.F. 01140850312, costituita il 08.10.2012 per rogito notaio dott. Francesco Caruso di Cormons, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Alessandro Badin, con domicilio eletto per la carica in Gorizia, Via della Bona n. 18, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_DGR_2464_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2464

LR 29/2005, art. 34. Fissazione dei periodi per l'effettuazione delle vendite di fine stagione invernali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo">>, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante <<Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti>>, il quale ha sostituito il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, statuendo che le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
PRESO ATTO che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi:
1. dalla Consulta regionale dei Consumatori e degli Utenti, nella riunione convocata per il 26 novembre 2015, che accoglie favorevolmente ogni possibile maggior anticipo dell'inizio delle vendite di fine stagione;
2. dalle Associazioni di categoria - settore commercio e delle Organizzazioni sindacali - settore commercio e precisamente:
- ASCOM Udine - Confcommercio FVG, con nota pervenuta in data 17 novembre 2015 che si esprime per l'inizio dei saldi al 5 gennaio 2016, come confermato nella successiva comunicazione del 4 dicembre 2015;
- CONFSAL FVG Confederazione dei Sindacati autonomi dei Lavoratori, con nota pervenuta in data 4 dicembre 2015, che si esprime per l'inizio dei saldi il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, ossia il 5 gennaio 2016;
VISTE inoltre le richieste di anticipare l'inizio dei saldi pervenute da:
- FEDERDISTRIBUZIONE con nota dd. 9 ottobre 2015, dove si richiede l'inizio dei saldi invernali a decorrere dal 2 gennaio;
- Camera Nazionale della Moda Italiana con nota dd. 17 novembre 2015, dove si richiede l'inizio dei saldi invernali a decorrere dal 2 gennaio;
VISTO il Verbale della Commissione "Attività Produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome dd. 28 ottobre 2015, in cui si ribadisce l'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni sui periodi dei saldi invernali ed estivi (decorrenza rispettivamente dal primo giorno feriale ante-

cedente l'Epifania e dal primo sabato del mese di luglio), come da accordo del 24 marzo 2011;
CONSIDERATO che si è tenuto conto delle indicazioni di maggioranza espresse;
RITENUTO di determinare solo i periodi dei saldi invernali e di fissare i periodi dei saldi estivi con successiva deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali, all'unanimità,

DELIBERA

1. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernali, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti: dal 5 gennaio 2016 al 31 marzo 2016.
2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_DGR_2472_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2472

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Attività 3.2.a "Favorire l'accesso alla rete in banda larga" - Disattivazione dalla procedura di attivazione PATT34385 di risorse a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, come da ultimo modificata dalla Decisione della Commissione europea C(2015)316 del 20 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 27 febbraio 2015, di presa d'atto della suddetta decisione della Commissione europea di modifica del POR;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n.0114/Pres;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del predetto Regolamento che disciplina l'attua-

zione del POR 2007-2013, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del POR, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità, e che la Giunta medesima su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo, e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegna le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma;
CONSIDERATO che con DGR n. 2142 del 21 ottobre 2008 è stato approvato il piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013 che assegna all'attività 3.2.a risorse pari ad Euro 19.000.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2102 del 10 novembre 2011, pubblicata sul BUR n. 48 del 30/11/2011 che, da ultimo, approva la scheda attività dell'attività 3.2.a Favorire l'accesso alla rete in banda larga;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2200 del 18 novembre 2011 che identifica i lotti individuati nella prima fase realizzativa con altrettante operazioni e approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare ed il relativo costo indicativo pari a complessivi Euro 19.000.000,00, così suddivisi:
- operazione n. 5137: Euro 8.504.400,00
- operazione n. 5144: Euro 3.526.400,00
- operazione n. 5147: Euro 3.513.100,00
- operazione n. 5149: Euro 3.456.100,00;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 2579 del 29 novembre 2011 che, tra l'altro:
- approva la graduatoria delle operazioni prioritarie;
- ammette a finanziamento le stesse e impegna sul Fondo POR FESR 2007-2013 l'importo complessivo di Euro 19.000.000,00;

VISTO che nell'ambito della procedura di attivazione PATT 34385 (Approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie, e del relativo costo indicativo, degli interventi di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali facenti capo a consorzi e distretti industriali), di cui alla sopra citata DGR n. 2200 del 18/11/2011, con Decreti PMT n. 4139/INF-TLC, PMT n. 4140/INF-TLC, PMT n. 4141/INF-TLC, PMT n. 4142/INF-TLC del 23 luglio 2013 del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, risulta disimpegnato, a seguito dei ribassi di gara verificatisi, un importo complessivo pari a Euro 3.545.530,75;
VISTO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1351 del 26/07/2013 sono state rideterminate in diminuzione le risorse finanziarie della procedura di attivazione in questione per un controvalore complessivo di Euro 3.545.530,75 e sono stati aggiornati gli importi delle quattro operazioni prioritarie per un totale di Euro 15.454.469,25 (di cui FESR Euro 3.786.344,95, Stato Euro 8.113.596,36, Regione Euro 3.554.527,94), nel modo seguente:
- operazione n. 5137: Euro 6.404.580,01 (di cui FESR Euro 1.569.122,10, Stato Euro 3.362.404,51, Regione Euro 1.473.053,40)
- operazione n. 5144: Euro 2.954.336,66 (di cui FESR Euro 723.812,48, Stato Euro 1.551.026,75, Regione Euro 679.497,43)
- operazione n. 5147: Euro 3.354.852,80 di cui FESR Euro 821.938,93, Stato Euro 1.761.297,72, Regione Euro 771.616,15)
- operazione n. 5149: Euro 2.740.699,78 (di cui FESR Euro 671.471,44, Stato Euro 1.438.867,38, Regione Euro 630.360,96);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 28 marzo 2014 con la quale, a seguito della modifica del POR di cui alla Decisione della Commissione europea C(2013) 8575 del 29 novembre 2013, si è provveduto alla rimodulazione delle quote comunitaria, statale e regionale di tutti gli atti finanziari adottati dalle strutture di gestione ai fini della coerenza degli stessi con il piano finanziario analitico adottato con DGR n. 2442/2013, inclusi gli atti afferenti alle operazioni dell'attività 3.2.a in oggetto, come segue:
- operazione n. 5137: Euro 6.404.580,01 (di cui FESR Euro 2.049.465,44, Stato Euro 2.593.854,76, Regione Euro 1.761.259,81)
- operazione n. 5144: Euro 2.954.336,66 (di cui FESR Euro 945.387,65, Stato Euro1.196.506,28, Regione Euro 812.442,73)
- operazione n. 5147: Euro 3.354.852,80 (di cui FESR Euro 1.073.552,81, Stato Euro 1.358.715,31, Regione Euro 922.584,68)
- operazione n. 5149: Euro 2.740.699,78 (di cui FESR Euro 877.023,86, Stato Euro 1.109.983,35, Regione Euro 753.692,57);

VISTO che con Decreto n. 1788/PMTM del 12/06/2015 l'operazione n.5137 è stata rideterminata in Euro 6.289.486,15 (di cui FESR Euro 2.012.635,40, Stato Euro 2.547.241,75, Regione Euro 1.729.609,00) e sono stati disimpegnati Euro 115.093,86 (di cui FESR Euro 36.830,03, Stato Euro 46.613,01, Regione Euro 31.650,82);
VISTO che con Decreto n. 1789/PMTM del 12/06/2015 l'operazione n.5147 è stata rideterminata in Euro 3.302.539,68 (di cui FESR Euro 1.056.812,61, Stato Euro 1.337.528,50, Regione Euro 908.198,57) e

sono stati disimpegnati Euro 52.313,12 (di cui FESR Euro 16.740,19, Stato Euro 21.186,81, Regione Euro 14.386,12);
CONSIDERATO che, nel corso dell'anno l'Autorità di gestione ha inteso proporre alla Commissione europea, vista la DGR 1577 del 6 agosto 2015, una rimodulazione finanziaria del POR FESR, in modo da rendere più coerente possibile la dotazione finanziaria di ciascun asse con il valore di spesa a fine programmazione ed utilizzare al meglio il meccanismo della flessibilità, prevedendo, tra le altre cose, una riduzione delle risorse POR assegnate all'asse 3 a favore dell'asse 5 per un importo pari 2.908.106,00 Euro;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 2339 del 27 novembre 2015 attraverso la quale si sono rese disponibili risorse PAR riprogrammabili in favore di altre linee di intervento del POR per complessivi 1.262.672,20 Euro;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 2340 del 27 novembre 2015 attraverso la quale sono state assegnate in favore dell'attività 3.2.a risorse PAR per complessivi 2.740.699,78 Euro;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 2414 del 4 dicembre 2015 che assegna alla procedura di attivazione PATT34385 (Approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie, e del relativo costo indicativo, degli interventi di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali facenti capo a consorzi e distretti industriali) e in particolare all'operazione n. 5149 denominata "Infrastruttura a banda larga nelle aree industriali del Distretto industriale dell'agro-alimentare di San Daniele, Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli, Distretto industriale delle tecnologie digitali" dell'attività 3.2.a "Favorire l'accesso alla rete in banda larga" del POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione risorse regionali pari ad euro 2.740.699,78;
VISTO il Decreto del Direttore PMTM n. 4196 del 07/12/2015 con cui si è disposta la modifica della fonte di finanziamento da risorse afferenti al Fondo POR FESR 2007-2013 a risorse attinenti al Piano aggiuntivo regionale (PAR) in relazione ad impegno, delegazione amministrativa intersoggettiva e liquidazioni;
RAVVISATA pertanto la necessità di disattivare dalla procedura di attivazione PATT34385 (Approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie, e del relativo costo indicativo, degli interventi di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali facenti capo a consorzi e distretti industriali) risorse a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 per un importo di Euro 2.908.106,76, affinché tali risorse possano essere di seguito riprogrammate a favore dell'asse 5;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di disattivare dalla procedura di attivazione PATT34385 (Approvazione dell'elenco delle operazioni prioritarie, e del relativo costo indicativo, degli interventi di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali facenti capo a consorzi e distretti industriali) dell'attività 3.2.a "Favorire l'accesso alla rete in banda larga" del POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione risorse a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 pari ad Euro 2.908.106,76 (di cui FESR Euro 930.594,10, Stato Euro 1.177.783,17, Regione Euro 799.729,49), affinché tali risorse possano essere di seguito riprogrammate a favore dell'asse 5;
2. di aggiornare gli importi delle quattro operazioni prioritarie per un totale di Euro 15.287.062,27, di cui Euro 12.546.362,49 di risorse POR (di cui FESR Euro 4.014.835,66, Stato Euro 5.081.276,53, Regione Euro 3.450.250,30) ed Euro 2.740.699,78 di risorse PAR, nel modo seguente:
- operazione n. 5137: Euro 6.289.486,15 di risorse POR (di cui FESR Euro 2.012.635,40, Stato Euro 2.547.241,75, Regione Euro 1.729.609,00)
- operazione n. 5144: Euro 2.954.336,66 di risorse POR (di cui FESR Euro 945.387,65, Stato Euro 1.196.506,28, Regione Euro 812.442,73)
- operazione n. 5147: Euro 3.302.539,68 di risorse POR (di cui FESR Euro 1.056.812,61, Stato Euro 1.337.528,50, Regione Euro 908.198,57)
- operazione n. 5149: Euro 2.740.699,78 di risorse PAR;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_DGR_2481_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2481

LR 14/2010, art. 3. Conferma della misura dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni);
VISTO altresì l'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale secondo il quale la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE dd. 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 dd. 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C(2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
VISTO l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;
PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, di avvalersi della facoltà di introdurre un incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;
RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n 1860 del 25 settembre 2015 viene a scadere in data 31 dicembre 2015;
RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva di cui alla citata deliberazione giuntale n. 1860 del 25.09.2015 in scadenza al 31 dicembre 2015, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nella sottostante tabella:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare per un periodo di tre mesi decorrente dal 31 dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle seguenti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3-LR14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_DGR_2482_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2482

DLgs. 152/2006 - Parere sulla Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante il nuovo impianto idroelettrico del tipo "Mini" ad acqua fluente e ad alta caduta in Comune di Vito d'Asio sul rio Barquet - Proroga della DGR 2453/2010 (VIA372). Proponente: Renowa Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTO l'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2453 di data 2 dicembre 2010 pubblicata sul BUR n. 50 del

15 dicembre 2010, con la quale il progetto riguardante il nuovo impianto idroelettrico del tipo “mini” ad acqua fluente e ad alta caduta in Comune di Vito d’Asio sul rio Barquet - presentato dalla ditta RenoWa srl, è stato giudicato compatibile con l’ambiente;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 19 ottobre 2015 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l’istanza da parte di Renowa srl al fine dell’ottenimento della proroga fino al 31 dicembre 2016 del termine di validità della sopracitata pronuncia di compatibilità;
- con nota prot. 27073 del 19 ottobre 2015 è stata data comunicazione al proponente dell’avvio del procedimento amministrativo, nonché sono stati richiesti pareri ad Enti ed Uffici interessati;
- con note prot. 28934 del 10 novembre 2015 e prot. 30259 del 24 novembre 2015 sono stati chiesti anche i pareri rispettivamente a Servizio geologico ed al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento;
VISTI i pareri pervenuti:
- Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone con nota prot. 82112 di data 12 novembre 2015 - parere positivo con considerazioni;
- Provincia di Pordenone con nota prot. 68067 del 17 novembre 2015 contenente informativa del Settore Viabilità Stradale inerente i cedimenti verificatisi sulla piattaforma stradale;
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 6847 di data 17 novembre 2015 - parere con raccomandazioni;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 39492 del 20 novembre 2015 - parere con considerazioni e modifica di una prescrizione;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 30 novembre 2015;
VISTO il parere VIA/14/2015 della Commissione tecnico-consultiva VIA, che nella riunione di data 2 dicembre 2015 ha espresso parere favorevole alla proroga fino al 31 dicembre 2016 della validità della Delibera della Giunta regionale n. 2453/2010 pubblicata sul BUR n. 50 del 15 dicembre 2010, a partire dalla data di scadenza prevista dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
RILEVATO che:
- I lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico sono iniziati nel giugno 2015, causa le lunghe e complesse procedure espropriative, e sono attualmente in fase di attuazione;
- il proponente ha affermato che le opere in fase di realizzazione sono conformi al progetto a suo tempo valutato e che in fase esecutiva e/o realizzativa non sono state introdotte varianti sostanziali al progetto approvato né sono intervenute modifiche sostanziali al contesto ambientale;
- durante la realizzazione dell’opera di presa, al di fuori dell’area di cantiere, si è verificato un cedimento della Strada provinciale n. 22 della Val Cosa;
RILEVATO inoltre che la Commissione a tal proposito ha considerato che:
- il proponente afferma che le cause sono da ricercarsi nello stato di eccezionalità delle condizioni metereologiche associate sia all’acclività del versante che alla composizione litologica del terreno;
- l’Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone esprime un parere positivo alla proroga, evidenziando che i lavori descritti nella Relazione per la richiesta di proroga e che non erano ricompresi nel progetto originario dovranno essere autorizzati sotto il profilo del vincolo idrogeologico
- la Provincia afferma che il dissesto stradale è stato innescato per gravità a causa dello scavo al piede della scarpata, in quanto ne avrebbe incrementato la pendenza ed il limite di stabilità del versante già prossimo alle condizioni limite. La RenoWa srl ha elaborato un progetto per la realizzazione di micropali atti a riportare le condizioni della piattaforma stradale alle condizioni di stabilità precedenti, progetto presentato ai servizi tecnici di Pordenone al fine di ottenere le necessarie Autorizzazioni sulla base delle quali la Provincia rilascerà la concessione all’esecuzione delle opere sul sedime del demanio stradale;
- in considerazione del fatto che si è verificato un fenomeno di dissesto in fase di cantiere, che il proponente ritiene associato a condizioni eccezionali, è necessario prestare particolare attenzione alla presenza di situazioni di pericolosità geologica nella zona dove sono previste le opere, o se fenomeni simili siano invece riconducibili a particolari condizioni metereologiche. In tal senso è stato chiesto al Servizio geologico uno specifico parere al fine di evidenziare se nella zona di intervento vi siano particolari condizioni di pericolosità dovuti a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologici, conosciuti e segnalati anche in letteratura, o che possano essere innescati da particolari condizioni meteoclimatiche. E’ stato chiesto inoltre, sulla base delle risultanze di quanto prima evidenziato, se siano necessarie specifiche prescrizioni da adottare in particolare per la fase di cantiere;
VISTA la comunicazione di data 30 novembre 2015 della RenoWa che riporta alcuni elementi ulteriori di valutazione relativamente al dissesto franoso verificatosi in fase di cantiere:
- durante i lavori di ripristino, a tergo del muro in sassi di contenimento della strada comunale, si è riscontrato un continuo ed incessante flusso d’acqua lungo tutto il tratto franoso pur in assenza di precipitazioni;
- durante tale controllo effettuato dalla società HydroGea (gestore degli impianti idrico-fognari per con-

to del comune di Vito d'Asio) è stato constatato che la condotta dell'acquedotto, posta lungo la soprastante strada comunale, presentava una grave rottura in un punto perfettamente in asse con il fronte del cedimento;
- la rottura della tubazione non può essere imputata al movimento franoso perché, come constatato in loco, la strada comunale non ha subito cedimenti;
- da quanto emerso, il proponente ritiene possibile affermare, con ragionevolezza, che la perdita della condotta acquedottistica ha alimentato la circolazione idrica sotterranea del versante posto a valle, con le conseguenze del caso e che non potevano essere previste a priori;
VISTO il parere del Servizio geologico prot. 31055 di data 1 dicembre 2015 contenente precisi elementi. La zona dove è avvenuto il dissesto è stata oggetto di un sopralluogo per una valutazione speditiva delle caratteristiche geomorfologiche dell'area che ha permesso di individuare quanto di seguito dettagliato:
- il bacino del Rio Barquet presenta evidenze morfologiche e bibliografiche di frane a scala di versante (ossia di estensione paragonabile a quella dei versanti stessi) avvenute sia in epoca storica che precedente. Le frane perimetrate in prossimità dell'area in oggetto presenti nel Sistema informativo difesa del suolo (SIDS) sono sei e comprendono anche la frana citata in una precedente comunicazione dell'ARPA;
- il versante interessato dal dissesto presenta a monte della SP 22 affioramenti di blocchi ciclopici di crollo di calcari e brecce, ben visibili in prossimità della strada comunale, il cui tracciato taglia il pendio alcuni metri più a monte della SP 22;
- il muro di controripa della strada comunale in prossimità di una curva posta sulla verticale della frana avvenuta quest'anno, nell'ambito delle operazioni di cantiere dell'opera di presa di un impianto idroelettrico sul rio Barquet, evidenzia fratture e dislocazioni non fresche e pertanto verosimilmente indicative di un lento movimento del versante già in atto al momento della realizzazione degli scavi per l'opera di presa;
- la verifica della stabilità complessiva del versante a seguito dei lavori, in corso di realizzazione, per il ripristino della SP 22, potrà essere assicurata mediante livellazione periodica di precisione con livello digitale e stadia invar di una rete di capisaldi posti (in posizione protetta in caso di riasfaltatura e di passaggio di mezzi spazzaneve) lungo la SP 22 e lungo la sovrastante strada comunale, individuando in prima ipotesi un periodo minimo di due anni con cadenza semestrale dei rilievi;
- si ritiene inoltre di proporre, quali misure precauzionali, la verifica da parte di un geologo, durante le fasi di cantiere che comportino scavi, dell'assenza di segni premonitori di locali instabilità di versante nonché l'esecuzione degli scavi per la posa in opera della condotta a settori che dovranno essere completati progressivamente, prima dello scavo del settore successivo;
RILEVATO che la suddetta Commissione ha considerato che:
- non sono pervenute in corso di procedura osservazioni contrarie alla richiesta di proroga né segnalazioni su eventuali modifiche intervenute nell'assetto territoriale e nelle condizioni di stato delle componenti ambientali, rispetto a quanto rappresentato in sede di VIA;
- non sono intervenute modifiche sostanziali al contesto ambientale di riferimento rispetto a quanto già valutato nell'ambito della VIA;
- in relazione al dissesto franoso verificatosi in fase di cantiere gli interventi di sistemazione del versante e della soprastante strada sono all'esame della Provincia di Pordenone e verranno esaminati da un punto di vista idrogeologico dall'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone. Inoltre in relazione alla presenza di eventuali particolari condizioni di pericolosità dovuti a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologici nelle aree di intervento, aspetto cui è necessario prestare particolare attenzione in relazione al punto sopra evidenziato, si prende atto di quanto riportato nel parere del Servizio geologico;
- il quadro prescrittivo previsto dalla DGR 2453/2010 garantisce una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali interessate, fermo restando il rimando dinamico dei riferimenti normativi di cui alle prescrizioni medesime. Tale quadro prescrittivo va comunque aggiornato ed integrato alla luce dei pareri pervenuti nell'ambito della presente procedura;
CONSIDERATO pertanto che la Commissione ha ritenuto di aggiornare ed integrare il quadro prescrittivo come di seguito integrato, anche alla luce del parere del Servizio geologico:
- in base alle indicazioni dell'Ente Tutela Pesca la prescrizione n. 5 della sopra citata DGR viene modificata come di seguito riportato:
la tempistica e le modalità di esecuzione delle operazioni che interessano direttamente l'alveo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente Tutela Pesca. Inoltre dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dell'Ente Tutela Pesca:

- dovranno essere attuate le misure mitigative di cantiere indicate nella documentazione progettuale;
- i lavori che interferiscono con il filone attivo, compresa l'eventuale deviazione dello stesso, dovranno essere eseguiti tra luglio e settembre, al fine di evitare impatti nel periodo riproduttivo dei gamberi d'acqua dolce eventualmente presenti e dei salmonidi;
- nell'esecuzione di detti lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare

l'intorbidamento del corpo idrico;
- i materiali di scavo (depositati in alveo o fuori alveo) non dovranno essere dilavati nel corso d'acqua ad opera del filone attivo o delle precipitazioni;
- dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
- dovrà essere evitato di disperdere cemento o altri materiali nell'ambiente;
- a salvaguardia della fauna ittica - ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971 nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo (compresa la deviazione del corso d'acqua), di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta a ETP, con anticipo di almeno cinque giorni;

- in relazione a quanto espresso dall'ARPA sul Piano di monitoraggio sulla qualità delle acque, si prevede una valutazione dello stato di qualità delle acque ante operam, nel punto di campionamento già individuato o in alternativa in una stazione a monte della derivazione confrontabile con il punto individuato all'interno del tratto sotteso dalla derivazione, la prescrizione n. 1 della DGR in argomento viene così modificata:
  - in fase di esercizio dovrà essere rispettato quanto richiesto dalla Direttiva quadro 2000/60/CE ossia impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque. A tal fine il proponente dovrà predisporre ed eseguire, a proprio carico, un adeguato piano di monitoraggio della qualità delle acque nelle fasi ante operam e post operam, al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro invertebrati bentonici e fauna ittica) e microbiologici (ove necessario). I punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, dovranno essere concordati e verificati dall'ARPA e dall'Ente Tutela Pesca;
- l'indicazione dell'Ispettorato di Pordenone viene recepita nella seguente nuova prescrizione:
  - i lavori descritti nella Relazione per la richiesta di proroga e che non erano ricompresi nel progetto originario dovranno essere autorizzati sotto il profilo del vincolo idrogeologico;
- in relazione al parere del Servizio geologico vengono formulate due nuove prescrizioni:
  - la verifica della stabilità complessiva del versante a seguito dei lavori, in corso di realizzazione, per il ripristino della SP 22, dovrà essere assicurata mediante livellazione periodica di precisione con livello digitale e stadia invar di una rete di capisaldi posti (in posizione protetta in caso di riasfaltatura e di passaggio di mezzi spazzaneve) lungo la SP 22 e lungo la sovrastante strada comunale, individuando in prima ipotesi un periodo minimo di due anni con cadenza semestrale dei rilievi. I dati di tali verifiche dovranno essere inviati alla Provincia di Pordenone e al Servizio geologico che, sulla base delle risultanze, potranno prevedere un prolungamento del periodo di verifica;
  - durante le fasi di cantiere che comportino scavi, dovrà essere prevista la verifica da parte di un geologo dell'assenza di segni premonitori di locali instabilità di versante nonché l'esecuzione degli scavi per la posa in opera della condotta a settori che dovranno essere completati progressivamente, prima dello scavo del settore successivo;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter concedere la proroga al 31 dicembre 2016 di validità del provvedimento di VIA - DGR 2453/2010, - del progetto riguardante il nuovo impianto idroelettrico del tipo "mini" ad acqua fluente e ad alta caduta in Comune di Vito d'Asio sul rio Barquet;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni sopra esposte, la validità della Delibera della Giunta regionale n. 2453/2010 pubblicata sul BUR n. 50 del 15 dicembre 2010, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.
Le prescrizioni della DGR 2453/2010 vengono integrate e modificate come di seguito riportato:
1. in fase di esercizio dovrà essere rispettato quanto richiesto dalla Direttiva quadro 2000/60/CE ossia impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque. A tal fine il proponente dovrà predisporre ed eseguire, a proprio carico, un adeguato piano di monitoraggio della qualità delle acque nelle fasi ante

operam e post operam, al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro invertebrati bentonici e fauna ittica) e microbiologici (ove necessario). I punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, dovranno essere concordati e verificati dall'ARPA e dall'Ente Tutela Pesca;
2. qualora il monitoraggio di cui sopra dovesse evidenziare problematiche ambientali imputabili alla derivazione in argomento (quali per esempio significative diminuzioni nella consistenza della fauna ittica, dei macroinvertebrati bentonici, della flora acquatica, etc.), che determinino un'alterazione della qualità delle acque tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direttiva quadro 2000/60/CE, il gestore dell'impianto dovrà provvedere ad una modifica dei rilasci attuati e/o altri interventi, compresa l'eventuale chiusura temporanea dell'impianto stesso, d'intesa con gli Enti competenti sopra riportati (ARPA e Ente Tutela Pesca, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche tutela acque da inquinamento) al fine di garantire la conservazione delle biocenosi preesistenti alla realizzazione del progetto;
3. il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto; qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse il non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
4. prima dell'entrata in funzione dell'impianto lo scarico del depuratore comunale dovrà essere spostato a valle della centralina di progetto;
5. la tempistica e le modalità di esecuzione delle operazioni che interessano direttamente l'alveo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente Tutela Pesca. Inoltre dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dell'Ente Tutela Pesca:
- dovranno essere attuate le misure mitigative di cantiere indicate nella documentazione progettuale;
- i lavori che interferiscono con il filone attivo, compresa l'eventuale deviazione dello stesso, dovranno essere eseguiti tra luglio e settembre, al fine di evitare impatti nel periodo riproduttivo dei gamberi d'acqua dolce eventualmente presenti e dei salmonidi;
- nell'esecuzione di detti lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare l'intorbidamento del corpo idrico;
- i materiali di scavo (depositati in alveo o fuori alveo) non dovranno essere dilavati nel corso d'acqua ad opera del filone attivo o delle precipitazioni;
- dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
- dovrà essere evitato di disperdere cemento o altri materiali nell'ambiente;
- a salvaguardia della fauna ittica - ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971 nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo (compresa la deviazione del corso d'acqua), di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta a ETP, con anticipo di almeno cinque giorni;

6. la macinatura e la vagliatura del materiale in sito dovranno avvenire esclusivamente a secco, senza l'utilizzo di acqua;
7. l'utilizzo nell'ambito dello stesso sito del materiale escavato dovrà tener conto delle previsioni di cui alla lett. c bis, comma 1, art 185 del DLgs 152/2006. il materiale di scavo derivante dalle attività di cantiere che non rientra nella casistica di cui all'art. 185 comma 1 lettera c-bis dovrà essere gestito come rifiuto, ai sensi della normativa vigente, ed inviato preferibilmente ad impianti di recupero rifiuti regolarmente autorizzati;
8. il proponente dovrà predisporre un elaborato che specifichi le modalità di gestione in sito e di smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto prodotte durante l'attività di realizzazione dell'impianto, nonché dei sottoprodotti ed altri materiali utilizzati. A tale scopo dovrà essere fornita una approfondita descrizione delle attività di cantiere anche mediante opportuni elaborati cartografici. Tali elaborati dovranno essere verificati dall'ARPA e dal Servizio VIA;
9. le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera dovranno essere effettuate in siti protetti riguardo al rischio di sversamenti e la manutenzione degli stessi eseguita al di fuori dell'area di cantiere. Nella fase di realizzazione delle opere dovrà essere garantita la raccolta e lo smaltimento di inquinanti liquidi even-

tualmente fuoriusciti da mezzi ed attrezzature di lavoro;
10. i rivestimenti previsti nell'opera di presa e nella centrale devono richiamare quelli dei muri di contenimento che si trovano a bordo della strada provinciale;
11. i serramenti esterni della centrale dovranno essere rivestiti o realizzati in legno;
12. l'attraversamento della SP 1 "della val D'Arzino" con la condotta in pressione dovrà essere realizzato in due tempi consentendo il transito lungo la SP anche durante i lavori;
13. gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere realizzati possibilmente dalle viabilità comunali presenti. Nel caso in cui non fosse possibile evitare un accesso diretto alla viabilità provinciale lo stesso dovrà essere adeguatamente segnalato anche con lampeggiatori di preavviso si dovrà inoltre porre particolare attenzione ad evitare di sporcare la sede stradale con residui degli scavi provenienti dai pneumatici dei mezzi d'opera, onde evitare pericolo per la cuircolazione lungo la SP, i mezzi che escono dall'area di cantiere dovranno essere opportunamente pulito prima di immettersi sulla viabilità provinciale;
14. con cadenza annuale a partire dalla data di emissione del provvedimento di compatibilità ambientale, il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni di seguito indicate, in funzione dello stato di attuazione del progetto in argomento;
15. i lavori descritti nella Relazione per la richiesta di proroga e che non erano ricompresi nel progetto originario dovranno essere autorizzati sotto il profilo del vincolo idrogeologico;
16. la verifica della stabilità complessiva del versante a seguito dei lavori, in corso di realizzazione, per il ripristino della SP 22, dovrà essere assicurata mediante livellazione periodica di precisione con livello digitale e stadia invar di una rete di capisaldi posti (in posizione protetta in caso di riasfaltatura e di passaggio di mezzi spazzaneve) lungo la SP 22 e lungo la sovrastante strada comunale, individuando in prima ipotesi un periodo minimo di due anni con cadenza semestrale dei rilievi. I dati di tali verifiche dovranno essere inviati alla Provincia di Pordenone e al Servizio geologico che, sulla base delle risultanze, potranno prevedere un prolungamento del periodo di verifica;
17. durante le fasi di cantiere che comportino scavi, dovrà essere prevista la verifica da parte di un geologo dell'assenza di segni premonitori di locali instabilità di versante nonché l'esecuzione degli scavi per la posa in opera della condotta a settori che dovranno essere completati progressivamente, prima dello scavo del settore successivo.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti che hanno collaborato nell'istruttoria;

D) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_DGR_2483_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2483

DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante il completamento, ripristino e valorizzazione ambientale del sito adiacente la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli, località Mus (VIA 470). Proponente: Gesteco Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/

CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 13 giugno 2013 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna l'istanza da parte di Gesteco S.p.A. per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante il completamento, ripristino e valorizzazione ambientale del sito adiacente la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli, località Mus;
- in data 25 giugno 2013 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano Messaggero Veneto" di data 25 giugno 2013 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede il completamento, ripristino e valorizzazione ambientale del sito di ex cava adiacente la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli (UD) località Mus di proprietà della Gesteco s.p.a., tramite l'ampliamento dell'attuale discarica con una nuova volumetria di conferimento per i medesimi codici CER;
- con nota prot. n. 0021986/P/VIA/470 del 27 giugno 2013 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo e nel contempo è stata richiesta l'espressione di un parere sul progetto in argomento al Comune di Cividale del Friuli, alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico in qualità di autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi ai seguenti Enti ed Uffici: Servizio geologico, Servizio difesa del suolo, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio caccia e risorse ittiche e Servizio produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ARPA FVG;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" con nota prot. 65056/DD4 del 9 settembre 2013 - richiesta integrazioni;
- Comune di Cividale del Friuli con nota prot. 22738 del 24 luglio 2013 - parere in cui si rimanda agli adempimenti di competenza rilevando che il progetto non rispetta gli obblighi autorizzativi di cui alla dgp 93/2006;
- Provincia di Udine con nota prot. 2013/102489 del 6 settembre 2013 - osservazioni e richiesta chiarimenti;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 0028684/P del 3 settembre 2013 - osservazioni e richiesta integrazioni;
- ARPA con nota prot. arpa/2013/0008895 del 13 settembre 2013 - richiesta integrazioni;
- Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità (ora Servizio caccia e risorse ittiche) con nota prot. SCPA/8.6/58922 del 16 agosto 2013 - parere in cui si evidenza l'assenza di autorizzazioni di competenza del Servizio;
- Servizio produzioni agricole con nota prot. SPA/63174 del 12 settembre 2013 - richiesta integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con nota n. 0030470/P/VIA/470 del 24 settembre 2013 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
PRESO IN ESAME quanto segnalato nei pareri pervenuti da parte dei soggetti coinvolti quali autorità interessate ed enti collaborativi, e in particolare:
- il Servizio disciplina gestione rifiuti ha evidenziato che l'area della ex cava dove è prevista la realizzazione della discarica sembrerebbe rientrare nel "Programma di ripristino ambientale Firmano pulita", ha inoltre ricordato che la delibera della Giunta provinciale di Udine numero 93 del 10 marzo 2006 ha stralciato dall'area di discarica il lotto coincidente con l'invaso della cava e il successivo decreto di AIA numero 51 del 2008 ha imposto che durante la fase di copertura definitiva della discarica la ditta presenti nel rispetto del programma "Firmano pulita 2000", un progetto di ripristino che preveda il riempimento dell'area di cava con materiale non classificato come rifiuto Un tanto rappresenterebbe un contrasto con le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti;
- il Comune ha evidenziato l'incompatibilità del progetto con le previsioni del proprio PRGC e con le indicazioni della delibera di giunta provinciale 10 marzo 2006, n. 93 e con il Piano di ripristino ambientale Firmano pulita;
- la Provincia di Udine ha richiesto delucidazioni alla Regione sulla cogenza del divieto stabilito dal punto 1 del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 3909 del 17 dicembre 1999, concernente LR 4/1999, art. 5, comma 40 Programma generale "Firmano pulita 2000" finanziamento straordinario alla

Provincia di Udine per la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale delle aree interessate da attività di smaltimento rifiuti ed estrattive nei Comuni di Cividale del Friuli e Premariacco;
- l'ARPA ha evidenziato che l'area interessata dal progetto di ripristino interessa una ex cava segnalando una potenziale incompatibilità tra il progetto in argomento e le disposizioni della L.R. 35/1986. Segnala inoltre la necessità di un approfondimento del rapporto tra progetto proposto e criteri escludenti di cui alle Norme di attuazione del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi" adottato dalla Giunta provinciale di Udine;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere a specifici accertamenti al fine di verificare una possibile incompatibilità tra l'iniziativa oggetto di valutazione e gli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento anche attraverso il confronto in particolare con il Servizio disciplina gestione rifiuti, il Comune di Cividale del Friuli, la Provincia di Udine e l'Arpa;
RILEVATO che per le ragioni sopra esposte e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera g) della LR 7/2000, si è provveduto a sospendere la procedura di VIA del progetto in argomento per un tempo massimo di 60 giorni, dandone comunicazione al proponente con nota prot. 0031439/P del 7 ottobre 2013;
CONSIDERATO inoltre che:
- con nota prot. 0033495/P del 29 ottobre 2013 sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e dall'art. 16 bis della legge regionale 7/2000
- in data 27 novembre 2013 la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni;
- in data 29 novembre 2013 il Servizio valutazioni ambientali con nota prot. 0036599/P ha inviato le deduzioni presentate dal proponente ai vari soggetti interessati, richiedendo agli stessi l'espressione di uno specifico parere di merito;
- è stato inoltre richiesto un parere all'Avvocatura regionale comunicando alla Società proponente, con nota prot. 0013816 dd. 9 maggio 2014, una sospensione del procedimento per acquisire il suddetto parere;
- l'Avvocatura della Regione si è espressa con nota prot. N. 3034AVVCt 19.1-9485/14 del 17 luglio 2014;
PRESO ATTO che a seguito degli approfondimenti effettuati, si è proceduto con decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali n. 1487 del 31 luglio 2014, all' archiviazione del procedimento di VIA, per le seguenti motivazioni:
- la delibera della Giunta regionale 17 dicembre 1999, n. 3909 che approva il programma "Firmano pulita 2000" ed il relativo finanziamento alla Provincia di Udine risulta tuttora vigente non essendoci stato alcun altro atto di revoca o annullamento;
- tale DGR 3909/1999, tuttora vincolante, prescrive un divieto espresso, "per l'attuazione del progetto di recupero, la realizzazione o l'ampliamento di cave o discariche, risultando ammessi esclusivamente movimenti di terra e/o i parziali ritombamenti con materiali non definibili rifiuti a sensi di legge" riprendendo a riguardo i contenuti del programma generale "Firmano Pulita 2000";
- tale divieto pone in contrasto la proposta progettuale di Gesteco s.p.a. con le previsioni programmatiche di tale documento;
- la valutazione del progetto può essere condotta solo in seguito ad una eventuale necessaria modifica del Programma "Firmano pulita 2000", tale da rendere il progetto medesimo conforme al citato programma;
- un tanto non consente la prosecuzione della procedura di VIA sul progetto in argomento in quanto un'eventuale modifica del Programma "Firmano pulita 2000", necessaria per consentire l'eventuale approvazione del progetto, richiederebbe un preciso iter amministrativo con l'assoggettamento del programma a procedimenti in materia di VAS (ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006) che, come stabilito sia a livello di direttive comunitarie che di legislazione nazionale, devono essere esperiti prima della valutazione di impatto ambientale sul progetto;
RILEVATO che la Società proponente ha proposto ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia per l'annullamento del sopra citato decreto di archiviazione;
RILEVATO altresì che il Tar con sentenza n. 19 di data 11 marzo 2015, depositata in data 22 aprile 2015, ha accolto il ricorso proposto dalla Gesteco S.p.A., ritenendo in particolare che il programma di recupero ambientale "Firmano Pulita" approvato con DGR numero 3909 del 17 dicembre 1999 rappresenti un "mero criterio di attenzione istruttoria e non un vincolo di carattere immediatamente escludente applicabile a tutti i progetti di impianti per la gestione di rifiuti che ricadano nel relativo ambito territoriale";
RILEVATO pertanto che si è provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla citata sentenza TAR FVG, al riavvio del procedimento con nota prot. 11142/P del 27 aprile 2015 chiedendo nel contempo al proponente le integrazioni documentali;
VISTE le integrazioni presentate in data 7 agosto 2015, a seguito di proroga concessa con nota prot.

16080/P del 12 giugno 2015, e inviate con note prot. 21377/P del 10 agosto 2015 e SVIA/21419/VIA/470 del 11 agosto 2015 ai vari soggetti coinvolti nel procedimento per l'emissione del relativo parere;
VISTI i pareri pervenuti:
- Servizio geologico con nota prot. 25526/P del 02 ottobre 2015 in cui "non si hanno osservazioni da formulare";
- ARPA con nota prot. 35986 del 22 ottobre 2015 contenente alcune considerazioni e valutazioni sulla documentazione integrativa fornita. La ditta proponente in data 5 novembre 2015 ha trasmesso al Servizio valutazioni ambientali e all'ARPA una "integrazione volontaria" di riscontro;
- Servizio competitività sistema agro-alimentare con nota pervenuta in data 14 ottobre 2015. Il servizio valuta le integrazioni fornite dal proponente non sufficienti per formulare un parere in relazione agli aspetti di competenza (tutela zona tipica produzione vini). La ditta proponente in data 16 ottobre 2015 ha trasmesso al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio competitività sistema agro-alimentare una "integrazione volontaria" di riscontro alla precitata nota;
- A.A.S. n. 4 "Friuli centrale" con nota prot. 51428/DD4 del 26 ottobre 2015 nella quale vengono effettuate alcune considerazioni e valutazioni sulla documentazione integrativa fornita dal proponente;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 29063/P del 11 novembre 2015. Anche in tal caso la ditta proponente in data 23 novembre 2015 ha trasmesso al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati una "integrazione volontaria" di riscontro;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 26 novembre 2015;
EVIDENZIATO che nella citata relazione istruttoria, tra i vari elementi istruttori, si è tenuto altresì conto del programma di recupero ambientale "Firmano Pulita" approvato con DGR n. 3909 del 17 dicembre 1999 come criterio di attenzione istruttoria, in ossequio a quanto stabilito dalla citata sentenza TAR;
VISTO il parere n. VIA/15/2015 relativo alla riunione del 2 dicembre 2015, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1. Il proponente dovrà istallare lungo l'intero perimetro della discarica un sistema di neutralizzazione degli odori. Il prodotto per la neutralizzazione degli odori va utilizzato anche sulla superficie di coltivazione, laddove se ne rilevi la necessità in relazione alla tipologia di rifiuti stoccati e alle condizioni meteoclimatiche (ovviamente prima del suo ricoprimento con materiale arido);
2. Va opportunamente minimizzato il tempo intercorrente tra la posa del rifiuto ed il suo ricoprimento e previste misure di carattere operativo atte a limitare il conferimento di rifiuti, suscettibili per loro composizione chimica alla formazione di odori, in giornate particolarmente sfavorevoli da un punto di vista meteoclimatico alla dispersione degli inquinanti;
3. È opportuno limitare il tempo intercorrente tra la fine del conferimento rifiuti e inizio chiusura discarica. i rifiuti stessi vanno protetti dagli agenti atmosferici tramite l'utilizzo di opportuni teli impermeabili, sui quali deve essere garantita una costante e puntuale manutenzione;
4. In sede di AIA, il PMA:
- va integrato in maggior dettaglio con un piano di monitoraggio per le emissioni odorigene (che preveda analisi olfattometriche, rilevamento chimico di composti traccianti (indicatori della presenza del biogas)) da eseguirsi durante la fase di esercizio della discarica;
- va integrato prevedendo due punti di campionamento per la matrice aria da posizionarsi rispettivamente sopravento e sottovento (rispetto al vento principale) esternamente all'area di pertinenza dell'ampliamento. Va prevista la misura del metano sui due punti sopra citati e la valutazione del metano fuggitivo direttamente dalla superficie della discarica. Vanno inoltre previste misure sulla concentrazione di PM10. Il posizionamento dei punti di campionamento per le polveri deve essere ad una distanza sufficiente da permettere di apprezzare la riduzione della polverosità oltre che l'eventuale presenza di contribuiti da altre fonti emissive. L'analisi dei valori ottenuti va rapportata alle condizioni meteoclimatiche presenti al momento delle misure (rilevata nella esistente centralina) e alla descrizione delle attività in corso;

5. Va garantita una puntuale osservanza di tutte le misure gestionali e operative finalizzate al contenimento e abbattimento degli odori;
6. I rifiuti pulverolenti vanno conferiti in sacchi ponendo attenzione nella fase di conferimento in discarica dei rifiuti stessi, ad evitare rotture dei sacchi;
7. Nella fase di stoccaggio temporaneo del rifiuti antecedente alla sua collocazione entro il bacino di invaso della discarica, deve essere garantito un controllo puntuale del rifiuto che possa produrre odori ovvero polveri. Al fine di prevenire qualsiasi produzione di odori va eventualmente previsto l'uso di prodotti chimici che neutralizzino l'odore;
8. Il proponente - al fine di escludere qualsiasi interferenza tra il vicino pozzo ad uso potabile e la discarica, a dimostrazione che un eventuale plume contaminante proveniente dalla discarica si muova verso

ONO sia in fase di piena che di magra - dovrà, in seguito alla terebrazione del pozzo di monte P7, in una fase di magra della falda, eseguire misure freatimetriche su tutti i pozzi presenti nell'area dell'intorno prossimo alla discarica (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 della discarica MUS, 7a, 7b, 7c, 7d, 8 della discarica Prefir, pozzi S4 ed S5) e sui pozzi di monitoraggio di ARPA più esterni. Modalità e tempistiche di attuazione di tale indagine andranno preventivamente concordate con ARPA. I risultati di tale indagine accompagnati da una relazione tecnica dovranno anch'essi essere presentati ad ARPA;

9. Il piano di sorveglianza e controllo, da presentare in sede di AIA, dovrà esplicitamente prevedere:
 - l'esecuzione del monitoraggio delle acque sotterranee nei piezometri di monte (P7) e valle (P5, P6) da localizzarsi così come riportato nella figura 6 allegata all'elaborato A.7.1 presentato in sede di procedimento di VIA;
 - un controllo periodico - in linea con quanto già attuato per la discarica in essere - sui pozzi spia per l'intercettazione immediata di eventuali perdite infratelo;

10. Il materiale di scavo che non risponda ai requisiti stabiliti dall'articolo 185 del d.lgs 152/06 andrà gestito come rifiuto ed inviato ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento. Un eventuale stoccaggio in sito di detto materiale (non conforme all'articolo 185 del d.lgs. 152/06) prima dell'invio ad impianti di recupero/smaltimento potrà essere possibile alle sole condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1 lettera bb), in siti predefiniti e opportunamente isolati rispetto al sottostante suolo;

11. Relativamente al materiale di scavo rispondente ai requisiti dell'articolo 185 del d.lgs. 152/06, per cui è previsto un preventivo stoccaggio in attesa di riutilizzo (per tempi anche superiori ad un anno), andranno garantiti controlli e misure finalizzate a mantenere inalterate e intatte le caratteristiche chimico-fisiche originarie del materiale stesso;

12. Nel proseguo dell'iter autorizzativo per la discarica in progetto (ivi inclusa la realizzazione del parco fotovoltaico), il proponente dovrà fornire agli enti competenti al rilascio della autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle opere, un dettaglio sui calcoli di dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, avendo a riferimento i dati pluviometrici dell'area per un Tr di 10 anni. Dovranno essere dettagliate inoltre le misure adottate per mantenere in efficienza la rete di gestione della acque meteoriche anche nella fase di post gestione della discarica, in corrispondenza al periodo di utilizzo dell'area a parco fotovoltaico;

13. il piano di ripristino vegetazionale, per la parte inerente la ricostruzione dello strato vegetale di superficie, dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Servizio tutela beni paesaggistici e biodiversità. Ciò in riferimento, in particolare, a quanto previsto in articolo 7 "Interventi di recupero e rinverdimento" della L.R. 9/05. Le specie vegetali utilizzate per i ripristini dovranno comunque essere autoctone ed appartenenti alla associazione vegetale potenziale del distretto fitogeografico in ottemperanza alle NTA del PRGC e a quanto riportato nel manuale degli habitat;

14. In fase di ripristino dovrà essere garantito un controllo stringente sulla diffusione di specie alloctone invasive (esempio ambrosia artemisiifolia);

15. Relativamente alla prevista realizzazione di un parco fotovoltaico sulla superficie delle discariche:
 - Per quanto riguarda le acque superficiali, il proponente dovrà garantire soluzioni progettuali tali per cui l'istallazione dei pannelli fotovoltaici non influisca negativamente nel regolare deflusso delle acque meteoriche sul capping delle discariche (che va garantito anche nella fase di post gestione della discarica per minimizzare i fenomeni di infiltrazione al suolo). Un tanto deve essere oggetto di approfondimento progettuale nelle successive sedi autorizzative;
 - La realizzazione degli impianti va sviluppata in funzione della minimizzazione di qualsiasi scavo e della assenza di interferenze dirette con il sistema di impermeabilizzazione di superficie delle discariche, prevedendo ad esempio l'installazione dei pannelli fotovoltaici per mezzo di solette zavorrate a sviluppo orizzontale a sostituzione dei classici "vitoni" solitamente adoperati per l'impiantistica in oggetto. Va comunque evitata la creazione di punti di discontinuità o rottura nello strato di copertura della discarica. L'ancoraggio delle strutture deve essere di tipo superficiale, mai profondo, così da evitare la riduzione della efficienza della copertura finale realizzata sul cumulo dei rifiuti;
 - nelle successive fasi progettuali ed autorizzative, dovranno essere dettagliate le soluzioni tecniche e gestionali che garantiscano l'assenza di interferenze negative tra l'impianto in progetto e le attività proprie della fase di post gestione della discarica (controllo dei flussi di biogas e relativi interventi, controllo e monitoraggio delle acque sotterranee, gestione del percolato, controlli dei cedimenti della massa di rifiuti etc etc);
 - Il proponente dovrà concordare con il Comune i dettagli di progetto legati alla realizzazione delle opere a verde con funzioni di mascheramento delle parti impiantistiche del parco fotovoltaico. Andranno prodotte sezioni di progetto rappresentative, da cui si evincano le quote in elevazione delle strutture (non desumibili dal modello tridimensionale presentato in cui tutte le opere appaiono collocarsi in piano) e gli spazi disponibili alla realizzazione delle quinte arboree di mascheramento;
 - Il progetto va inoltre integrato con dettagli sulla fase di dismissione degli impianti;
 - In fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico, le varie parti di ciascun impianto dovranno essere

separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata.

- In aggiunta agli aspetti progettuali propri di un impianto fotovoltaico, vanno inoltre forniti, nelle successive sedi autorizzative, alcuni approfondimenti e precisazioni relativamente a: Verifiche di stabilità ed integrità dei sistemi di impermeabilizzazione di fondo e di superficie, in relazione ai carichi per unità di superficie aggiuntivi, legati alla presenza dei pannelli fotovoltaici;

16. Per la fase di cantiere Dovrà essere predisposta la documentazione per l'autorizzazione in deroga ai limiti da rumore prevista dall'articolo 20 della LR 16/2007 a fronte di un dettagliato cronoprogramma degli interventi, dei mezzi rumorosi impiegati e del territorio interessato, seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida ARPA sulle attività a carattere temporaneo;
17. La torcia di emergenza per la combustione del biogas sia dotata di un sistema di registrazione delle accensioni e della durata delle stesse;
18. Vengano apposti dei cartelli per limitare la velocità di transito dei mezzi sia durante la fase di cantiere che di conferimento dei rifiuti al fine di limitare le polveri diffuse;
19. Il proponente dovrà concludere l'attività di coltivazione della discarica e conseguire le quote di progetto utili alla messa in opera del pacchetto di impermeabilizzazione di superficie entro 7 anni dall'inizio della attività di coltivazione (eventualmente integrando - laddove risultasse una carenza di rifiuti rispetto alle volumetrie medie stimate in progetto - con materiali non classificabili come rifiuti). Entro il termine massimo dei 7 anni il proponente dovrà procedere alla chiusura della discarica e alla realizzazione del progetto di ripristino finale dei luoghi conformemente al cronoprogramma presentato in sede di VIA. In sede di AIA il proponente dovrà adeguare il progetto in relazione a tale prescrizione, verificando in particolare l'adeguatezza e integrità dell'impiantistica di discarica (ivi inclusi i pacchetti di impermeabilizzazione) nell'ipotesi in cui si conferiscano anche materiali non qualificabili come rifiuti;

PRECISATO in particolare che la prescrizione n. 19 che impone al proponente un tempo utile massimo per chiudere la discarica e attuare il progetto di ripristino finale dei luoghi è motivata dalle seguenti considerazioni:
- è emersa in taluni pareri la preoccupazione che la discarica in progetto possa prolungarsi ben oltre i tempi progettualmente previsti (circa 7 anni a fronte di un conferimento medio di rifiuti pari a 15000m3/anno), determinando il mantenimento di una situazione di degrado per tempi troppo lunghi;
- di fatto l'approvazione del presente progetto comporterebbe, anche nella ipotesi in cui vengano rispettati i tempi previsti per la conclusione della attività di coltivazione, un deciso prolungamento nel tempo (circa 6-7 anni) del ripristino finale dei luoghi, rispetto a quanto imposto dai decreti di autorizzazione sulla discarica esistente (in cui il ripristino è invece imposto in tempi ben definiti a conclusione della esistente attività di discarica);
- in sede di autorizzazione in genere viene definito unicamente il quantitativo massimo annuale che può essere conferito in discarica, rendendo di fatto variabile e non definita la tempistica utile al termine della attività di coltivazione della discarica (e quindi di ripristino finale dei luoghi);
- è prevedibile - come anche segnalato nel primo parere del Servizio rifiuti -una progressiva riduzione negli anni del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi destinati a smaltimento, conformemente alle politiche sui rifiuti indicate dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale, dalla pianificazione regionale in materia, che incentivano la:riduzione nella produzione di rifiuti, incremento dei processi di recupero e riciclaggio, conseguente decremento del flusso di rifiuti destinato a smaltimento;
- l'ambito territoriale in cui si inserisce il presente progetto di discarica è caratterizzato da una situazione di degrado con presenza di cave e discariche; per questi motivi si è resa evidente negli anni la necessità di addivenire ad un recupero ambientale finale dei luoghi individuando strumenti atti a limitare o addirittura vietare la realizzazione di nuove discariche;
- con l'autorizzazione della discarica verrebbe ulteriormente prolungata nel tempo la situazione di degrado (legata appunto alla presenza del catino e della discarica in esercizio) dell'area, rispetto ai tempi (certi) imposti dagli attuali decreti autorizzativi
- risulta opportuno pertanto limitare entro un tempo congruo il persistere dei fattori di pressione (correlati all'esercizio della discarica) che contribuiscono essi stessi al degrado dell'area, addivenendo ad un recupero finale dell'area in tempi certi;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;

PRECISATO che il previsto progetto di realizzazione di un "parco" fotovoltaico sulla superficie della discarica, nelle analisi di impatto, è stato considerato come parte del piano di ripristino della discarica. Ciò in quanto:
- Il proponente ha inteso far rientrare tale progetto nell'ambito del "piano di ripristino ambientale" previsto dal d.lgs. 36/03;

- nessuno degli enti interpellati in corso di procedimento di VIA, aventi specifiche competenze nella valutazione di conformità del progetto rispetto alle indicazioni del d.lgs. 36/03, ha effettuato rilievi critici in merito.
RITENUTO di poter concordare con le valutazioni effettuate nel parere della Commissione tecnico-consultiva VIA sul quadro di impatti ambientali dell'opera, che a seguire, in estrema sintesi si riportano:
- *Aria*: L'ARPA nel parere successivo alla richiesta integrazioni non ha effettuato alcuna considerazione critica relativamente alla modalità con cui il proponente ha inteso valutare gli impatti legati alla produzione di odori. Va altresì preso atto che né la Provincia di Udine, né il Servizio disciplina gestione rifiuti, né il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale hanno formulato considerazioni critiche a riguardo. L'associazione tra l'uso di stringenti misure di abbattimento degli odori e un puntuale controllo della problematica in fase di esercizio, può portare a ritenere l'impatto sostenibile. Sostenibile è anche l'impatto legato alla emissione di polveri in fase di cantiere;
- *Suolo, sottosuolo, acque sotterranee*: Le accortezze tecniche e le misure gestionali adottate per imitare al minimo il rischio di insorgenza di situazioni di inquinamento al suolo e sottosuolo durante la realizzazione ed esercizio della discarica sono in linea con quanto previsto a riguardo dal d.lgs. 36/03. L'ARPA valuta lo studio di approfondimento sugli aspetti idrogeologici adeguato. Il Servizio geologico "non ha rilievi da effettuare in merito agli aspetti di propria competenza, mentre risultano assenti considerazioni critiche da parte del Servizio difesa del suolo. L'insieme di misure previste in progetto appaiono sufficienti a contenere al minimo il rischio di insorgenza di fenomeni di inquinamento della falda da perdite di percolato dalla discarica;
- *Assetto territoriale*: Il proponente nel progetto presentato, formula una precisa proposta di ripristino finale dell'area interessata dalla discarica. Ad oggi l'area vasta su cui si inserisce l'area di progetto, risulta per molti versi degradata e priva di peculiarità ambientali. Il Comune si è espresso unicamente prima della richiesta integrazioni non formulando alcuna considerazione critica relativamente al progetto di ripristino finale dei luoghi proposto dal proponente. Si ritiene pertanto che - principalmente per la fase di ripristino finale dei luoghi - gli "Impatti negativi diretti su usi e fruizioni delle aree interessate dal progetto" possano risultare non significativi. L'impatto "Impegno temporaneo di viabilità locale da parte del traffico indotto in fase di cantiere", tenuto conto del flusso di mezzi previsto in progetto, è da ritenersi sostenibile. Idem dicasi per la fase di esercizio. Il Comune, la Provincia e il Servizio infrastrutture e vie di comunicazione non hanno peraltro evidenziato aspetti critici sulla viabilità territoriale di competenza, relativamente alle direttrici potenziali di traffico previste in progetto. Per quanto riguarda gli impatti da rumore ci si rifà al parere di ARPA che valuta assenti particolari problematiche da rumore indotte dalla realizzazione ed esercizio delle opere;
- *Acque superficiali*: Non si rilevano interferenze dirette tra l'opera in progetto e il reticolo idrico superficiale. Si valuta comunque opportuno che il proponente fornisca, nelle successive sedi autorizzative, alcuni dettagli di carattere progettuale inerenti la rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- *Paesaggio*: Per la valutazione dell'impatto in questione, occorre innanzitutto rilevare che né il Comune né il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità - aventi specifiche competenza in materia di paesaggio - hanno effettuato rilievi in ordine agli aspetti di impatto paesaggistico dell'opera. Il progetto prevede il conseguimento a medio lungo termine di un recupero complessivo dell'area, con anche caratteristiche ricreative, di interesse pubblico. La realizzazione di un parco fotovoltaico con elementi di interesse turistico/didattico/ricreativo potrebbe invero costituire un elemento di interesse per il territorio di Cividale. Eventuali opere a verde di parziale mascheramento visivo dell'opera e di migliore inserimento paesaggistico della stessa, possono essere definiti e concordati con il Comune nelle successive sedi autorizzative;
- *Flora, fauna, ecosistemi*: La ricostituzione di un ambito a prato nella fase post-esercizio della discarica può indubbiamente ritenersi un impatto positivo - conseguibile nel medio periodo - in termini di "aggiunta di elementi di interesse botanico al territorio circostante attraverso azioni connesse al Progetto". Sussistono indubbiamente gli impatti negativi "Danni o disturbi a specie animali in fase di cantiere e di esercizio", "Interruzioni di percorsi critici per specie sensibili (es. per l'arrivo ad aree di riproduzione o di alimentazione)". Di difficile valutazione l'entità. Trattasi tuttavia di impatti relativi unicamente alla fase di esercizio della discarica. Peraltro trattasi impatti che sussisterebbero anche nel caso venissero eseguiti interventi coerenti con le previsioni degli atti autorizzativi sulla discarica esistente. Previste prescrizioni;
- *Impatti relativi al progetto di ripristino ambientale dell'area delle discariche*: in termini di occupazione di suolo, appare decisamente sensato sfruttare la superficie di una discarica - posta in un'ambito antropizzato, privo di peculiarità ambientali, per il quale limitato è la destinazione d'uso agricola (in base al d.lgs. 36/03: agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche) - per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Si ritiene che l'intervento possa assumere una valenza positiva di carattere ambientale in relazione alla matrice suolo-sottosuolo, perseguendo la finalità di un uso razionale del suolo, e di restituzione di un valore premiante ad un'area degradata. Il progetto proposto dalla Gesteco assume peraltro interessanti finalità di carattere ricreativo/didattico. L'eventuale attivazione di una sinergia tra la ditta proponente ed il Comune, sull'uso del parco, potrebbe costituire un in-

teressante ed alternativo percorso di sviluppo di attività di pubblico interesse per la realtà territoriale di Cividale. Occorre prevedere alcune prescrizioni che garantiscano: 1) l'assenza di interferenze sul regolare deflusso delle acque meteoriche, 2) l'assenza di interferenze con il pacchetto di impermeabilizzazione della discarica. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, da evidenziare che il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità - interpellato in corso di procedimento - non ha formulato alcuna considerazione critica sul piano di ripristino ambientale, Si ritiene comunque opportuno che le scelte progettuali inerenti le opere di mascheramento visivo del parco fotovoltaico siano materia di discussione tra il proponente ed il Comune. Gli impatti della fase di dismissione degli impianti possono considerarsi generalmente sostenibili, previa imposizione di specifiche prescrizioni;
CONSTATATO che la Commissione nel precitato parere, relativamente ai vari aspetti di incompatibilità del progetto di discarica con atti autorizzativi (inerenti la discarica esistente) e con strumenti di pianificazione (a scala locale), evidenziati in molti dei pareri pervenuti, ha, in sintesi, evidenziato che:
- *aspetti di incompatibilità del progetto di discarica con atti autorizzativi sulla esistente discarica*, nello specifico con le prescrizioni di cui ai punti 10.7 e allegato B, punto 4 della DGP 93/2006, richiamate e inglobate nei provvedimenti di AIA numero 551/2008 e 2309/2013. Gli effetti del parere di VIA sul progetto di discarica risultano di fatto condizionati dalla modifica dei citati provvedimenti di AIA e in particolare dalle prescrizioni ive previste che non consentono di conferire rifiuti e movimentare terre nell'area interessata dal presente progetto di discarica;
- *aspetti di incompatibilità del progetto di discarica con il programma Firmano pulita 2000*. L'incompatibilità con il programma Firmano pulita, che inizialmente aveva determinato l'archiviazione del procedimento di VIA in questione, a seguito del pronunciamento del TAR FVG già sopra citato, è stato considerato quale criterio di attenzione istruttoria;
- *elementi di incompatibilità del progetto con gli obblighi e vincoli stabiliti dalla LR 35/86*. L'area in cui è prevista la discarica non risulta oggetto di autorizzazioni in materia di attività estrattive non risultando pertanto sottoposta agli obblighi e vincoli stabiliti dalla LR 35/86;
- *elementi di incompatibilità del progetto con lo strumento di pianificazione comunale*. A tal riguardo vale quanto previsto dall'articolo 208, comma 6 del d.lgs. 152/06;
- *elementi di incompatibilità del progetto con i vincoli localizzativi di cui al piano regionale e al programma attuativo provinciale sui rifiuti speciali non pericolosi*. I vincoli escludenti in cui la discarica rientra sono , ad oggi, vincoli derogabili in sede di autorizzazione alla discarica;
CONSIDERATO che l'insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante il completamento, ripristino e valorizzazione ambientale del sito adiacente la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli, località Mus, presentato da Gesteco S.p.A., con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RITENUTO opportuno, sulla base di tutto quanto sopra riportato, precisare che:
- gli effetti del presente parere favorevole di VIA sul progetto di discarica risultano di fatto condizionati da una necessaria modifica dei decreti AIA 551/2008 e seguenti. Va infatti rammentato che il presente provvedimento in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
- visti i contenuti della sentenza TAR, il programma Firmano pulita approvato con DGR n. 3909 dd. 17 dicembre 1999 rappresenta un mero criterio di attenzione istruttoria e non un vincolo di carattere immediatamente escludente applicabile a tutti i progetti di impianti per la gestione di rifiuti che ricadono nel relativo ambito territoriale; va peraltro evidenziato che l'analisi precisa del rapporto tra un progetto di discarica e i vincoli localizzativi della pianificazione di settore, ivi incluse le eventuali procedure di deroga necessarie a superare taluni vincoli escludenti, sono materia di stretta competenza dell'ambito autorizzativo;
- nelle analisi di impatto si è considerato il progetto di realizzazione di un parco fotovoltaico con finalità anche ricreativo/turistiche, come parte del piano di ripristino ambientale della discarica;
- in considerazione delle caratteristiche del progetto in questione - durata massima dell'attività di coltivazione 7 anni come previsto nella prescrizione n. 19 e tempi per la realizzazione del progetto di ripristino come da cronoprogramma presentato in sede di VIA - l'intero progetto oggetto della presente VIA dovrà

essere realizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006 entro 15 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Gesteco S.p.A. - riguardante il progetto riguardante il completamento, ripristino e valorizzazione ambientale del sito adiacente la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli, località Mus.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. Il proponente dovrà istallare lungo l'intero perimetro della discarica un sistema di neutralizzazione degli odori. Il prodotto per la neutralizzazione degli odori va utilizzato anche sulla superficie di coltivazione, laddove se ne rilevi la necessità in relazione alla tipologia di rifiuti stoccati e alle condizioni meteoclimatiche (ovviamente prima del suo ricoprimento con materiale arido);
2. Va opportunamente minimizzato il tempo intercorrente tra la posa del rifiuto ed il suo ricoprimento e previste misure di carattere operativo atte a limitare il conferimento di rifiuti, suscettibili per loro composizione chimica alla formazione di odori, in giornate particolarmente sfavorevoli da un punto di vista meteoclimatico alla dispersione degli inquinanti;
3. È opportuno limitare il tempo intercorrente tra la fine del conferimento rifiuti e inizio chiusura discarica. i rifiuti stessi vanno protetti dagli agenti atmosferici tramite l'utilizzo di opportuni teli impermeabili, sui quali deve essere garantita una costante e puntuale manutenzione;
4. In sede di AIA, il PMA:
- va integrato in maggior dettaglio con un piano di monitoraggio per le emissioni odorigene (che preveda analisi olfattometriche, rilevamento chimico di composti traccianti (indicatori della presenza del biogas)) da eseguirsi durante la fase di esercizio della discarica;
- va integrato prevedendo due punti di campionamento per la matrice aria da posizionarsi rispettivamente sopravento e sottovento (rispetto al vento principale) esternamente all'area di pertinenza dell'ampliamento. Va prevista la misura del metano sui due punti sopra citati e la valutazione del metano fuggitivo direttamente dalla superficie della discarica. Vanno inoltre previste misure sulla concentrazione di PM10. Il posizionamento dei punti di campionamento per le polveri deve essere ad una distanza sufficiente da permettere di apprezzare la riduzione della polverosità oltre che l'eventuale presenza di contribuiti da altre fonti emissive. L'analisi dei valori ottenuti va rapportata alle condizioni meteoclimatiche presenti al momento delle misure (rilevata nella esistente centralina) e alla descrizione delle attività in corso;

5. Va garantita una puntuale osservanza di tutte le misure gestionali e operative finalizzate al contenimento e abbattimento degli odori;
6. I rifiuti pulverolenti vanno conferiti in sacchi ponendo attenzione nella fase di conferimento in discarica dei rifiuti stessi, ad evitare rotture dei sacchi;
7. Nella fase di stoccaggio temporaneo del rifiuti antecedente alla sua collocazione entro il bacino di invaso della discarica, deve essere garantito un controllo puntuale del rifiuto che possa produrre odori ovvero polveri. Al fine di prevenire qualsiasi produzione di odori va eventualmente previsto l'uso di prodotti chimici che neutralizzino l'odore;
8. Il proponente - al fine di escludere qualsiasi interferenza tra il vicino pozzo ad uso potabile e la discarica, a dimostrazione che un eventuale plume contaminante proveniente dalla discarica si muova verso ONO sia in fase di piena che di magra - dovrà, in seguito alla terebrazione del pozzo di monte P7, in una fase di magra della falda, eseguire misure freatimetriche su tutti i pozzi presenti nell'area dell'intorno prossimo alla discarica (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 della discarica MUS, 7a, 7b, 7c, 7d, 8 della discarica Prefir, pozzi S4 ed S5) e sui pozzi di monitoraggio di ARPA più esterni. Modalità e tempistiche di attuazione di tale indagine andranno preventivamente concordate con ARPA. I risultati di tale indagine accompagnati da una relazione tecnica dovranno anch'essi essere presentati ad ARPA;
9. Il piano di sorveglianza e controllo, da presentare in sede di AIA, dovrà esplicitamente prevedere:
- l'esecuzione del monitoraggio delle acque sotterranee nei piezometri di monte (P7) e valle (P5, P6) da localizzarsi così come riportato nella figura 6 allegata all'elaborato A.7.1 presentato in sede di procedimento di VIA;

- un controllo periodico - in linea con quanto già attuato per la discarica in essere - sui pozzi spia per l'intercettazione immediata di eventuali perdite infratelo;

10. Il materiale di scavo che non risponda ai requisiti stabiliti dall'articolo 185 del d.lgs 152/06 andrà gestito come rifiuto ed inviato ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento. Un eventuale stoccaggio in sito di detto materiale (non conforme all'articolo 185 del d.lgs. 152/06) prima dell'invio ad impianti di recupero/smaltimento potrà essere possibile alle sole condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1 lettera bb), in siti predefiniti e opportunamente isolati rispetto al sottostante suolo;
11. Relativamente al materiale di scavo rispondente ai requisiti dell'articolo 185 del d.lgs. 152/06, per cui è previsto un preventivo stoccaggio in attesa di riutilizzo (per tempi anche superiori ad un anno), andranno garantiti controlli e misure finalizzate a mantenere inalterate e intatte le caratteristiche chimico-fisiche originarie del materiale stesso;
12. Nel proseguo dell'iter autorizzativo per la discarica in progetto (ivi inclusa la realizzazione del parco fotovoltaico), il proponente dovrà fornire agli enti competenti al rilascio della autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle opere, un dettaglio sui calcoli di dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, avendo a riferimento i dati pluviometrici dell'area per un Tr di 10 anni. Dovranno essere dettagliate inoltre le misure adottate per mantenere in efficienza la rete di gestione della acque meteoriche anche nella fase di post gestione della discarica, in corrispondenza al periodo di utilizzo dell'area a parco fotovoltaico;
13. il piano di ripristino vegetazionale, per la parte inerente la ricostruzione dello strato vegetale di superficie, dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Servizio tutela beni paesaggistici e biodiversità. Ciò in riferimento, in particolare, a quanto previsto in articolo 7 "Interventi di recupero e rinverdimento" della L.R. 9/05. Le specie vegetali utilizzate per i ripristini dovranno comunque essere autoctone ed appartenenti alla associazione vegetale potenziale del distretto fitogeografico in ottemperanza alle NTA del PRGC e a quanto riportato nel manuale degli habitat;
14. In fase di ripristino dovrà essere garantito un controllo stringente sulla diffusione di specie alloctone invasive (esempio ambrosia artemisiifolia);
15. Relativamente alla prevista realizzazione di un parco fotovoltaico sulla superficie delle discariche:
    - Per quanto riguarda le acque superficiali, il proponente dovrà garantire soluzioni progettuali tali per cui l'istallazione dei pannelli fotovoltaici non influisca negativamente nel regolare deflusso delle acque meteoriche sul capping delle discariche (che va garantito anche nella fase di post gestione della discarica per minimizzare i fenomeni di infiltrazione al suolo). Un tanto deve essere oggetto di approfondimento progettuale nelle successive sedi autorizzative;
    - La realizzazione degli impianti va sviluppata in funzione della minimizzazione di qualsiasi scavo e della assenza di interferenze dirette con il sistema di impermeabilizzazione di superficie delle discariche, prevedendo ad esempio l'installazione dei pannelli fotovoltaici per mezzo di solette zavorrate a sviluppo orizzontale a sostituzione dei classici "vitoni" solitamente adoperati per l'impiantistica in oggetto. Va comunque evitata la creazione di punti di discontinuità o rottura nello strato di copertura della discarica. L'ancoraggio delle strutture deve essere di tipo superficiale, mai profondo, così da evitare la riduzione della efficienza della copertura finale realizzata sul cumulo dei rifiuti;
    - nelle successive fasi progettuali ed autorizzative, dovranno essere dettagliate le soluzioni tecniche e gestionali che garantiscano l'assenza di interferenze negative tra l'impianto in progetto e le attività proprie della fase di post gestione della discarica (controllo dei flussi di biogas e relativi interventi, controllo e monitoraggio delle acque sotterranee, gestione del percolato, controlli dei cedimenti della massa di rifiuti etc etc);
    - Il proponente dovrà concordare con il Comune i dettagli di progetto legati alla realizzazione delle opere a verde con funzioni di mascheramento delle parti impiantistiche del parco fotovoltaico. Andranno prodotte sezioni di progetto rappresentative, da cui si evincano le quote in elevazione delle strutture (non desumibili dal modello tridimensionale presentato in cui tutte le opere appaiono collocarsi in piano) e gli spazi disponibili alla realizzazione delle quinte arboree di mascheramento;
    - Il progetto va inoltre integrato con dettagli sulla fase di dismissione degli impianti;
    - In fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico, le varie parti di ciascun impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata.
    - In aggiunta agli aspetti progettuali propri di un impianto fotovoltaico, vanno inoltre forniti, nelle successive sedi autorizzative, alcuni approfondimenti e precisazioni relativamente a: Verifiche di stabilità ed integrità dei sistemi di impermeabilizzazione di fondo e di superficie, in relazione ai carichi per unità di superficie aggiuntivi, legati alla presenza dei pannelli fotovoltaici;
16. Per la fase di cantiere Dovrà essere predisposta la documentazione per l'autorizzazione in deroga ai limiti da rumore prevista dall'articolo 20 della LR 16/2007 a fronte di un dettagliato cronoprogramma degli interventi, dei mezzi rumorosi impiegati e del territorio interessato, seguendo le indicazioni conte-

nute nelle linee guida ARPA sulle attività a carattere temporaneo;
17. La torcia di emergenza per la combustione del biogas sia dotata di un sistema di registrazione delle accensioni e della durata delle stesse;
18. Vengano apposti dei cartelli per limitare la velocità di transito dei mezzi sia durante la fase di cantiere che di conferimento dei rifiuti al fine di limitare le polveri diffuse;
19. Il proponente dovrà concludere l'attività di coltivazione della discarica e conseguire le quote di progetto utili alla messa in opera del pacchetto di impermeabilizzazione di superficie entro 7 anni dall'inizio della attività di coltivazione (eventualmente integrando - laddove risultasse una carenza di rifiuti rispetto alle volumetrie medie stimate in progetto - con materiali non classificabili come rifiuti). Entro il termine massimo dei 7 anni il proponente dovrà procedere alla chiusura della discarica e alla realizzazione del progetto di ripristino finale dei luoghi conformemente al cronoprogramma presentato in sede di VIA. In sede di AIA il proponente dovrà adeguare il progetto in relazione a tale prescrizione, verificando in particolare l'adeguatezza e integrità dell'impiantistica di discarica (ivi inclusi i pacchetti di impermeabilizzazione) nell'ipotesi in cui si conferiscano anche materiali non qualificabili come rifiuti.
B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria;
D) Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, il progetto in argomento deve essere realizzato entro quindici anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
E) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_52_1_ADC_SEGR GEN UTCERV_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1943/2015 presentato il 04/11/2015
GN 1944/2015 presentato il 04/11/2015
GN 1983/2015 presentato il 06/11/2015
GN 1984/2015 presentato il 06/11/2015
GN 1986/2015 presentato il 06/11/2015
GN 2011/2015 presentato il 11/11/2015
GN 2023/2015 presentato il 13/11/2015
GN 2043/2015 presentato il 17/11/2015
GN 2055/2015 presentato il 19/11/2015
GN 2069/2015 presentato il 23/11/2015
GN 2077/2015 presentato il 24/11/2015
GN 2103/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2104/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2105/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2120/2015 presentato il 26/11/2015
GN 2121/2015 presentato il 26/11/2015
GN 2124/2015 presentato il 27/11/2015
GN 2135/2015 presentato il 30/11/2015
GN 2142/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2144/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2146/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2149/2015 presentato il 03/12/2015
GN 2154/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2155/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2156/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2161/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2184/2015 presentato il 11/12/2015
GN 2193/2015 presentato il 11/12/2015
GN 2194/2015 presentato il 11/12/2015

15_52_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1887/2015 presentato il 07/10/2015
GN 1888/2015 presentato il 08/10/2015
GN 1910/2015 presentato il 14/10/2015
GN 1942/2015 presentato il 20/10/2015
GN 1993/2015 presentato il 29/10/2015
GN 2002/2015 presentato il 30/10/2015
GN 2004/2015 presentato il 02/11/2015
GN 2005/2015 presentato il 02/11/2015
GN 2023/2015 presentato il 03/11/2015
GN 2024/2015 presentato il 03/11/2015
GN 2055/2015 presentato il 05/11/2015
GN 2065/2015 presentato il 06/11/2015
GN 2066/2015 presentato il 06/11/2015
GN 2080/2015 presentato il 09/11/2015
GN 2105/2015 presentato il 13/11/2015
GN 2134/2015 presentato il 17/11/2015
GN 2145/2015 presentato il 18/11/2015
GN 2148/2015 presentato il 18/11/2015
GN 2149/2015 presentato il 18/11/2015
GN 2152/2015 presentato il 18/11/2015
GN 2158/2015 presentato il 19/11/2015
GN 2168/2015 presentato il 20/11/2015
GN 2169/2015 presentato il 20/11/2015
GN 2170/2015 presentato il 20/11/2015
GN 2172/2015 presentato il 20/11/2015
GN 2176/2015 presentato il 23/11/2015
GN 2177/2015 presentato il 23/11/2015
GN 2180/2015 presentato il 24/11/2015
GN 2182/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2183/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2184/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2185/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2186/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2187/2015 presentato il 25/11/2015
GN 2191/2015 presentato il 26/11/2015
GN 2192/2015 presentato il 26/11/2015
GN 2193/2015 presentato il 26/11/2015
GN 2198/2015 presentato il 27/11/2015
GN 2199/2015 presentato il 27/11/2015
GN 2203/2015 presentato il 30/11/2015
GN 2211/2015 presentato il 30/11/2015
GN 2212/2015 presentato il 30/11/2015
GN 2213/2015 presentato il 30/11/2015
GN 2214/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2215/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2216/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2217/2015 presentato il 01/12/2015
GN 2228/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2229/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2230/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2231/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2235/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2236/2015 presentato il 02/12/2015
GN 2239/2015 presentato il 03/12/2015
GN 2242/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2246/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2247/2015 presentato il 04/12/2015
GN 2266/2015 presentato il 11/12/2015

15_52_1_ADC_SEGR GEN UT MONF_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4504/2015 presentato il 03/12/2015
GN 4505/2015 presentato il 03/12/2015
GN 4506/2015 presentato il 03/12/2015
GN 4527/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4529/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4530/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4533/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4540/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4541/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4542/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4543/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4545/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4546/2015 presentato il 04/12/2015
GN 4550/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4578/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4579/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4580/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4581/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4582/2015 presentato il 07/12/2015
GN 4590/2015 presentato il 09/12/2015
GN 4593/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4594/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4595/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4599/2015 presentato il 10/12/2015

GN 4602/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4603/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4608/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4609/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4610/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4621/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4622/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4623/2015 presentato il 10/12/2015
GN 4628/2015 presentato il 11/12/2015

15_52_1_ADC_SEGR GEN UTTS_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 5920/2014 presentato il 17/06/2014
GN 11272/2014 presentato il 17/11/2014
GN 12514/2014 presentato il 19/12/2014
GN 12800/2014 presentato il 30/12/2014
GN 775/2015 presentato il 27/01/2015
GN 926/2015 presentato il 29/01/2015
GN 927/2015 presentato il 29/01/2015
GN 929/2015 presentato il 29/01/2015
GN 930/2015 presentato il 29/01/2015
GN 1284/2015 presentato il 10/02/2015
GN 1635/2015 presentato il 20/02/2015
GN 2578/2015 presentato il 18/03/2015
GN 2629/2015 presentato il 19/03/2015
GN 2682/2015 presentato il 20/03/2015
GN 2732/2015 presentato il 23/03/2015
GN 2818/2015 presentato il 25/03/2015
GN 3129/2015 presentato il 02/04/2015
GN 3130/2015 presentato il 02/04/2015
GN 3180/2015 presentato il 02/04/2015
GN 3270/2015 presentato il 08/04/2015
GN 3282/2015 presentato il 08/04/2015
GN 3285/2015 presentato il 08/04/2015
GN 3302/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3306/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3313/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3314/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3318/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3327/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3328/2015 presentato il 09/04/2015
GN 3373/2015 presentato il 13/04/2015
GN 3377/2015 presentato il 13/04/2015
GN 3379/2015 presentato il 13/04/2015
GN 3472/2015 presentato il 15/04/2015
GN 3497/2015 presentato il 15/04/2015
GN 3609/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3610/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3621/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3622/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3623/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3624/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3625/2015 presentato il 17/04/2015
GN 3640/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3652/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3653/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3655/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3656/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3657/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3660/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3669/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3907/2015 presentato il 23/04/2015
GN 4042/2015 presentato il 28/04/2015
GN 4292/2015 presentato il 06/05/2015
GN 4308/2015 presentato il 06/05/2015
GN 4314/2015 presentato il 06/05/2015
GN 4359/2015 presentato il 07/05/2015
GN 4419/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4427/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4832/2015 presentato il 19/05/2015
GN 4986/2015 presentato il 22/05/2015
GN 4988/2015 presentato il 22/05/2015
GN 4993/2015 presentato il 22/05/2015
GN 4994/2015 presentato il 22/05/2015
GN 5014/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5015/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5017/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5019/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5022/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5038/2015 presentato il 26/05/2015
GN 5039/2015 presentato il 26/05/2015
GN 5173/2015 presentato il 28/05/2015
GN 5180/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5182/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5184/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5188/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5189/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5190/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5295/2015 presentato il 04/06/2015
GN 5657/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5672/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5691/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5955/2015 presentato il 18/06/2015
GN 5956/2015 presentato il 18/06/2015
GN 5971/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5975/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5976/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5978/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5982/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5984/2015 presentato il 19/06/2015
GN 5985/2015 presentato il 19/06/2015
GN 6031/2015 presentato il 22/06/2015

GN 6054/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6055/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6056/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6059/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6060/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6158/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6162/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6163/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6168/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6169/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6171/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6173/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6377/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6541/2015 presentato il 02/07/2015
GN 6760/2015 presentato il 08/07/2015
GN 6762/2015 presentato il 08/07/2015
GN 6764/2015 presentato il 08/07/2015
GN 6765/2015 presentato il 08/07/2015
GN 6766/2015 presentato il 08/07/2015
GN 6768/2015 presentato il 08/07/2015
GN 7179/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7191/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7420/2015 presentato il 27/07/2015
GN 7422/2015 presentato il 27/07/2015
GN 7423/2015 presentato il 27/07/2015
GN 7858/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7968/2015 presentato il 07/08/2015
GN 8058/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8059/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8060/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8081/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8082/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8154/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8160/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8174/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8175/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8213/2015 presentato il 17/08/2015
GN 8234/2015 presentato il 19/08/2015
GN 8255/2015 presentato il 20/08/2015
GN 8257/2015 presentato il 20/08/2015
GN 8410/2015 presentato il 27/08/2015
GN 8411/2015 presentato il 27/08/2015
GN 8417/2015 presentato il 27/08/2015
GN 8427/2015 presentato il 28/08/2015
GN 8428/2015 presentato il 28/08/2015
GN 8429/2015 presentato il 28/08/2015
GN 8430/2015 presentato il 28/08/2015
GN 8590/2015 presentato il 02/09/2015
GN 8591/2015 presentato il 02/09/2015
GN 8643/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8645/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8650/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8651/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8659/2015 presentato il 04/09/2015
GN 9264/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9266/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9272/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9339/2015 presentato il 24/09/2015
GN 9340/2015 presentato il 24/09/2015
GN 9443/2015 presentato il 28/09/2015
GN 9588/2015 presentato il 01/10/2015
GN 9593/2015 presentato il 02/10/2015
GN 9599/2015 presentato il 02/10/2015
GN 9601/2015 presentato il 02/10/2015
GN 9861/2015 presentato il 07/10/2015
GN 9866/2015 presentato il 07/10/2015
GN 10170/2015 presentato il 14/10/2015
GN 10250/2015 presentato il 16/10/2015
GN 10358/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10359/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10360/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10377/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10395/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10396/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10777/2015 presentato il 28/10/2015
GN 11023/2015 presentato il 05/11/2015
GN 11029/2015 presentato il 05/11/2015
GN 11033/2015 presentato il 05/11/2015
GN 11611/2015 presentato il 20/11/2015
GN 11621/2015 presentato il 20/11/2015
GN 11671/2015 presentato il 23/11/2015
GN 11730/2015 presentato il 25/11/2015
GN 11731/2015 presentato il 25/11/2015
GN 11762/2015 presentato il 26/11/2015
GN 11763/2015 presentato il 26/11/2015

15_52_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGO_COMPL LF 3-2015_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del libro fondiario del CC di San Pietro (GO) n. 3/COMP/2015.

Il Commissario per il completamento del libro fondiario del Comune catastale di San Pietro

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.27 della L.R. 11/08/2010 n.15, che il progetto di nuova Partita Tavolare e atti annessi, relativi all'immobile individuato dalla p.c. 144/15 del C.C. di San Pietro sono in libera consultazione da parte di chiunque abbia interesse, nei locali dell'ufficio tavolare di Gorizia a far data dal 30 dicembre 2015 per trenta giorni consecutivi, nelle ore di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì, dalle ore 9.10 alle ore 12.20 e venerdì dalle ore 9.10 alle 11.40).

Chiunque dimostri di averne interesse, ha facoltà di proporre osservazioni per iscritto, da presentarsi all'Ufficio suddetto negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Gorizia, 18 dicembre 2015

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_52_3_GAR_DIR FIN PATR ESITO PROCEDURA BUR 46_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108, pubblicato sul BUR n. 46 del 18 novembre 2015. Esito.

A seguito dell'avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita dei sotto descritti immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul BUR n. 46 di data 18/11/2015 e sui siti web della Regione e del relativo Comune,

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	627	PN	AVIANO	38	699 sub.1,2,3,4	1970	Occupato	€ 16.636,00	€ 5.278,54
¤	632	PN	SPILIMBERGO	6	447	3.600	Occupato	€ 36.000,00	€ 1.788,92
¤	653	UD	FORNI DI SOPRA	35	687	37	Libero	€ 13.955,00	€ 1.848,51
¤	654	UD	RUDA-C.C.PERTEOLE	14	986/4 e 986/6	373	Occupato	€ 3.730,00	€ 972,90

si informa che non ci sono state manifestazioni di interesse da parte di terzi. Si darà pertanto corso alla vendita diretta, secondo quanto disposto dall'art. 17 del summenzionato Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

15_52_3_GAR_DIR INF MOB_OFFERTA ERMES_1401_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione - Trieste

Offerta Ermes operatori (Avviso "OEO 1401") - Esiti della proce-

dura finalizzata alla concessione di diritti d'uso su risorse della Rete pubblica regionale (RPR) ai sensi della DGR n. 1373 del 18 luglio 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 con cui è stato approvato il programma regionale Ermes per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e Communication Technology nella Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";
VISTO il Programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal "Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga" di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 3/2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta 18 luglio 2014, n. 1373 che, ai sensi del vigente art. 33, comma 7 della LR 3/2011, ha stabilito i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario in-house Insiel SpA;
VISTO che il precitato soggetto societario ha predisposto, in ottemperanza a tali deleghe, la documentazione necessaria alla pubblica selezione di operatori TLC interessati ad acquisire concessione di infrastrutture regionali per telecomunicazioni nelle tratte "Udine - Codroipo" e "Valli del Natisone", denominata "Offerta Ermes Operatori - OEO 1401" e che detta documentazione è stata approvata dall'Amministrazione regionale;
VISTE le offerte pervenute, come vagliate dalla Società Insiel, e la graduatoria degli Operatori aggiudicatari trasmessa alla Regione dalla medesima Società;

RENDE NOTO

che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui all' "Offerta Ermes Operatori - OEO 1401" (DGR. n. 1373 dd. 18 luglio 2014) sono risultate aggiudicatarie delle concessioni di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale, le Società:

NGI spa (con sede legale in Busto Arsizio -provincia di Varese- via Gran San Bernardo 12. C.F. e P. IVA 02487230126) - Concessione attribuita con Decreto n° 3709/PMTM del 24/11/2015;
Telecom Italia spa - AOA/NE.AD (con sede in Bologna, via Stendhal 31 e P. IVA 00488410010) - Concessione attribuita con Decreto n° 3710/PMTM del 24/11/2015;
S.T. srl (con sede legale in Udine, viale Tricesimo 184/3. C.F. e P. IVA 01731920300) - Concessione attribuita con Decreto n° 3711/PMTM del 24/11/2015.

I documenti conclusivi della procedura per la concessione di diritti d'uso su risorse della Rete Pubblica Regionale (ai sensi della D.G.R. n. 1373 del 18 luglio 2014) sono consultabili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it) e su quello della Società in-house Insiel Spa (http://www.insiel.it).
Trieste, 16 dicembre 2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Marco Padrini

15_52_3_AVV_CAFC SPA_DECR ASS COM MERETO DI TOMBA_010

Cafc Spa - Udine

Avviso emissione decreto di asservimento su terreni privati per i lavori relativi alla dismissione dei depuratori di Pantianicco e di Tomba in Comune di Mereto di Tomba - 2° stralcio.

IL DIRETTORE GENERALE

negli uffici di CAFC S.p.A. di Udine, Viale Palmanova 192, C.F. 00158530303, addì 15 (quindici), del mese di dicembre, dell'anno 2015 (duemilaquindici);

OMISSIS;

CONSIDERATO CHE CAFC S.p.A. delegato per l'opera in argomento all'esercizio dei poteri espropriativi, come autorità espropriante , intende procedere all'emissione del decreto di asservimento, ai sensi

dell'art. 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, per la costituzione di una servitù di fognatura a proprio favore, CAFC S.p.A. (C.F. 00158530303) - OMISSIS -VISTI - OMISSIS

RENDE NOTO

IL DECRETO DI ASSERVIMENTO

Art. 1

E' pronunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di fognatura permanente A FAVORE di "CAFC S.p.A." con sede in Viale Palmanova, 192 - 33100 UDINE (C.F. 00158530303), sugli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, OMISSIS

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

1- BOVER MARIA JOSE nata a Sesto San Giovanni (MI) il 25.02.1958
C.F. BVRMJS58B65I690X Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con Toppano Giuseppe
TOPPANO GIUSEPPE nato a Mereto di Tomba (UD) il 17.07.1959
C.F. TPPGPP59L17F144O Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con Bover Maria Jose
f. 18 (diciotto) n. 233 (duecentotrentatre), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 00.02.12 R.D. euro 2,03 R.A. euro 1,04;
Superficie asservita mq. 30 (trenta);
f. 18 (diciotto) n. 232 (duecentotrentadue), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 02.61.43 R.D. euro 249,78 R.A. euro128,27
Superficie asservita mq. 175 (centosettantacinque);
f. 18 (diciotto) n. 235 (duecentotrentacinque), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 00.86.86 R.D. euro 82,99 R.A. euro 42,62
Superficie asservita mq. 250 (duecentocinquanta)
OMISSIS

2- PASSALENT LUIGINO nato a Mereto di Tomba (UD) il 18.09.1948
C.F. PSSLGN48P18F144A Proprietà per 1000/1000
f. 18 (diciotto) n. 238 (duecentotrentotto), AA SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 01.18.15
R.D. euro 112,89 R.A. 57,97 - AB SEMINATIVO cl. 1 Ha 00.14.43 R.D. euro13,79 R.A. euro 7,08
Superficie asservita mq. 380 (trecentoottanta) compreso onere per la metà di n. 3 pozzetti;
OMISSIS

3- TOPPANO GIUSEPPE nato a Mereto di Tomba (UD) il 17.07.1959
C.F. TPPGPP59L17F144O Proprietà per 1/1bene personale
f. 18 (diciotto) n. 239 (duecentotrentanove), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 01.54.39 R.D. euro 147,51
R.A. euro 75,75;
Superficie asservita mq. 285 (duecentoottantacinque) compreso onere per la metà di n. 2 pozzetti;
f. 18 (diciotto) n. 242 (duecentoquarantadue), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 02.69.43
R.D. euro 257,43 R.A. euro 132,19;
Superficie asservita mq. 435 (quattrocentotrentacinque) compreso onere per n. 1 pozzetto;
OMISSIS

4- BARBIERI ERVINO nato a Mereto di Tomba (UD) il 26.02.1963
C.F. BRBRVN63B26F144G Proprietà per 500/1000;
- BARBIERI GILBERTO nato a Udine (UD) il 15.11.1957
C.F. BRBGBR57S15L483R Proprietà per 500/1000
f. 20 (venti) n. 653 (seicentocinquantatre), SEMINATIVO IRRIGUO cl. U Ha 00.50.00 R.D. euro 47,77 R.A. euro 24,53;
Superficie asservita mq. 1.190 (millecentonovanta) compreso onere per n. 2 pozzetti;
OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Massimo Battiston

15_52_3_AVV_COM CAMINO AL TAGLIAMENTO_PCCA_004

Comune di Camino al Tagliamento (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2015 è stata adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18.06.2007 n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico".
CHE la medesima, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico.
ENTRO il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Camino al Tagliamento, 17 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO:
ing. Francesca Vendrame

15_52_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO_PAC 59_007

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione relativo al Piano attuativo comunale d'iniziativa privata n. 59 "Zona C - di espansione" in via Moro Romano a Basaldella.

IL SINDACO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7 del Dpgr 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 26.11.2015, immediatamente eseguibile, è stata approvato il Piano Attuativo Comunale d'iniziativa privata n. 59, di "Zona C - di espansione", in via Moro Romano a Basaldella e preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima
Campoformido, 17 dicembre 2015

IL SINDACO:
Monica Bertolini

15_52_3_AVV_COM CERVIGNANO FRIULI_87 PRGC_009

Comune di Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria, lavori di rifacimento a nuovo ed adeguamento stradale per la nuova viabilità di via Caiù con costruzione di ecopiazzola per l'area industriale con valenza intercomunale, costituente adozione della variante n. 87 al vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Visto l'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19/2009, l'art. 63, comma 5, lett. a), della L.R. n. 5/2007, l'art. 17,

comma 1, lett. e), del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2015, è stata adottata la Variante n. 87 al vigente P.R.G.C..
Ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.., affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cervignano del Friuli, 17 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Federico Dalpasso

15_52_3_AVV_COM CODROIPO_PAC IL TULIPANO_002

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del PAC di iniziativa privata relativo alla zona omogenea H2 denominato "Il Tulipano" a Codroipo che costituisce variante al PRGC.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti ai sensi degli artt. 25 e 63 quater della L.R. 5/2007 e s.m.i. e D.P.R. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 278 del 16.12.2015, immediatamente esecutiva, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea H2 lungo Viale Venezia denominato "IL TULIPANO" a Codroipo che costituisce variante al P.R.G.C..
Ai sensi dell'art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 la Delibera della Giunta con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n.3 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni al P.A.C. in argomento.
Codroipo, 17 dicembre 2015

IL TITOLARE DI P.O.:
ing. Edi Zanello

15_52_3_AVV_COM GONARS_327 DECRETO ESPROPRIO_011

Comune di Gonars (UD)
Opere denominate "Prosecuzione e completamento dei lavori di sistemazione della Rete idrografica minore in Comune di Gonars", via Aussa, CUP: D77B05000050002 - Decreto d'esproprio ex art. 23 del DPR 8 giugno 2001, n. 327.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione delle opere denominate "Prosecuzione e completamento dei lavori di sistemazione

della Rete Idrografica Minore in Comune di Gonars", via Aussa, CUP: D77B05000050002 - l'espropriazione definitiva degli immobili i cui dati essenziali attinenti all'individuazione dei mappali, superfici, intestatari, indennità, estremi dei pagamenti, sono indicati e riportati nel quadro riepilogativo allegato e facente parte sostanziale del presente estratto, il tutto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall' art. 24 del citato D.P.R. 327/2001.

Art. 2

A cura del Comune di Gonars, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il presente decreto comporta l'estinzione automatica di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata, le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034 avanti al T.A.R. Regionale entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art. 2 del presente decreto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi liquidati.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.
Dalla Casa Comunale, Gonars 15 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
p. i. Tiziano Felcher

15_52_3_AVV_COM GONARS_327 DECRETO ESPROPRIO_011_TABELLA

ELENCO ESPROPRIANDI - Prosecuzione e completamento dei lavori di sistemazione della rete idrografica minore in comune di Gonars (via Aussa) - liquidazione di spesa per saldo 20% alle ditte

ALLEGATO SUB. A

LEGENDA: AREE IN ESPROPRIO; AREE CON SERVITU' DI TRANSITO IN PAUSA VEGETATIVA; AREE CON SERVITU' DI TRANSITO TOTALE

n.	DITTA	DATI ANAGR.	Q. PROPR.	C.F.	VIA	CAP	CITTA'	FG.	MAPP. ORIG.	QUALITA'	SUP. TOT.	MAPP. FRAZ.	SUP.	SUP. ESPR. (mq).	SUP. ASSERV. (mq.)	IND. ESPR.	IND. ASSERV	TOT. ESPR.	TOT. ASSERV.	NEGOZIO	IMPOSTA REGISTRO (arrotondata all'euro)	IMPOSTA CATASTALE	IMPOSTA IPOTECARIA	IMPORTO ACCONTO 80%	ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO (acconto)	IMPORTO SALDO	SOMME IMPORTO SALDO	ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO (saldo)	PROFESS.	STATO CIVILE	NOTE
1	Minin Gino	n. a Gonars il 23/1/1938	1/1.	MNNGNI38A23E083A	Via Aussa, 30	33050	Gonars	14	108	seminativo cl. 2	4.990	554	4.667	\	\	\	\	\	\		€ 233,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 1.872,00	n.1887 dd.13/12/2012 di € 1.872,00		€ 66,00		Pensionato	Coniugato	
												555	323	323	\	€ 6,00	\	€ 1.938,00	\	1						€ 66,00					
2	Candotto Gemma	n. a Gonars il 20/12/1921	Candotto Gemma (proprietà per 1/6), Candotto Angelo (proprietà per 3/6), Candotto Tranquilla (proprietà per 1/6), Candotto Vilma (proprietà per 1/6)	CNDGMM21T60E083E	Via Don Bosco, 8	33050	Gonars	14	121	seminativo cl. 2	5.000	556	4.330								€ 482,00	€ 50,00	€ 50,00		n.1919 dd.17/12/2012 di € 640,00		€ 180,00		Pensionata	Vedova	
	Candotto Angelo	n. a Gonars il 22/12/1927		CNDNGL27T22E083N	Via Gorizia, 2	33050	Gonars																		n.1920 dd.17/12/2012 di € 1.920,00				Pensionato	Celibe	
	Candotto Tranquilla	n. a Gonars il 5/1/1926		CNDTNQ26A45E083Z	Via San Domenico, 7	33050	Gonars					557	670	670	\	€ 6,00	\	€ 4.020,00	\	2				€ 3.840,00	n.1921 dd.17/12/2012 di € 640,00	€ 180,00			Pensionata	Vedova	
	Candotto Vilma	n. a Gonars il 29/3/1930		CNDVLM30C69E083R	Via Palmanova, 130	33050	Castions di Strada																		n.1888 dd.13/12/2012 di € 640,00				Casalinga pensionata	Coniugata	
3	Candotto Luca	n. a Palmanova il 13/2/1967	1/1.	CNDLCU67B13G284P	Via Trieste, 15/1	33050	Gonars	14	141	seminativo arborato cl. 2	7.740	558	6.689																Coltivatore diretto	Coniugato	
												559	1.051	1.051	\	€ 12,00	\	€ 12.612,00	\					€ 10.848,00		€ 1.764,00					
								14	152	seminativo cl. 1	3.610	564	3.336							3	€ 1.807,00	€ 50,00	€ 50,00		n.1889 dd.13/12/2012 di € 13.344,00		€ 1.716,00				
												565	204	204	\	€ 12,00	\	€ 2.448,00	\					€ 2.496,00		-€ 48,00					
												566	70																		
4	Milocco Cristina	n. a Pavia di Udine il 10/12/1919	Milocco Cristina (usufrutto 1/2) Malisan Marisa (proprietà 1/1)	MLCCST19T50G389I	Via V. Veneto, 24	33050	Gonars	14	140	seminativo cl. 1	17.480	562	7.385								€ 72,00	€ 50,00	€ 50,00		n.80 dd.18/01/2013 di € 151,20		€ 296,10		Pensionata	Vedova	
	Malisan Marisa	n. a Gonars il 17/1/1938		MLSMRS38A57E083H	Via Cormons, 6	33050	Gonars					563	95	95	\	€ 6,30	\	€ 598,50	\	4				€ 302,40	n.81 dd.18/01/2013 di € 151,20	€ 296,10			Casalinga	Coniugata	
5	Gallina Bernard	n. a Lectoure (F) il 9/9/1947	1/1.	GLLBNR47P09Z110F	Via Naroncis, 25	33037	Pasian di Prato	14	143	seminativo cl. 1	12.240	560	1.832								€ 294,00	€ 50,00	€ 50,00		n.1890 dd.13/12/2012 di € 2.040,00		€ 408,00		Professore universitario	Coniugato	
												561	408	408	\	€ 6,00	\	€ 2.448,00	\	5				€ 2.040,00		€ 408,00					
6	Gandin Antonio	n. a Palmanova il 9/5/1953	Gandin Antonio (proprietà 1/3 bene personale) Gandin Antonio (proprietà 1/2 comunione) Pontoriero Eleonora (proprietà 18/54)	GNDNTN53E09G284T	Vicolo Ontagnano, 2	33057	Palmanova	14	173	seminativo arborato cl. 1	4.420	567	3.795	\	380	\	€ 1,33	\	€ 505,40	6	€ 61,00	€ -	€ 50,00	€ 414,96	n.82 dd.18/01/2013 di € 4.436,20	€ 90,44	€ 1.350,44		Agricoltore / coltivatrice diretta	coniugati	
	Pontoriero Eleonora	n. a Ricadi (VV) il 6/8/1966		PNTLNR66M46H271Z								568	625	625	\	€ 12,00	\	€ 7.500,00	\	7	€ 900,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 6.240,00	n.83 dd.18/01/2013 di € 2.218,76	€ 1.260,00				coniugati	
7	Roppa Luciana	n. a Palmanova il 18/10/1964	1/1.	RPPLCN64R58G284E	Via Aussa, 38	33050	Gonars	14	171	seminativo arborato cl. 2	3.970	569	3.725	\	125	\	€ 1,33	\	€ 166,25	8	€ 20,00	€ -	€ 50,00	€ 133,00	n.1891 dd.13/12/2012 di € 973,00	€ 33,25	€ 663,25		Operaia	Coniugata	
												570	245	245	\	€ 6,00	\	€ 1.470,00	\	9	€ 176,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 840,00		€ 630,00					
8	Amara Maria	n. a Udine il 2/8/1934	Amara Maria (proprietà 3/12) Fornasiero Casimiro (proprietà 2/12) Fornasiero Giancarlo Maurizio (proprietà 2/12) Fornasiero Stefano (proprietà 5/12)	MRAMRA34M42L483Z	Via Gorizia, 10	33050	Gonars	14	172	seminativo arborato cl. 1	6.440	571	4.735	\	460	\	€ 1,33	\	€ 611,80	10	€ 73,00	€ -	€ 50,00	€ 292,60	n.1892 dd.13/12/2012 di € 985,15	€ 319,20	€ 823,20		Casalinga	Vedova	
												572	692	692	\	€ 6,00	\	€ 4.152,00	\	11	€ 498,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 3.648,00		€ 504,00					
	Fornasiero Casimiro	n. a Gonars il 3/5/1955		FRNCMR55E03E083L	Viale Tita Marzuttini,	33100	Udine					573	1013	\	\	\	\	\	\						n.1893 dd.13/12/2012 di € 656,77				Dirigente azienda	Coniugato	
	Fornasiero Giancarlo Maurizio	n. a Gonars il 18/3/1956		FRNGCR56C18E083M	Via Udine, 61	33050	Castions di Strada																		n.1894 dd.13/12/2012 di € 656,77			n.963 dd.08/07/2015 di € 10.261,70	Impiegato	Coniugato	
	Fornasiero Stefano Paolo	n. a Gonars il 3/10/1960		FRNSFN60R03E083O	Via Palladio, 18	33058	San Giorgio di Nogaro																		n.1895 dd.13/12/2012 di € 1.641,91				Carrozziere	Coniugato	
9	Boemo Francesco (deceduto 13/9/2015)	n. a Gonars il 28/8/1931	Boemo Francesco (proprietà 1/2) Boemo Paolo (proprietà 1/2)	BMOFNC31M28E083N	Via Venezia, 11	33050	Gonars	16	11	seminativo cl. 2	15.780			\	560	\	€ 3,80	\	€ 2.128,00	12	€ 255,00	€ -	€ 50,00	€ 1.808,80		€ 319,20			Pensionato	Coniugato	servitù transito
								16	12	seminativo arborato cl. 2	720			720	\	€ 6,00	\	€ 4.320,00	\					€ 3.456,00	n.1896 dd.13/12/2012 di € 10.937,68 n.1413 dd.29/10/2013 di € 3.208,40	€ 864,00	€ 1.471,20				prima era bosco ceduo 0,90
	Boemo Paolo Giuseppe	n. a Gonars il 27/8/1964		BMOPGS64M27E083R				16	45	seminativo cl. 2	240			240	\	€ 6,00	\	€ 1.440,00	\	13	€ 691,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 1.152,00		€ 288,00			Coltivatore diretto	Celibe	prima era bosco ceduo 0,90
10	Boemo Paolo Giuseppe	n. a Gonars il 27/8/1964	1/1.	BMOPGS64M27E083R	Via Venezia, 11	33050	Gonars	16	221	seminativo arborato cl. 2	1.000			\	130	\	€ 3,80	\	€ 494,00	14	€ 147,00	€ -	€ 50,00	€ 401,28	n.1896 dd.13/12/2012	€ 92,72	€ 1.534,72		Coltivatore diretto	Celibe	servitù transito
								16	44	seminativo cl. 2	3.700	248	3.030	\	620	\	€ 1,00	\	€ 620,00					€ 520,00		€ 100,00					
								16	44			249	670	670	\	€ 12,00	\	€ 8.040,00	\	15	€ 965,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 6.720,00		€ 1.320,00					
								16	69	seminativo cl. 2	380			\	110	\	€ 1,00	\	€ 110,00					€ 88,00		€ 22,00					
11	Orsaria Fabrizio Luigino	n. a Palmanova il 12/4/1968	1/1.	RSRFRZ68D12G284G	Via N. Sauro, 28 Fauglis	33050	Gonars	16	231	seminativo arborato cl. 2	4.250	242	4.108	\	\	\	\	\	\	16	€ 446,00	€ 50,00	€ 50,00		n.1897 dd.13/12/2012 di € 2.448,00		€ 1.272,00		Agricoltore	Coniugato	
												243	142	142	\	€ 12,00	\	€ 1.704,00	\					€ 672,00		€ 1.032,00					
								16	232	seminativo arborato cl. 2	3.700	244	3.695	\	\	\	\	\	\												
												245	5	5	\	€ 12,00	\	€ 60,00	\					€ 48,00		€ 12,00					
								16	200	seminativo cl. 2	6.830	246	6.667	\	\	\	\	\	\												
												247	163	163	\	€ 12,00	\	€ 1.956,00	\					€ 1.728,00		€ 228,00					
12	Danielis Giovanni	n. a Porpetto il	1/1.	DNLGNN35A08G891Z	Via A. Diaz, 33	33050	Porpetto	16	68	seminativo cl. 2	1.310			\	165	\	€ 1,33	\	€ 219,45	17	€ 125,00	€ -	€ 50,00	€ 175,56	n.1899 dd.13/12/2012 di	€ 43,89	€ 208,81		Agricoltore	Coniugato	

ELESPRDEFagg5FIN-liquidaz con mandati (2)

ELENCO ESPROPRIANDI - Prosecuzione e completamento dei lavori di sistemazione della rete idrografica minore in comune di Gonars (via Aussa) - liquidazione di spesa per saldo 20% alle ditte

ALLEGATO SUB. A			LEGENDA		AREE IN ESPROPRIO						AREE CON SERVITU' DI TRANSITO IN PAUSA VEGETATIVA								AREE CON SERVITU' DI TRANSITO TOTALE												
n.	DITTA	DATI ANAGR.	Q. PROPR.	C.F.	VIA	CAP	CITTA'	FG.	MAPP. ORIG.	QUALITA'	SUP. TOT.	MAPP. FRAZ.	SUP.	SUP. ESPR. (mq).	SUP. ASSERV. (mq.)	IND. ESPR.	IND. ASSERV	TOT. ESPR.	TOT. ASSERV.	NEGOZIO	IMPOSTA REGISTRO (arrotondata all'euro)	IMPOSTA CATASTALE	IMPOSTA IPOTECARIA	IMPORTO ACCONTO 80%	ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO (acconto)	IMPORTO SALDO	SOMME IMPORTO SALDO	ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO (saldo)	PROFESS.	STATO CIVILE	NOTE
		8/1/1935						16	67	seminativo cl. 2	11.500			\	620	\	€ 1,33	\	€ 824,60					€ 659,68	€ 835,24	€ 164,92					
13	Aizza Pietro	n. a Gonars il 14/5/1961	1/1.	ZZAPTR61E14E083U	Via Gorizia, 89	33050	Gonars	16	99	seminativo cl. 2	3.750			\	300	\	€ 1,33	\	€ 399,00	18	€ 48,00	€ -	€ 50,00	€ 319,20	n.1898 dd.13/12/2012 di € 319,20	€ 79,80	€ 79,80		Coltivatore diretto	Coniugato	
14	Budai Fabrizio	n. a Gonars il 25/7/1965	Budai Fabrizio (nuda proprietà) Budai Giacomo (uso con diritto di accrescimento) Budai Sabrina (nuda proprietà) Bruno Angela (uso con diritto di accrescimento)	BDUFRZ65L25E083M	Via Trieste, 78	33050	Gonars	16	98	bosco ceduo cl. U	2.270			\	115	\	€ 1,34	\	€ 154,10	19	€ 53,00	€ -	€ 50,00	€ 123,28	n.163 dd.30/01/2013 di € 353,76	€ 30,82	€ 88,44		Imprenditore	Coniugato	(pioppeto) invariato
	Budai Giacomo	n. a Gonars il 3/10/1938		BDUGCM38R03E083O	Via Trieste, 80	33050	Gonars	16	97	seminativo cl. 2	4.240			\	215	\	€ 1,34	\	€ 288,10					€ 230,48		€ 57,62			Pensionato	Coniugato	invariato
	Budai Sabrina	n. a Palmanova il 14/5/1970		BDUSRN70E54G284W	Via P. Diacono, 9	33050	Gonars																						Imprenditrice	Coniugata	
	Bruno Angela	n. a Sant'Angelo Muxaro (Ag) il 22/12/1941		BRNNGL41T62I290E	Via Trieste, 80	33050	Gonars																						Casalinga	Coniugata	
15	Ioan Luciana Giuseppina	n. a Palmanova il 20/1/1964	1/1.	NIOLNG64A60G284B	Via F. Corridoni, 17 F	33050	Gonars	16	182	seminativo cl. 2	3.920			\	240	\	€ 1,33	\	€ 319,20	20	€ 62,00	€ -	€ 50,00	€ 255,36	n.84 dd.18/01/2013 di € 414,96	€ 63,84	€ 103,74		Benzinaia	Coniugata	
								16	96	seminativo cl. 2	2.420			\	150	\	€ 1,33	\	€ 199,50					€ 159,60		€ 39,90					
	IL RESPOSNSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO																Totali	€ 54.706,50	€ 7.039,40		€ 7.408,00	€ 550,00	€ 1.000,00	€ 51.484,20		€ 10.261,70	€ 10.261,70				
															Totale Espropri + Asservimenti			€ 61.745,90						€ 61.745,90		Totale espropri, asservimenti, tassa registro, ipotecaria e catastale					€ 70.703,90

ELESPRDEFagg5FIN-liquidaz con mandati (2)

15_52_3_AVV_COM GORIZIA_PAGAMENTO HUMAR_008

Comune di Gorizia
Realizzazione della viabilità di accesso all'ambito di trasformazione n. 6 "Parco delle grandi attrezzature".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 29/2015 del 15.12.2015 è stato autorizzato il pagamento diretto delle sotto riportate somme dovute a titolo d'indennità definitiva d'esproprio per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di San Pietro

a) €. 61.020,00
dovute per le seguenti particelle:
p.c. 113/2 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1480
p.c. 113/5 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1480
a favore di: HUMAR Saverio nato a Gorizia il 02.12.1940

a) €. 71.400,00
dovute per la seguente particella:
p.c. 114/4 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1190
a favore di: HUMAR Saverio nato a Gorizia il 02.12.1940 con ½ i.p. e HUMAR Carmen nata a Gorizia il 16.07.1946 con ½ i.p.

Gorizia, 15 dicembre 2015

IL DIRIGENTE:
ing. Mauro Ussai

15_52_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 37 PRGC_013

Comune di Rivignano Teor (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 37 al PRGC di Rivignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 57 del 30 novembre 2015, è stata approvata una variante al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ex casa delle suore) che costituisce approvazione della variante n. 37 al P.R.G.C. di Rivignano.
Rivignano Teor, 18 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

15_52_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 38 PRGC_012

Comune di Rivignano Teor (UD)
Avviso di adozione della variante n. 38 al PRGC di Rivignano relativa all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in vicolo Cusut a Rivignano capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 58 del 30 novembre 2015, è stata adottata la variante n. 38 al P.R.G.C. di Rivignano relativa all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in vicolo Cusut a Rivignano capoluogo;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 31 dicembre 2015;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante al piano regolatore su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso previa pubblicazione sull'albo comunale e sul sito web del Comune nonché tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano Teor, 18 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

15_52_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 84 PRGC_014

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di adozione variante n. 84 al vigente PRGC denominata "Azienda Agricola Truant".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 19.12.2015 - immediatamente esecutiva - è stata adottata la Variante n. 84 al Vigente P.R.G.C. denominata "Azienda Agricola Truant".

La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli allegati elaborati tecnici costituenti la Variante stessa, verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati, possono presentare opposizioni alla Variante in argomento.

San Daniele del Friuli, 21 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
arch. Alessandro De Luisa

15_52_3_AVV_COM UDINE_5 PRGC_003

Comune di Udine - Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale

Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale relativa agli edifici e ambiti urbani tutelati (architettura del '900) e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale (zona B0).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 8 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n.086/Pres. si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 d'ord del 30.11.2015 è stata approvata la Variante n. 5 al P.R.G.C. relativa agli edifici e ambiti urbani tutelati (architettura del '900) e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale (zona B0).
Udine, 17 dicembre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
ing. Luigi Fantini

15_52_3_AVV_COM UDINE_6 PRGC_005

Comune di Udine - Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 8 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 d'ord del 30.11.2015 è stata approvata la Variante n. 6 al P.R.G.C. relativa alla flessibilità attuativa delle previsioni delle schede norma ed alla scheda norma C.03 e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 d'ord. del 13.10.2015 è stata motivatamente sancita la non assoggettabilità alla procedura di VAS della stessa.
Udine, 17 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG.
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

15_52_3_AVV_FVG STRADE_1268 DISPOSITIVO DI PAGAMENTO_006

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori di messa in sicurezza del torrente Varma nel torrente Cellina e della viabilità locale di collegamento lungo la SR 251 in Comune di Barcis. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti. Dispositivo di pagamento n. 1268, del 26/11/2015.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

OMISSIS

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e art. 20 - 50 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati l'importo complessivo di € 605,42 quale indennità da corrispondere per l'occupazione temporanea di aree occupate per esigenze di cantiere, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

EDIPOWER Spa., propr. 1/1
p.c. origine 96, bosco ceduo, sup. da restituire mq. 340
p.c. origine 97, incolto produttivo, sup. da restituire mq. 610
p.c. origine 98, incolto produttivo, sup. da restituire mq. 80
p.c. origine 485,ente urbano, sup. da restituire mq. 1850
Foglio 11 C.C. di Barcis
indennità a saldo = € 605,42

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

OMISSIS

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA:
dott. ing. Luca Vittori

15_52_3_AVV_IST REG PATR CULT FVG_DECRETO 98 COLLEZIONE LIBRARIA FONDO SABIANO_001

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - Passariano di Codroipo (UD)

Dichiarazione di interesse culturale della collezione libraria "Fondo Sabiano", Libreria Antiquaria Umberto Saba - Trieste. Decreto n. 98/IPC.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO REGIONALE

VISTO il D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare:
- le disposizioni di cui all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 16, comma 1 sexies, lettera b) del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, il quale dispone, al comma 3, che le funzioni di tutela del patrimonio culturale avente per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, possano essere esercitate dalle Regioni solo sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- la cd. clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, in base alla quale restano ferme le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione;
VISTO il D. P.R. 25 novembre 1975, n. 902 "Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia", ed in particolare l'articolo 6, in base al quale sono state trasferite alla Regione le funzioni di sovrintendenza ai beni librari;
VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali", ed in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale dispone che, ferme restando le competenze attribuite con il DPR 902/1975, la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del D.LGS. 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10;
RICORDATO che in data 21 ottobre 2013 fu firmato un Accordo tra la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (ora Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Biblioteca Statale "Stelio Crise", la Comunità Ebraica di Trieste e la Libreria Antiquaria Umberto Saba, per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione di detta Libreria, e che a seguito di tale Accordo, con finanziamento ministeriale, la Biblioteca statale ha avviato e concluso i previsti lavori di riordino e spolveratura, nonché di ricognizione di quanto posseduto dalla Libreria medesima;
VISTA la "Relazione consuntiva sull'intervento di ricognizione del posseduto della Libreria antiquaria Umberto Saba di Trieste (23/06 - 19/07/2014)", predisposta dalla Cooperativa sociale "La Collina" di Trieste in esito all'incarico affidatole dalla Biblioteca statale per l'esecuzione dei summenzionati lavori;
VISTO l'inventario della collezione libraria denominata "Fondo Sabiano", che individua l'insieme dei beni librari (838 volumi), individuato dal riscontro sugli esemplari di autografie di Saba (doppia z, dzzz, szz, ecc.) nonché dalla presenza sui fogli di risguardo posti in apertura dei volumi, di annotazioni alfanumeriche a matita in forma standardizzata, con cui veniva sistematicamente attestata dallo stesso Saba, la concordanza con il/i numero/i dei cataloghi di vendita, ove la pubblicazione risulta descritta nel tempo
CONSIDERATO che dall'inventario summenzionato emerge che la collezione de qua riveste eccezionale interesse culturale, sia perché presenta opere di grande rarità e di pregio edite dal XIX ai primi decenni del XX secolo, sia perché costituisce testimonianza dell'attività di libraio antiquario svolta dal poeta Umberto Saba a Trieste dal 1923 al 1957, e offre quindi nuovi elementi di studio sulla sua vicenda

biografica ed intellettuale;
PRESO ATTO dell'Accordo di collaborazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), la Regione ha stipulato con il Comune di Trieste- Biblioteca Civica "Attilio Hortis mediante comunicazione digitale in data 11 dicembre 2014, prot. 19115, allo scopo di disciplinare l'attuazione in collaborazione di un progetto di catalogazione del Fondo Sabiano;
VISTI inoltre l'articolo 10, comma 3, lettera c), del citato D. LGS. 42/2004, che individua come beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13, "le raccolte librarie, appartenenti ai privati, di eccezionale interesse culturale", nonché i successivi articoli 13, 14, e 15, concernenti la dichiarazione di interesse culturale e il relativo procedimento;
DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 14 del D.LGS.42/2004, con nota prot. n. 533/IPC/BL dd. 3 novembre 2015.è stata data comunicazione dell'avvio di tale procedimento al sig. Mario Cerne, proprietario e detentore della intera collezione di cui trattasi, domiciliato presso la sede della Libreria antiquaria Umberto Saba, in via San Nicolò 30 a Trieste;
DATO ATTO che il sig. Mario Cerne non ha formulato alcuna osservazione in riscontro alla citata comunicazione di avvio del procedimento;
RITENUTO pertanto, anche in considerazione delle caratteristiche di unicità e di pregio dell'intera collezione, di dichiarare la sussistenza dell'interesse culturale della stessa e di sottoporla a vincolo ai sensi degli articoli 13 e seguenti del D. LGS. 42/2004;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 26 gennaio 2015, n. 15, emanato ai sensi dell'articolo 5 della citata legge regionale 10/2008, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, a decorrere dal 1° febbraio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.LGS. 42/2004, la collezione libraria "Fondo Sabiano", conservata nella Libreria Antiquaria Umberto Saba sita in Trieste, via San Nicolò 30, e composta da 838 volumi, è dichiarata di eccezionale interesse culturale.
2. La predetta collezione è sottoposta ai seguenti vincoli:
a) divieto di distruggerla, smembrarla o utilizzarla per usi non compatibili con lo specifico carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (articolo 20 del D.LGS. 42/2004);
b) obbligo di autorizzazione da parte dell'Istituto in intestazione per qualsivoglia spostamento o mutamento di sede o per eventuali interventi conservativi (articoli 21 e 29 del D. LGS. 42/2004), esposizioni (articolo 48 del D. LGS. 42/2004), trasferimenti di proprietà, alienazioni (articolo 59 del D. LGS. 42/2004).
3. Alla collezione medesima si applicano inoltre le disposizioni relative alla valorizzazione (articolo 113 del D.LGS. 42/2004) ed alla consultazione per attività di studio e ricerca (articolo 118 del D.LGS 42/2004).
4. Il presente decreto è notificato al sig. Mario Cerne, via San Nicolò 30 Trieste, proprietario e detentore della intera collezione di cui al p.to 1.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Passariano di Codroipo, 14 dicembre 2015

IL DIRETTORE:
dott.ssa Rita Auriemma

15_52_3_AVV_PROV TRIESTE_124 DELIBERA_1_TESTO

Provincia di Trieste
Deliberazione della Giunta provinciale n. 124, dd. 10/12/2015 - Logica Srl - Impianto di recupero di rifiuti in via Pietraferrata n. 30, Trieste. Progetto di unione di due titoli abilitativi esistenti in materia di rifiuti. Approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO ed applicato il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014, avente ad oggetto "Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, Bilancio Pluriennale 2015-2017, Bilancio di Previsione 2015 - Approvazione", esecutiva ai termini di legge;
RICHIAMATE le seguenti normative di settore:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
L.R. 7 settembre 1987, n. 30 “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres., “Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti”, ed in particolare l’art. 5 che attribuisce alla Giunta Provinciale l’assunzione del provvedimento di approvazione o diniego dei progetti, anche nel caso di varianti sostanziali di progetti già approvati;
L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...”, ed in particolare l’art. 5 che recita “nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,.... continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.”;
RICHIAMATE in sintesi le fasi principali del procedimento amministrativo:
il 23/06/2015 (ns.prot. n. 24085 di pari data) la Società LOGICA S.r.l., con sede operativa e legale a Trieste in via Pietraferrata n. 30, presenta una richiesta finalizzata ad unire le due vigenti autorizzazioni di cui è titolare in materia di gestione di rifiuti (cd. “ordinaria” e “semplificata”), rilasciate dal nostro Ente, per l’insediamento principale e l’adiacente piazzale in cui opera;
in data 20/07/15, la U.O. Ambiente comunica l’avvio del procedimento come modifica sostanziale dell’autorizzazione “ordinaria”, inviando nel contempo la richiesta di parere agli Enti interessati;
il 30/09/15, secondo i termini del procedimento, la U.O. Ambiente chiede integrazioni al proponente, che ha dato riscontro il 15/10/15;
in data 18/11/2015 si riunisce la Conferenza Tecnica Provinciale per esaminare il progetto di cui in oggetto, esprimendo parere favorevole con prescrizioni;
CONSIDERATO che:
il progetto non deve essere sottoposto a procedure in materia di VIA, come da nota del Servizio VIA prot.9484 dd.08/04/15;
le aree interessate sono comprese all’interno della zona urbanistica D3A del PRGC del Comune di Trieste, destinato ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali;
ai sensi del DPGR 01/98, in assenza di riscontro formale, si intende reso favorevolmente il parere da parte del Comune;
il progetto indica l’assenza di vincoli territoriali quali il vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale;
PRESO ATTO che le attività già in essere, di cui si chiede l’unione, sono abilitate alla presa in carico di di rifiuti non pericolosi speciali ed urbani/frazione secca, compresi inerti, RAEE, batterie e Combustibile Solido Secondario, per sottoporli ai trattamenti di seguito indicati come meglio specificato nella documentazione di progetto:
esclusiva messa in riserva (R13), oppure la messa in riserva ed operazioni di tipo R3, R5, R12 (stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico);
messa in riserva (R13) di rifiuti inerti, vetro, plastica, legno ed eventuale recupero tramite macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione di frazioni inerti (R5) ;
e che il limite annuo di rifiuti complessivamente presi in carico sarà pari a 113.000 t/a, a seguito della unione dei due titoli abilitativi;
ATTESO che sul progetto non sono stati espressi ulteriori pareri;
RILEVATO che:
le due aree di attività suddette, che si intendono accorpare dal punto di vista amministrativo e gestionale, risultano di proprietà del proponente;
il Legale Rappresentante della LOGICA S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando il possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, completa del nulla osta di cui al D.Lgs 159/2011 (normativa antimafia);
RITENUTO di uniformarsi al parere favorevole al progetto espresso dalla Conferenza Tecnica provinciale in data 18/11/15, con prescrizioni;
RILEVATO che non è necessario procedere alla nomina di un collaudatore, previsto dall’art. 5, comma 15, del D.P.G.R. 01/1998, in quanto le opere sono già esistenti e le attività di trattamento di rifiuti già autorizzate ed in essere;

DELIBERA

con i presupposti e per motivi di fatto e diritto esplicati in narrativa:
1) di approvare il progetto presentato il 23/06/2015 e successive integrazioni dalla ditta “LOGICA S.r.l.”, finalizzato ad unire le due vigenti autorizzazioni di cui e’ titolare (cd. ”ordinaria” e “semplificata”) rilasciate dal nostro Ente, per l’insediamento principale e l’adiacente piazzale in cui opera, con le prescrizioni di cui

al verbale della Conferenza Tecnica provinciale tenuta in data 18/11/2015 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la realizzazione e la gestione sarà sottoposta alle prescrizioni tecniche già precedentemente autorizzate, con le modifiche ed aggiornamenti valutati favorevolmente in Conferenza Tecnica, che verranno riportate a conclusione del procedimento nella nuova autorizzazione alla gestione, di competenza degli uffici;
3) di dare atto che non è necessario procedere alla nomina di un collaudatore, previsto dall'art. 5, comma 15, del D.P.G.R. 01/1998, in quanto le opere sono già esistenti e le attività di trattamento di rifiuti già autorizzate ed in essere;
4) di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Enti competenti come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. 01/1998, nonché al proponente;
5) di pubblicare integralmente questo atto sul B.U.R. della Regione F.V.G.;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Provinciale;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co.19 della L.R. 21/2003, come sostituito da art. 17.12 a), b) L.R. 17 dd. 24.05.2004.

15_52_3_AVV_PROV TRIESTE_124 DELIBERA_2_ALL

CONFERENZA TECNICA IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI
DPGR 02.01.98 n. 1/PRES.

Verbale della riunione dd. 18.11.2015 ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO:
Richiesta della Logica Srl di unire le Determine n. 3854/14 (rifiuti in ordinaria) e n. 1333/14 (AUA per rifiuti in semplificata, emissioni, scarichi) per l'impianto di recupero in via Pietraferrata n. 30, Trieste, per rifiuti non pericolosi speciali ed urbani/frazione secca, compresi RAEE, batterie, Combustibile Solido Secondario, inerti.

PRESENTI: COME DA ALLEGATO ELENCO

Sono inoltre presenti l'ing. Ribaudo della Provincia, la dott. Anna Lutman per l'A.R.P.A., i rappresentanti della ditta proponente (M.Buttò, S.Cadamuro).

L'ing. Saccucci Di Napoli del Comune di Trieste è presente come uditore, non avendo delega di partecipazione da parte del Sindaco.

Il segretario verbalizzante constata la presenza del quorum costitutivo ed inizia la conferenza.

L'ass. Zollia apre la seduta.

L'ing. Ribaudo distribuisce la relazione tecnica predisposta dall'ufficio e la illustra con una presentazione informatica.

L'ing. Salvagno chiede se ci sono le condizioni operative/gestionali in grado di affrontare la potenzialità annua di 113.000 t, unendo le due autorizzazioni.

L'ing. Ribaudo informa che l'ufficio VIA ha espresso parere favorevole per l'istanza del proponente.

L'ing. Saccucci chiede informazioni sul recupero del legno – cippato.

Il dott. Venier informa che nell'attuale Piano Regolatore del Comune di Trieste, attualmente in fase di salvaguardia, la zona rientra nel D3A, mentre con la modifica dello stesso Piano, la zona in questione rientrebbe in D3 - attività industriali artigianali, che non prevede impianti di trattamento di rifiuti. Afferma che sarebbe necessario da parte della ditta informarsi se tale situazione potrebbe creare delle difficoltà per futuri interventi edilizi.

La ditta risponde che non è stata sollevata la questione al Comune in quanto attualmente la ditta rientra nella zona D3A, e che si accerterà di eventuali problematiche.

Il dott. Plossi chiede al rappresentante del Comune di prendere nota della questione.

La ditta esce alle ore 10.45.

L'ing. Eva è concorde con l'ing. Salvagno e ritiene importante mantenere separate le quantità di rifiuti previste nelle singole autorizzazioni oggi vigenti.

L'ing. Ribaudo ritiene non necessaria la specifica dei quantitativi dal punto di vista gestionale.

L'ing. Salvagno si preoccupa delle potenzialità e fa un termine di paragone con la Provincia di Pordenone che, nelle autorizzazioni, indica dei limiti quantitativi su ogni singolo codice CER.

L'ass. Zollia chiede se vi siano motivazioni per non accogliere la richiesta del proponente, relativamente ad un limite quantitativo unico, rispetto all'attuale situazione autorizzativa.
Altresì evidenzia che l'impianto, per caratteristiche impiantistiche e per la precisa ubicazione in planimetria di ogni area di stoccaggio e lavorazione, abbia dei limiti intrinseci in base al tipo di rifiuto e lavorazione.

Viene deciso di interpellare la ditta.

La ditta rientra alle ore 11.00.

L'ing. Ribaudo chiede alla ditta se unendo le due aree di attività, attualmente abilitate con separate autorizzazioni, si possano mantenere le potenzialità annue già indicate in ciascuna autorizzazione.

I rappresentanti della ditta non rilevano significative problematiche gestionali.

Il dott. Cella sottopone alla ditta un'altra questione chiedendo se l'impianto, a seguito della eventuale unione di autorizzazioni, è in grado di trattare un solo codice CER con una capacità massima di 113.000 t/annue.

I rappresentanti della ditta affermano che l'impianto, qualora fosse necessario, è in grado di trattare un solo rifiuto/codice CER, pur con le limitazioni intrinseche dei macchinari e delle aree di stoccaggio e lavorazione di cui alle planimetrie di progetto.

Esce nuovamente la ditta alle ore 11.15.

Esce il dott. Cella alle ore 11.20 delegando il voto al dott. Plossi.

L'ing. Saccucci chiede di poter inserire una prescrizione relativa all'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi, a seguito delle modifiche relative ai codici CER, da presentare ai Vigili del Fuoco.

La conferenza ritiene che, essendo l'impianto predisposto come da progetto consegnato, automaticamente il trattamento e lo stoccaggio delle quantità dei rifiuti sono condizionate dalla struttura del medesimo.

La Conferenza esprime parere favorevole all'unanimità.

Ai sensi del DPGR 01/98 si intende reso parere favorevole da parte del Comune.

La seduta viene chiusa alle ore 11.30.

Tutti i componenti danno atto di aver letto e con ciò condiviso la relazione tecnica contenente le vigenti prescrizioni con modifiche evidenziate in grassetto, che per solo comodità di lettura qui si riportano integralmente.

a) ~~**entro il 31/01/2015 il proponente dovrà trasmettere n°2 copie cartacee delle planimetrie tav.1 e 2 trasmesse il 3/12/14 in formato digitale;**~~
b) **entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, il proponente dovrà comunicare**
    - **la cessazione della procedura semplificata, attualmente autorizzata tramite autorizzazione unica ambientale;**
    - **l'avvenuta integrazione delle garanzie finanziarie previste dagli artt.2 e 3 del D.P.G.R. 8-10-1991 n. 0502/Pres e s.m.i., per un importo complessivo pari a € 523.311,86 , trasmettendo alla Provincia copia per conoscenza della polizza integrata;**
    - **l'avvio dell'esercizio secondo la documentazione trasmessa il 23/06/15 approvata con la presente;**

c) occorre istallare all'ingresso dell'impianto un cartello, ben visibile per dimensioni e collocazione, con gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo del responsabile tecnico, le caratteristiche dell'impianto, i recapiti in situazioni di urgenza;
d) il trattamento di ulteriori tipologie o quantità di rifiuto nell'area di progetto, anche tramite altre procedure abilitative (ad esempio procedura semplificata o regolamenti comunitari), costituiscono variante dell'attività, da sottoporre a procedimento amministrativo di approvazione;
e) al completamento del recupero, dovrà essere annotato sul registro di carico e scarico dei rifiuti, con le tempistiche previste dal D.lgs. 152/2006, lo scarico delle quantità recuperate;
f) devono essere prese idonee misure gestionali per garantire il contenimento di polveri o aerosol;
g) deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti di immissione acustica;
h) deve essere sempre garantito il rispetto della normativa sulla sorveglianza radiometrica, e la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e delle persone da radiazioni;
i) la taratura degli strumenti di sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata con frequenza almeno quinquennale;
j) al verificarsi di ogni anomalia radiometrica dovrà essere inviata comunicazione alle Autorità Competenti;
k) le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita dovranno essere annotati su un apposito registro;
l) per i requisiti delle materie recuperate, la ditta dovrà rispettare quanto previsto dagli elaborati progettuali di riferimento, e tener conto degli aggiornamenti normativi delle norme tecniche di riferimento;
m) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per CER distinti, anche per i rifiuti inerti;
n) occorre indicare su ciascun contenitore o cumulo di rifiuti, il relativo codice CER o natura di materia recuperata, tramite apposita segnaletica;
o) le attività di campionamento ed analisi chimica dovranno essere condotte da laboratori specializzati, con modalità conformi a norme tecniche di settore;
p) l'esercizio dell'impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la prevenzione incendi, la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza, la sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento all'altezza ed alla stabilità dei cumuli;
q) la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Trieste eventuali interruzioni prolungate, eventi imprevisti, l'eventuale cessazione dell'attività, ed in generale qualunque fatto rilevante o variazione in merito all'esercizio dell'attività e all'assetto societario;
r) entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore dell'impianto dovrà inviare alla Provincia di Trieste un resoconto delle quantità di rifiuti presi in carico nell'anno solare precedente, distinte per CER;
s) è necessario chiedere preventivamente alla Provincia l'approvazione di una qualsiasi variante dell'impianto, di tipo tecnologico, impiantistico, edilizio o sui limiti autorizzati;
t) a fine attività, la ditta dovrà concordare con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, le modalità specifiche di effettuazione delle eventuali verifiche ambientali necessarie;
u) i rifiuti urbani recuperabili, compresi i codici CER della categoria 20 ed in particolare il codice 20 03 01, sono limitati alle frazioni secche derivanti da raccolta differenziata e destinate a recupero;
v) il codice 20 02 01 è limitato a ramaglie e/o legname;
w) il codice 16 03 06 è limitato a rifiuti plastici;
x) il codice 19 12 12 potrà essere costituito tra l'altro da contrappesi inerti delle lavatrici, per cui è previsto di procedere alla frantumazione e recupero;
~~y) il materiale ottenuto dalla frantumazione dei suddetti contrappesi, può essere spostato nell'area in procedura semplificata dopo il completamento del recupero, cioè previo accertamento del rispetto dei requisiti della materia prima seconda (all.C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205), e annotazione come "scarico" nel "Registro di carico e scarico dei rifiuti" dell'impianto in autorizzazione ordinaria;~~
z) è vietata la presa in carico di rifiuti putrescibili;
aa) occorre comunicare l'effettiva messa in opera della nuova linea di selezione, allegando documentazione tecnica e dichiarazione di conformità CE;

relativamente alla produzione di Combustibile Solido Secondario CSS-Combustibile, di cui al DM 22/2013:

bb) il periodo transitorio di cui all'art.8 co.5 del DM 22/2013, tra la messa in esercizio e la messa a regime della produzione di CSS-Combustibile, dovrà avere durata pari ad almeno 90 giorni, o durata superiore purché almeno 10 "sotto-lotti" vengano sottoposti al procedimento di cui al suddetto comma 5;
cc) il proponente dovrà comunicare preventivamente la messa in esercizio, e successivamente, alla conclusione del periodo transitorio, la messa a regime;
dd) preliminarmente all'avvio del periodo transitorio, dovrà essere trasmessa la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 15358;

ee) durante il periodo transitorio sopra determinato, il proponente dovrà trasmettere le relazioni settimanali previste dal DM 22/2013;
ff) devono essere rispettati i requisiti del deposito e della movimentazione, di cui all'art.11 del DM 22/2013;
gg) devono essere rispettati i requisiti dell'utilizzatore, di cui all'art.11 del DM 22/2013;

relativamente al recupero dei sacchi di juta, la ditta Logica S.r.l. deve:
hh) effettuare i controlli sul materiale in ingresso, come riportato nella documentazione agli atti presentata dalla ditta stessa (tra cui caratterizzazione analitica UNI EN 13432);
ii) scartare la prima tonnellata di materiale trattato, gestendolo in ogni caso come rifiuto anziché materia recuperata, come proposto dalla ditta;
jj) attenersi inoltre al seguente protocollo di verifiche sul prodotto finito, con frequenza almeno annuale e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione o di recupero: prove finali di tipo batteriologico, comprendenti la ricerca delle salmonelle, e dei parametri pH, conducibilità, COD, Nitrati, Fluoruri, Solfati, Cloruri, Cianuri;
kk) garantire che i rifiuti in ingresso non risultino trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche, e che provengano direttamente da industrie alimentari;
ll) garantire la conformità della materia recuperata rispetto ai prodotti usualmente commercializzati;
mm) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti, tra cui codice del consumo (artt. 102 e segg) e la marcatura CE in caso di disposizione specifica in tal senso;

per il recupero di imballaggi di legno (dai CER 030101, 030105, 030301, 200201) con produzione di cippato combustibile, la ditta Logica S.r.l. deve:
nn) effettuare le verifiche preliminari e finali indicate nella documentazione (tra cui prove analitiche di cui alla norma **UNI EN 17225** ogni 1.000 t di cippato prodotto; conformità a specifiche della CCIAA di Milano e Bolzano);
oo) scartare la prima tonnellata di materiale trattato, gestendolo in ogni caso come rifiuto anziché materia recuperata, come proposto dalla ditta;
pp) garantire la conformità della materia recuperata rispetto ai prodotti usualmente commercializzati;
qq) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti, tra cui codice del consumo (artt. 102 e segg) e la marcatura CE in caso di disposizione specifica in tal senso;

relativamente alle emissioni diffuse:
rr) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
ss) in particolare la ditta Logica srl dovrà:
- provvedere alla bagnatura del materiale polverulento per evitare la diffusione delle polveri, anche nelle fasi di scarico dai mezzi;
- utilizzare coperture mobili dei cumuli;
- garantire che l'altezza massima dei cumuli non sia superiore al muro perimetrale;
- utilizzare periodicamente la spazzatrice al fine di limitare la presenza di polvere nei piazzali.

Il segretario della Conferenza Tecnica
Anna Menozzi

15_52_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO CARDIOLOGIA_016

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Gorizia

Procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di direttore della struttura complessa "Cardiologia" per il presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone.

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 682 dd. 17/12/2015, è indetta procedura selettiva, per l'attribuzione di incarico di

Direttore della struttura complessa "cardiologia" per il presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area medica e delle specialità mediche
Disciplina: Cardiologia

da conferire ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, e dalle "Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015.

Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:

- ¤ i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ¤ i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente - ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001);

e) attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.

f) Curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza

2) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLA SOC DI CARDIOLOGIA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GORIZIA E MONFALCONE

Luogo di svolgimento dell'incarico:

La SC di Cardiologia si sviluppa nelle due sedi del presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone, classificati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/1995 quali ospedali di rete.

La Struttura fa capo al Dipartimento di emergenza.

La SC garantisce prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario, day-hospital e ambulatoriale presso l'Ospedale di Monfalcone e presso la sede di Gorizia.

Principali responsabilità e comportamenti attesi:

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:

- La gestione della leadership
- L'esperienza gestionale

- La gestione e l'esperienza tecnico - professionale
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa:
Dati dell'UOC riferiti all'anno 2014

Gorizia			
Posti letto ordinari (compreso UTIC)	16	Dimessi	533
Posti letto DH	1	Accolti	85

Monfalcone			
Posti letto ordinari (compreso UTIC)	10	Dimessi	493
Posti letto DH	1	Accolti	88

Dati dell'UOC riferiti al periodo gennaio - settembre 2015

Gorizia			
Posti letto ordinari (compreso UTIC)	16	Dimessi	348
Posti letto DH	1	Accolti	84

Monfalcone			
Posti letto ordinari (compreso UTIC)	10	Dimessi	333
Posti letto DH	1	Accolti	70

Totale prestazioni erogate + Pronto Soccorso 2014 Gorizia	n. 19.893

Totale prestazioni erogate + Pronto Soccorso 2014 Monfalcone	n. 21.312

La dotazione organica verrà definita a seguito dell'approvazione dell'Atto aziendale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa friulana - Isontina", in relazione alla mission e alle funzioni della struttura.
Principali Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa:
Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali
- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
- Deve conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
- Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda.
- Deve conoscere le tecniche di budgeting, collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- Il Direttore deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e di comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
- Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
- Deve promuovere un clima collaborativo.
- Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
- Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.
Governo clinico
- Il Direttore deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

- Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione e all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
- Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Competenze specifiche per ricoprire la funzione

Il Direttore deve gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell'ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali del sistema hub-spoke.
L'incarico di direzione della struttura complessa di Cardiologia richiede specificatamente:
- conoscenza, competenza ed esperienza professionale - documentate e validate da una casistica quali-quantitativamente descritta - nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell'unità operativa;
- prioritaria e particolare attenzione sarà rivolta alla competenza e all'esperienza professionale pluriennale maturate nei settori della cardiologia clinica e di media e alta complessità;
- capacità di relazione, di integrazione e coordinamento tra rete spoke e hub con strutture e centri interessati (interni ed esterni all'Azienda) per l'elaborazione e condivisione di percorsi di continuità della cardiologia e della continuità di cura ospedale - territorio;
- conoscenze, competenze organizzativo/gestionali e di integrazione con le strutture del territorio sui percorsi territoriale - domiciliare;
- capacità di individuare le priorità di attività della struttura in rapporto alle esigenze del bacino di utenza, armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, oltre che di efficienza,secondo gli indirizzi e le regole regionali;
- esperienze di cardiologia ambulatoriale anche su pazienti ad alta complessità;
- conoscenze e competenze organizzative/gestionali di base, oltre che di trattamento, sui percorsi dell'urgenza cardiologica;
- esperienza clinica in contesti coerenti con attività "centri hub";
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche di health technology assessment;
- esperienza di gestione del personale, con capacità motivazionali e di integrazione delle diverse figure professionali dell'equipe;
- capacità di responsabilizzazione del personale affidato, con relativi criteri di delega, e capacità di individuazione delle priorità relative allo sviluppo professionale dei collaboratori favorendo aggiornamento e formazione qualificate e forte integrazione tra i gruppi;
- conoscenze relative a principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure e della pianificazione delle attività di reparto;
- attività scientifica e di ricerca.

3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 8.00 alle ore 13.00) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro postale.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina": aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ovvero da PEC non personale.
Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato,

secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informativo con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all'avviso devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013.
In base all'art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando:
  - di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
  - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio e professionali posseduti;
- l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
I candidati devono inoltre dichiarare:
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l'indirizzo e-mail.
I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", la quale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autenticazione di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale di Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice:
- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito.
- Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato.
- Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.
I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - orga-

nizzative vanno valutati con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
- la casistica delle specifiche esperienze e attività professionali effettuate, certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del direttore di Dipartimento o unità operativa di appartenenza, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile.
Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenzia del titolo e del nominativo degli autori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

5) COMMISSIONE

La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 513 del 28 marzo 2013.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.C. Risorse umane dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.
La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla Cat. D per le funzioni di segretario.
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina" per tutta la durata della procedura di selezione.

6) CONVOCAZIONE CANDIDATI

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

7) CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per curriculum
- 60 punti per colloquio

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 40/60.

Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.

La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

Esperienze professionali: massimo punti 25.

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15.

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:

a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;

d) produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.

I candidati saranno informati del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima.

8) CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.

Ai sensi dell'art. 8 - comma 4 - della L.R. 29/2004 l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di Direzione di struttura complessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5".

L'incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il candidato, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico, sarà chiamato

alla stipula di contratto individuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15-ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

9) PUBBLICAZIONI SUL SITO AZIENDALE

Sono pubblicati sul sito dell'azienda (Albo on-line - sezione Concorsi):
a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione);
b) la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento);
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

10) INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"

L'A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina", in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall'Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.

11) PARI OPPORTUNITÀ

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

12) DISPOSIZIONI VARIE

Relativamente alla presente procedura, l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse rinunciare, recedere o decadere dall'incarico medesimo.
L'Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi dodici da calcolarsi a far data dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. E' possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l'esigenza.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" Via Vittorio Veneto n. 174 - GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice – allegato 1

Al Direttore Generale
dell'A.A.S. N.2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt..

c h i e d e

di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - disciplina: , bandito con deliberazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

d i c h i a r a

- di essere nat... a .... il .... – codice fiscale ………………….;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza ……………………… (*indicare se italiana, di altro Stato membro dell'U.E. oppure indicare una delle seguenti tipologie*
  - ☐ *non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. ma di essere familiare di cittadino di stato membro U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;*
  - ☐ *di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
  - ☐ *di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)*
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....
  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ....
- di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ………………………………………

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
  a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data …………. presso .... e abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ………………………..;
  b) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ……………………………….. dal ……………………………….. al n. pos. ………….;
  c) Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………………….. conseguito in data …………………………… presso ……………………………………………………………. durata legale del corso anni ……..
  d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di ……………………………………………………
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....
  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...
  a tempo determinato/indeterminato
  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)
  dal……………… al ………………….
  dal……………… al …………………..
  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………………………………………………
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ....
  profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina ………………………………………………………...
  a tempo determinato/indeterminato
  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)
  dal……………… al ………………….
  dal……………… al …………………..
  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………………………………………………
- di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l'espletamento del colloquio di ………………………………………………………………………………………………… (allegare certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi aggiuntivi necessari)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  Via / Piazza .... n. ....

  C.A.P. .... città ....

  Pec …………………………………………………………………….. tel./cell. ……..............................

D i c h i a r a

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 47 del DPR n.445/2000.

data, ...

firma ....

Fac simile curriculum – allegato 2

Il sottoscritto ____
Nato a ____________________________ prov. _________ il ____________________
Codice fiscale ____
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO:**
  - diploma di Laurea in ____

    conseguito in data _________ presso ______________________________
  - diploma di specializzazione in ____________________________________

    conseguito in data ________ presso ________________________________
  - altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…)

    titolo: ____

    conseguito in data _________ presso ______________________________

- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI** ____________________

  Dal ____________ n. pos. _______

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**
  - **Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura private accreditate**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tempo determinato/indeterminato	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro	
Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..)	

- **Altri servizi prestati presso P.A.**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (co.co.co., libero prof….)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

- **Servizi prestati presso strutture private**

Ente	
Profilo professionale	
Disciplina	
Tipologia (dipendente, co.co.co., libero prof….)	
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore)	
Periodo (dal ____ al_____)	

➢ **Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, di struttura semplice, complessa..)**

Tipologia di incarico: ____

Durata ___________________________________

Presso ___________________________________

Descrizione dell'incarico ____

➢ **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari..quale UDITORE**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

- **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari quale RELATORE**

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

- **Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario**

Ente: ____

corso: ____

materia di insegnamento: ________________________________

periodo di insegnamento: ________________________________

ore di docenza: ______________________________________

- **Attività di frequenza volontaria:**

Struttura ____

periodo di frequenza: ___________________________________

ore di frequenza: ______________________________________

- **Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- **Attività scientifica IN COLLABORAZIONE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

- **Altre informazioni:**

Dichiara di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa.

Data, ____________________

Firma ______________________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ______________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   - *a*) data e il luogo di nascita;
   - *b*) residenza;
   - *c*) cittadinanza;
   - *d*) godimento dei diritti civili e politici;
   - *e*) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   - *f*) stato di famiglia;
   - *g*) esistenza in vita;
   - *h*) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   - *i*) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   - *l*) appartenenza a ordini professionali;
   - *m*) titolo di studio, esami sostenuti;
   - *n*) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
   - *o*) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
   - *p*) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
   - *q*) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
   - *r*) stato di disoccupazione;
   - *s*) qualità di pensionato e categoria di pensione;
   - *t*) qualità di studente;
   - *u*) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
   - *v*) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
   - *z*) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
   Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato

15_52_3_CNC_AZ OSP SM MISERICORDIA CONCORSO RADIODIAGNOSTICA_015

Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione al decreto n. 992 del 18.12.2015, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- **posti n. 2**

1. Requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.
2. Presentazione della domanda - termini e modalità
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio on line devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio).
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.
La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di:

€ 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.

b) la documentazione di cui al successivo punto 3;

c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. Documentazione

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:

- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo on line, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività.

Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:

- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
  - periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
  - posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
  - tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
  - impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo on line;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo on line, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Commissario straordinario dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia", Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. Prove d'esame

- a) *prova scritta*:
  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica*:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo on line, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. Periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
14. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
15. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.
16. Restituzione dei documenti
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
17. Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
18. Informazioni
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, 1° piano - Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin" (Ufficio concorsi - tel. 0432 - 554705-06 - E-mail: ufficio.concorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET www.aou.udine.it.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE F.F.:
dott.ssa Donatella Fiappo

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali